



BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Ordinario N. 13 del 6 Aprile 2016

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 22.03.2016, N. 13

Composizione della 1^a Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" 6

DECRETO 22.03.2016, N. 14

Composizione della 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" 6

DECRETO 22.03.2016, N. 15

Composizione della 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" 7

DECRETO 22.03.2016, N. 16

Composizione della 4^a Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea" 7

DECRETO 22.03.2016, N. 17

Composizione della 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" 8

DECRETO 22.03.2016, N. 18

Composizione della Commissione Consiliare di "Vigilanza" 9

DECRETO 22.03.2016, N. 19

Composizione della "Commissione speciale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso". 9

DECRETO 22.03.2016, N. 20

Composizione della Giunta per il Regolamento.....10

DECRETO 22.03.2016, N. 21

Composizione della "Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e la modifica allo Statuto "11

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 16.03.2016, N. 26

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo. Variazione composizione rappresentanza studenti.11

DECRETO 16.03.2016, N. 27

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH) a favore di ditte varie indicate nell'Allegato "A" elenco n. 14.....12

DECRETO 24.03.2016, N. 28

Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila.....19

PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO**IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA****DECRETO 22.03.2016 N. 27**

Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo svolgimento delle attività operative del Centro Regionale Trapianti (c.r.t.) di cui all'art 10 comma 6 della legge 91/99.21

COMMISSIONI CONSILIARI**MOZIONI****MOZIONE 08.03.2016 N. 2**

"Mozione in sostegno al comparto degli operatori balneari marittimi"21

RISOLUZIONI**RISOLUZIONE 08.03.2016 N. 1**

"Risoluzione in sostegno alle imprese balneari della Regione Abruzzo".24

RISOLUZIONE 03.03.2016 N. 8

Ospedale "San Pio da Pietralcina" Vasto - presenza di ratti nell'area del centro dialisi25

GIUNTA REGIONALE**DELIBERAZIONI****DELIBERAZIONE 10.03.2016 N. 154**

Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2016. Variazione per reiscrizione di residui passivi perenti.26

DELIBERAZIONE 10.03.2016 N. 155

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 per reiscrizione residui passivi perenti-art. 51 comma 2 lett. g del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.32

DETERMINAZIONI**DIRETTORIALI****DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA', TURISMO E CULTURA****DETERMINAZIONE 08.03.2016 N. DPH/12**

Sostituzione Presidente e componente Commissione Tecnica - art. 8 Regolamento n. 2/2014 emanato dal Presidente della Giunta regionale per la valutazione delle proposte presentate ai sensi della L.R. n.55/2013 - nominata con determinazione n. DD/245 del 21/10/2014.35

DIRIGENZIALI**DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE, GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI****SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ DELL'ARIA E SINA****PROVVEDIMENTO AIA 18.03.2016 N. DPC025/35**

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Rettifica e aggiornamento AIA n. 260/21 del 25/05/15. DITTA: SAPA Buildex Atessa Spa Sede impianto: Contrada Saletti, Zona Industriale Atessa (CH). Attività svolta: Fonderia per fusione di Alluminio Codice IPPC: 2.5 b) "Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli".35

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI**DETERMINAZIONE 18.03.2016 N. DPC026/39**

D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 137 del 03/03/2014 avente per oggetto: "D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 - Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento". Sito discarica pubblica dismessa ubicata in loc. "Malvò" nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH), Scheda ARTA VS220017. Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio di potenziale inquinamento.36

SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE**DETERMINAZIONE 11.03.2016 N. DPC029/7**

DGR n. 637 del 09.09.2013: Approvazione graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati di cui all'O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 (annualità 2011) ed all'OCDPC n. 52 del 20.02.2013 (annualità 2012).36

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE**DETERMINAZIONE 21.03.2016 N. DPC031/49**

D.G.R. N. 392 DEL 19/05/2014: "Primi indirizzi regionali in materia di volontariato di protezione civile e requisiti per l'iscrizione." Iscrizione Organizzazioni anno 2016.54

DETERMINAZIONE 21.03.2016 N. DPD025/95

L.R. 31 luglio 2012 n. 38 - Aggiornamento Elenco Provinciale degli Operatori Agrituristici della Provincia di L'Aquila.....54

DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL WELFARE**SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGIENE E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI****DETERMINAZIONE 18.03.2016 N. DPF011/51**

Iscrizione dei richiedenti nell'Elenco Regionale dei Consulenti sull'impiego dei prodotti Fitosanitari.61

PARTE II**Avvisi, Concorsi, Inserzioni****COMUNE DI CHIETI**

Decreto Sindacale 14.03.2016 N. 41.....67

COMUNE DI GIULIANOVA

Estratto di Deliberazione Consiliare 29.02.2016 N. 22.....68

COMUNE DI PALENA

Graduatoria definitiva alloggi E.R.P. bando di concorso 2014.70

COMUNE DI PENNE

Pratica SUAP in variante al P.R.G. Ditta Alimonti & Giancola.....71

COMUNE DI PIETRACAMELA

Graduatoria alloggi E.R.P. bando di concorso anno 2015.72

COMUNE DI ROCCARASO

Avviso di deposito di variante semplificata per approvazione progetto "Completamento viario e delle opere di urbanizzazione primaria in zona C".73

U.S.R.A. - U.S.R.C.

Decreti di Esproprio Comune di Barete n. 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661...74

Decreti di Esproprio Comune di Montorio al Vomano n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 122

Decreti di Esproprio Comune di Rocca di Cambio n. 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769..... 166

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 DECRETI

PRESIDENTE CONSIGLIO REGIONALE

DECRETO 22.03.2016, N. 13

Composizione della 1^a Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali".
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n 3/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 1^a Commissione consiliare;

DECRETA

 la 1^a Commissione Consiliare "Bilancio, Affari Generali e Istituzionali" è così composta:

Partito Democratico	Pietrucci Pierpaolo	voti	4
Partito Democratico	Mariani Sandro	voti	4
Partito Democratico	Balducci Alberto	voti	3
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Monaco Alessio	voti	2
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Paolini Lucrezio	voti	2
Fed. Abruzzo Civico- Centro Democratico	Di Nicola Maurizio	voti	3
Movimento 5 Stelle	Pettinari Domenico Zaccardi	voti	3
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	2
Forza Italia	Chiodi Giovanni	voti	3
Forza Italia	Febbo Mauro	voti	2
Fed. NCD-Abruzzo Futuro	Di Dalmazio Mauro	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 14

Composizione della 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture".
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE
VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n 4/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 2^a Commissione consiliare;

DECRETA

la 2^a Commissione Consiliare "Territorio, Ambiente e Infrastrutture" è così composta:

Partito Democratico	Pietrucci Pierpaolo	voti	4
Partito Democratico	Balducci Alberto	voti	4
Partito Democratico	Monticelli Luciano	voti	3
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Berardinetti Lorenzo	voti	2
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Mazzoeca Mario	voti	2
Fed. Abruzzo Civico - Centro Democratico	Di Nicola Maurizio	voti	3
Movimento 5 Stelle	Mercante Riccardo	voti	2
Movimento 5 Stelle	Ranieri Gianluca	voti	2
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	1
Forza Italia	Sospiri Lorenzo	voti	2
Forza Italia	Iampieri Emilio	voti	3
Fed. NCD Abruzzo Futuro	D'Ignazio Giorgio	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 15

Composizione della 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale

si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n. 5/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 3^a Commissione consiliare;

DECRETA

la 3^a Commissione Consiliare "Agricoltura, Sviluppo economico e Attività produttive" è così composta:

Partito Democratico	Balducci Alberto	voti	11
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Berardinetti Lorenzo	voti	2
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Paolini Lucrezio	voti	2
Fed. Abruzzo Civico - Centro Democratico	Olivieri Mario Fiorentino	voti	3
Movimento 5 Stelle	Mercante Riccardo	voti	2
Movimento 5 Stelle	Ranieri Gianluca	voti	2
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	1
Forza Italia	Febbo Mauro	voti	2
Forza Italia	Iampieri Emilio	voti	2
Forza Italia	Sospiri Lorenzo	voti	1
Fed. NCD-Abruzzo Futuro	Di Dalmazio Mauro	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 16

Composizione della 4^a Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n. 6/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 4^a Commissione consiliare;

DECRETA

la 4^a Commissione Consiliare "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i Programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione europea" è così composta:

Partito Democratico	Monticelli Luciano	voti	7
Partito Democratico	D'Alessandro Camillo	voti	4
Fed. IdV-SEL - Regione Facile	Berardinetti Lorenzo	voti	4
Federaz. Abruzzo Civico - Centro Democratico	Di Nicola Maurizio	voti	3
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	5
Forza Italia	Gatti Paolo	voti	5
Fed. NCD-Abruzzo Futuro	D'Ignazio Giorgio	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 17

Composizione della 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n. 7/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della 5^a Commissione consiliare;

DECRETA

la 5^a Commissione Consiliare "Salute, Sicurezza sociale, Cultura, Formazione e Lavoro" è così composta:

Partito Democratico	Mariani Sandro	voti	4
Partito Democratico	Pietrucci Pierpaolo	voti	4
Partito Democratico	Monticelli Luciano	voti	3
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Monaco Alessio	voti	2
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Mazzocca Mario	voti	2
Fed. Abruzzo Civico – Centro Democratico	Olivieri Mario Fiorentino	voti	3
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	1
Movimento 5 Stelle	Pettinari Domenico	voti	2
Movimento 5 Stelle	Ranieri Gianluca	voti	2
Forza Italia	Chiodi Giovanni	voti	4
Forza Italia	Gatti Paolo	voti	1
Fed. NCD-Abruzzo Futuro	D'Ignazio Giorgio	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 18

Composizione della Commissione Consiliare di "Vigilanza".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 25 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV – SEL – Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta

Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n 8/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione consiliare di Vigilanza;

DECRETA

la Commissione Consiliare di "Vigilanza" è così composta:

Partito Democratico	Mariani Sandro	voti	7
Partito Democratico	D'Alessandro Camillo	voti	4
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Monaco Alessio	voti	2
Fed. I.d.V.-SEL - Regione Facile	Paolini Lucrezio	voti	2
Fed. Abruzzo Civico Centro Democratico	Olivieri Mario Fiorentino	voti	3
Movimento 5 Stelle	Smargiassi Pietro	voti	5
Forza Italia	Sospiri Lorenzo	voti	3
Forza Italia	Febbo Mauro	voti	2
Fed. NCD-Abruzzo Futuro	Di Dalmazio Mauro	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 19

Composizione della "Commissione speciale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30, 33 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n 10/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione Speciale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso;

DECRETA

La "Commissione speciale su fenomeno immigratorio e lavoro sommerso" è così composta:

Partito Democratico	Balducci Alberto	voti	11
Fed. Id.V.-SEL - Regione Facile	Berardinetti Lorenzo	voti	4
Fed. Abruzzo Civico - Centro Democratico	Di Nicola Maurizio	voti	3
Movimento 5 Stelle	Mercante Riccardo	voti	3
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	2
Forza Italia	Sospiri Lorenzo	voti	2
Forza Italia	Iampieri Emilio	voti	3
N.C.D.-Abruzzo Futuro	D'Ignazio Giorgio	voti	2
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE
Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 20

Composizione della Giunta per il Regolamento.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 22 dello Statuto;

VISTI gli artt. 14, 24, comma 3, 30, 31 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio Regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n 11/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Giunta per il Regolamento;

DECRETA

La Giunta per il Regolamento è così composta:

Partito Democratico	Balducci Alberto	voti	11
Fed. Id.V.-SEL - Regione Facile	Monaco Alessio	voti	2
Fed. Id.V.-SEL - Regione Facile	Paolini Lucrezio	voti	2
Fed. Abruzzo Civico - Centro Democratico	Di Nicola Maurizio	voti	3
Movimento 5 Stelle	Mercante Riccardo	voti	5
Forza Italia	Iampieri Emilio	voti	5
Abruzzo Futuro	Di Dalmazio Mauro	voti	1
Nuovo Centro Destra	D'Ignazio Giorgio	voti	1
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio

DECRETO 22.03.2016, N. 21

Composizione della "Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e la modifica allo Statuto".

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'art. 23 dello Statuto;

VISTI gli artt. 24 comma 3, 28, 29, 30 e 34 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

VISTO in particolare l'art. 24, comma 3, del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che dispone che i singoli Gruppi possono federarsi fra loro anche ai soli fini della partecipazione alle Commissioni consiliari;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 44 del 15/03/2016 con la quale si è preso atto della costituzione della Federazione dei gruppi consiliari IdV - SEL - Regione Facile;

VISTA la nota prot. n. 5963 del 10.03.2016 con la quale è stata comunicata dalla suddetta Federazione la designazione dei propri rappresentanti nelle Commissioni consiliari;

RICHIAMATO il decreto n. 9/2016 del 18.02.2016 con il quale si è proceduto alla nomina dei componenti della Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e la modifica allo Statuto

DECRETA

La "Commissione speciale per le modifiche alla legge elettorale e per l'attuazione e la modifica allo Statuto" è così composta:

Partito Democratico	D'Alessandro Camillo	voti	4
Partito Democratico	Mariani Sandro	voti	4
Partito Democratico	Pietrucci Pierpaolo	voti	3
Fed. Id.V.-SEL - Regione Facile	Monaco Alessio	voti	2
Fed. Id.V.-SEL - Regione Facile	Paolini Lucrezio	voti	2
Fed. Abruzzo Civico - Centro Democratico	Olivieri Mario Fiorentino	voti	3
Movimento 5 Stelle	Marcozzi Sara	voti	5
Forza Italia	Sospiri Lorenzo	voti	5
Abruzzo Futuro	Di Dalmazio Mauro	voti	1
Nuovo Centro Destra	D'Ignazio Giorgio	voti	1
Misto	Bracco Leandro	voti	1

Il presente decreto sarà pubblicato sul B.U.R.A.

IL PRESIDENTE

Dott. Giuseppe Di Pangrazio

PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

DECRETO 16.03.2016, N. 26

Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di

Teramo. Variazione composizione rappresentanza studenti.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 6 dicembre 1994, n. 91, recante "Norme sul Diritto agli Studi Universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390", istitutiva delle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari;

VISTO, in particolare, l'art. 7 concernente la composizione, la nomina e la durata in carica del Consiglio di Amministrazione delle Aziende per il Diritto agli Studi universitari;

VISTO l'art. 7, comma 4, della sopra citata legge regionale che recita testualmente "in caso di dimissioni o di decadenza per qualsiasi causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'Ente e dall'Organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste";

VISTA la L.R. 12/08/2005, n. 27 e s.m.i. ed in particolare l'art. 1, commi 2 e 3;

RICHIAMATO il decreto n. 73 datato 20 agosto 2015 del Presidente della Giunta Regionale, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, nelle persone di: BERARDINELLI Paolo, VERTICELLI Lucia, GASPARRINI Manuela, SACCHETTI Giampiero e DI TONNO Rosanna;

VISTO il decreto n. 10 del 4 gennaio 2016 del Rettore dell'Università degli Studi di Teramo, con il quale si comunica, in esito ad apposite elezioni, il nominativo del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo nella persona di SPINOZZI Elisabeth;

VISTE le dichiarazioni rese dalla Sig.na SPINOZZI Elisabeth in merito all'assenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 8/04/2013, N. 39 e all'assenza delle cause ostative previste dalle leggi vigenti;

RITENUTO di dover modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, limitatamente alla rappresentanza degli studenti, nominando la Sig.ra SPINOZZI Elisabeth in sostituzione del Sig.ra DI TONNO Rosanna;

DATO ATTO del parere favorevole espresso dal Dirigente del Servizio Istruzione e dal Direttore Regionale del Dipartimento Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università, in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del presente provvedimento;

DECRETA

1. **di nominare**, a parziale modifica del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 73 del 20/08/2015, quale componente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda per il Diritto agli Studi Universitari di Teramo, in rappresentanza degli studenti, la Sig.ra: SPINOZZI Elisabeth, nata a Napoli il 05/02/1993;
2. **il predetto** componente del Consiglio di Amministrazione è tenuto a certificare, con cadenza annuale, entro il 30 marzo, la sussistenza o la non sussistenza delle condizioni, di inconferibilità ai sensi dell'art. 5bis, comma 1, della L.R. n. 4/2009, anche relativamente alle cause previste dal D.Lgs 39/2013, all'Ente regionale presso cui ricoprono il proprio incarico.

IL PRESIDENTE

Dott. Luciano D'Alfonso

DECRETO 16.03.2016, N. 27

Legittimazione nel possesso con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH) a favore di ditte varie indicate nell'Allegato "A" elenco n. 14.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 1766/27, nonché il Regolamento per l'esecuzione della stessa approvato con R.D. n. 332/28;

VISTO il D.P.R. n. 616/77;

VISTA la L.R. n. 25/88;

VISTA la L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni;

RICHIAMATA la D.G.R. n.° 403 DEL 27/05/2015 di riorganizzazione del dipartimento politiche di sviluppo rurale e della pesca;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. DPD028/65 del 25/02/2016 con la quale sono state approvate le richieste di legittimazione con contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di Orsogna (CH) e riportate nell'elenco n. 14 ;

VISTO l'allegato "A" elenco n. 14 datato 30/09/2015 e rettificato il 25/02/2016, allegato alla determinazione dirigenziale sopra richiamata, dal quale si evincono le Ditte che hanno richiesto la legittimazione con contestuale affrancazione, i dati catastali nonché il canone annuo da corrispondere al Comune di ORSOGNA (CH), oltre alle 10 annualità pregresse nonché l'affrancazione del canone;

CONSIDERATO che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione nei Registri Immobiliari sono a totale carico delle Ditte indicate nell'allegato "A" elenco n. 14, datato 30/09/2015 e rettificato il 25/02/2016 sopra richiamato;

RICHIAMATA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 (valori base di riferimento) e 3 (legittimazione ed affrancazione) modificati con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005;

RITENUTO che sussistono le condizioni per concedere l'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione, ai sensi della Legge 1766/27 e L.R. n. 68/99, a favore delle Ditte di cui al più volte citato allegato "A" elenco n. 14;

DATO ATTO che il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali e il Direttore del Dipartimento Politiche di Sviluppo Rurale e della Pesca hanno espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica amministrativa nonché sulla legittimità del presente provvedimento:

DECRETA

1. **sono legittimate** nel possesso con contestuale affrancazione le terre civiche site nel Comune di ORSOGNA (CH) a favore di n. 5 Ditte, indicate nell'allegato "A" elenco n. 14 datato 30/09/2015 e rettificato il 25/02/2016, formato da 2 facciate allegato alla Determinazione Dirigenziale citata nelle premesse che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **è fatto obbligo** al Comune di ORSOGNA di riscuotere tempestivamente i canoni come indicati nel più volte citato allegato "A", elenco n. 14, nonché di accordare contestualmente l'affrancazione del canone di cui trattasi;
3. **il Comune** è autorizzato ad applicare la riduzione prevista dal 4° comma dell'art. 2 della L.R. n. 68/99 alle Ditte che ne avranno fatta richiesta e che ne abbiano diritto;
4. **è fatto obbligo** al Comune di reinvestire il capitale di affranco introitato in conseguenza dell'attuazione del presente decreto ai sensi della L.R. n. 25/88 e s.m.i.;
5. **la validità** ed efficacia del presente decreto di legittimazione è espressamente condizionata all'avvenuto pagamento, da parte del beneficiario, di tutte le somme da esso dovute al Comune e dall'espletamento delle necessarie formalità di intestazione. Trascorso il termine perentorio di giorni 180 (centottanta) decorrenti dalla data di comunicazione del presente decreto al beneficiario senza che siano state completate le procedure di pagamento del prezzo e di volturazione e trascrizione presso i competenti registri pubblici, il presente Decreto decadrà automaticamente (per il solo beneficiario inadempiente), ed i beni resteranno nella libera disponibilità del Comune, con ogni conseguenza di reintegra contro il richiedente la legittimazione;
6. **al Comune** è fatto obbligo, trascorso il termine di 180 giorni di cui al precedente n. 5), di trasmettere alla Regione Abruzzo, e per essa al Servizio Affari Dipartimentali, formale comunicazione in ordine all'avvenuto adempimento, o meno, delle condizioni imposte per il

completamento della procedura, e la conseguente trasformazione dei beni di uso civico in beni privati;

7. **di autorizzare** il Dirigente del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, con proprie Determinazioni, a rettificare eventuali errori materiali dovuti da trascrizione di dati personali o catastali ed eventualmente integrare o stralciare particelle richieste in parte, per intero o variate a seguito di accatastamenti e o variazioni catastali derivate da frazionamenti.

Il Presente decreto costituisce titolo esecutivo ai fini della volturazione e trascrizione ed è, come tutti gli atti relativi, esente in modo assoluto da tasse di bollo, registro e altre imposte, ai sensi della legge 01/12/81, n. 692.

Il presente decreto è adottato sulla scorta della documentazione acquisita agli atti e delle dichiarazioni fornite dai soggetti interessati, valutate nella loro oggettiva risultanza documentale. Qualora, successivamente alla sua formalizzazione e messa in esecuzione dovesse risultare, da significative circostanze, fatti o documenti forniti da terzi, la non conformità di cui al presente atto, al modello legale delle condizioni fattuali e giuridiche alla base della positiva conclusione del procedimento di legittimazione verrà avviato, ai sensi di legge, da parte del Servizio Affari Dipartimentali del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca, partecipato procedimento di riesame per l'accertamento della conferma di validità, o invece di annullamento, di esso decreto o parte di esso.

Il Presente decreto è definitivo e contro di esso è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Abruzzo entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni: termini decorrenti dalla data di comunicazione diretta al beneficiario, ove effettuata, o da quella della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

Segue Allegato



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPD028/65 DEL 25/02/2016

DIPARTIMENTO POLITICHE DI SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI
UFFICIO USI CIVICI - VACANTE-

L.R. n. 68/99, artt. 2 e 3. Legittimazione e contestuale affrancazione terre civiche Comune di ORSOGNA (TE). Elenco n. 14 datato 30/09/2015 Rettificato il 25/02/2016

OGGETTO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la Legge 1766/27 nonché il Regolamento di attuazione della stessa n. 332/28;

VISTA la L.R. n. 68/99 ed in particolare gli artt. 2 e 3;

VISTA la L.R. n. 6/2005 ed in particolare l'art. 104;

DATO ATTO che è stata approvata la verifica demaniale del Comune di ORSOGNA (CH) con Determinazione Dirigenziale n. DH16/61 Usi Civici del 10/02/2003;

ACQUISITE agli atti di questo Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio le richieste di legittimazione e contestuale affrancazione avanzate dagli aventi diritto;

CONSIDERATO che i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione dalle varie Ditte ricadono in P.R.G. in Zona Agricola e sono utilizzati a coltura agraria come auto dichiarato dai possessori;

VISTO l'allegato "A" Elenco n. 14 datato 30/09/2015 Rettificato il 25/02/2016, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, dal quale si evincono le ditte nonché i terreni richiesti per la legittimazione e contestuale affrancazione, il canone annuo di concessione e il capitale di affranco;

DATO ATTO che con la nota prot. 361 datata 14/01/2016 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di ORSOGNA (CH) restituisce gli atti istruttori, debitamente timbrati, con la certificazione di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e senza che siano pervenute opposizioni;

RITENUTO, pertanto, di poter provvedere ad esprimere parere favorevole alla concessione dell'istituto della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche a favore delle Ditte riportate nell'allegato "A" Elenco n. 14 datato 30/09/2015 Rettificato il 25/02/2016 in quanto ricorrono le condizioni previste dalle norme vigenti in materia di usi civici;

VISTA la L.R. n. 77/99 ed in particolare l'art. 5;

DATO ATTO che con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/1999 sono state individuate le competenze amministrative del Dirigente del Servizio Politiche Forestali Demanio Civico e Armentizio in materia di usi civici;

Il Tecnico incaricato

(Arch. Nicolangelo ZIZZI)
Nicolangelo Zizzi

Il Responsabile dell'Ufficio

vacat

Il Dirigente del Servizio

Dott. ssa Maria Antonietta Fusco

Maria Antonietta Fusco

RILEVATO che ai provvedimenti di legittimazione provvede il Presidente della Giunta Regionale, con proprio decreto, previa conforme Determinazione di questo Servizio:

D E T E R M I N A

- 1) di approvare la concessione della legittimazione e contestuale affrancazione di terre civiche site nel Comune di ORSOGNA (CH) in catasto come riportato nell'allegato "A" Elenco n. 14 datato 30/09/2015 Rettificato il 25/02/2016 formato da n. 2 facciate, a favore di n. 5 Ditte, ai sensi degli artt. 2 e 3 della L.R. n. 68/99 e successive modifiche e integrazioni e 9 e 10 della Legge 1766/27;
- 2) di fare obbligo al Comune di ORSOGNA (CH) a riscuotere i canoni di concessione nonché effettuare l'affrancazione del canone secondo quanto indicato nell'allegato "A" Elenco n. 14 datato 30/09/2015 Rettificato il 25/02/2016 allegato alla presente Determinazione, da pagarsi annualmente entro il 31 Agosto di ogni anno- nonché 10 annualità pregresse e che le spese relative alla voltura catastale nonché alla trascrizione sono a totale carico delle Ditte riportate nel più volte citato allegato "A" Elenco n. 14

Di dare atto che la presente Determinazione sarà inviata al Presidente della Giunta Regionale per la formalizzazione del relativo provvedimento di legittimazione, ai sensi dell'art. 3/1° comma della L.R. n. 68/99 modificato con l'art. 104 della L.R. n. 6/2005 nonché della deliberazione della Giunta Regionale n. 2199 del 15/10/99.

Ufficio Regionale Provinciale
 Servizio Terza e Terza
 La presente copia con il visto di
 n. 2 fascicolo, è conservata
 all'originale custodito presso questo
 Servizio.
 Pescara, il 14/11/2016
 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO



ALLEGATO "A" - ELENCO N.14

REGIONE ABRUZZO

DIREZIONE POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
 SERVIZIO AFFARI DIPARTIMENTALI
 ART. 9 L. 1766/27 - L.R. 68/99 ART. 2

N. d'ordine	DITTA; NOME E INDIRIZZO	Data e Luogo di nascita	Comuna	Dati catastali			Valore del fondo senza migliore	Canone annuo 3%	10 annualità progressive	Totale da pagare	Eventuale affiancamento del canone somma da pagare
				Foglio	Particella	Superficie					
1-292/15	DE CAMILLIS ANNARITA VIA TRIPOLI 43 66026 ORTONA (CH)	04/02/1988 GUARDIAGRELE(CH)	ORSOGNA	7	600	0,75,00	1.050,00	31,50	315,00	348,50	1.050,00
					603	0,00,30	4,20	0,13	1,26	1,39	4,20
					609	0,00,10	1,40	0,04	0,42	0,46	1,40
			TOTALE			0,75,40	1.055,60	31,67	316,68	348,35	1.055,60
2-292/15	AURITI MADDALENA MEREU ALESSANDRO MEREU DANIELE MEREU LISA VIA G.MAGNO N. 2 66036 ORSOVNA (CH)	22/07/1946 ORSOVNA (CH) 23/01/1979 GUARDIAGRELE(CH) 17/11/1972 PARIGI 23/03/1990 GUARDIAGRELE(CH)	ORSOGNA	5	4055	0,17,37	243,18	7,30	72,95	80,25	243,18
					4056	0,00,43	6,02	0,18	1,81	1,99	6,02
			TOTALE			0,17,80	249,20	7,48	74,76	82,24	249,20
3-292/15	CROGNALE MARISA VIA ADRIATICO VICO 2 N.5 66036 ORSOVNA (CH)	11/02/1984 LANCIANO (CH)	ORSOGNA	15	103	0,38,20	534,60	16,04	160,44	176,48	534,60
					111	0,23,50	329,00	9,87	98,70	108,57	329,00
					184	0,05,80	95,20	2,86	28,56	31,42	95,20
					185	0,05,30	88,20	2,65	26,46	29,11	88,20
					186	0,08,30	130,20	3,91	39,06	42,97	130,20
					222	0,14,70	205,60	6,17	61,74	67,91	205,60
			TOTALE			0,88,80	1.353,20	41,50	414,96	456,46	1.353,20
4-292/15	DI CARLO ALBERTO VIA LOC. CARLONI N.64 66030 ARIELLI (CH)	25/09/1967 ORTONA (CH)	ORSOGNA	15	36	0,26,90	376,60	11,30	112,98	124,28	376,60
					37	0,27,90	390,60	11,72	117,18	128,90	390,60
					15	38	0,60,10	841,40	25,24	252,42	841,40
					15	40	0,34,20	478,80	14,36	143,64	478,80
					15	41	0,76,70	1.073,80	32,21	322,14	1.073,80
					15	52	0,73,40	1.027,60	30,83	308,28	1.027,60
					15	53	0,09,00	116,00	3,78	37,80	116,00
					15	54	0,46,70	653,60	19,61	196,14	653,60
					15	55	0,15,80	221,20	6,94	69,36	221,20
					15	56	0,89,60	1.394,40	41,83	418,32	1.394,40
					81	0,07,00	98,00	2,94	29,40	32,34	98,00
					83	0,37,00	518,00	15,54	155,40	170,94	518,00
					96	0,10,60	148,40	4,45	44,52	48,97	148,40

5.292/15	DI CAMPLI FINORE PIERINO C. DA NASUTI 188 66034 LANCIANO (CH)	15/02/1935 LANCIANO (CH)	15	155	0,3120	438,80	13,10	131,04	144,14	436,80
			15	173	0,3160	442,40	13,27	132,72	145,99	442,40
			15	201	0,0170	23,80	0,711	7,14	7,85	23,80
			15	202	0,0150	21,00	0,83	6,30	6,93	21,00
			15	203	0,0350	49,00	1,47	14,70	16,17	49,00
			15	204	0,0740	103,60	3,11	31,08	34,19	103,60
			15	205	0,2130	298,20	8,95	89,48	98,41	298,20
			15	206	0,2320	324,80	9,74	97,44	107,18	324,80
			15	207	0,1080	151,20	4,54	45,36	49,90	151,20
			15	208	0,1240	173,60	5,21	52,08	57,29	173,60
			15	209	0,1320	184,80	5,64	55,44	60,98	184,80
			15	210	0,2160	302,40	9,07	90,72	99,79	302,40
			15	215	0,1580	221,20	6,84	66,36	73,00	221,20
			15	226	0,3710	518,40	15,58	155,82	171,40	518,40
			15	246	0,9590	1.337,00	40,11	401,10	441,21	1.337,00
			15	247	0,4130	578,20	17,85	173,45	180,81	578,20
			15	255	0,1570	219,80	6,59	65,94	72,53	219,80
		TOTALE			9,0570	12.733,80	382,07	3.820,74	4.202,81	12.733,80
		ORSOGNA	16	280	0,1180	165,20	4,86	49,86	54,52	165,20
		TOTALE		282	0,1480	207,20	8,22	82,16	88,38	207,20
		TOTALE			0,2860	372,40	11,17	111,72	122,89	372,40

Pescara LI 30/09/2015
Rettificato il 25/02/2016

IL TECNICO INCARICATO
Arch. Nicolangelo ZIZZI
Nicolangelo Zizzi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Antonietta Fusco)
Maria Antonietta Fusco



GIUNTA MUNICIPALE Pescara (CH)
Servizio Urbanistica e Pubblica Istruzione
In presenza degli assessori: ...
R. ...
Servizio Urbanistica e Pubblica Istruzione
Pescara, li 10/3/2016
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

DECRETO 24.03.2016, N. 28

Nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., "Riordinamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura", come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, ed in particolare l'art. 12, concernente la costituzione del Consiglio camerale;

VISTO il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011, n. 156 "Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23";

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 18 del 2 Febbraio 2016 avente per oggetto: "Determinazione del numero di rappresentanti nel Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, L. n. 580/93 e s.m.i.", con il quale sono stati attribuiti, alle organizzazioni che hanno concorso, i seggi per la ricostituzione del Consiglio camerale di L'Aquila;

DATO ATTO che il suddetto Decreto è stato notificato a tutte le organizzazioni che hanno concorso per la ripartizione dei seggi e che le organizzazioni, o loro raggruppamenti, aventi diritto ad essere rappresentati nel citato Consiglio camerale hanno provveduto a trasmettere in base all'art. 10 del D.M. 156/2011, le designazioni di propria competenza e la documentazione necessaria per l'accertamento del possesso dei requisiti personali di cui al comma 1 dell'art. 13 della legge 580/93, nonché della loro disponibilità alla nomina oltre che dell'inesistenza delle cause ostative di cui al comma 2 dello stesso art. 13 della legge 580/93;

ACQUISITA la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, (art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445), relativa alla insussistenza di cause di inconfirmità ed incompatibilità degli

incarichi, di cui al D. Lgs 8 Aprile 2013 n. 39 e D.L. 24 Giugno 2014 n. 90, trasmessa dai designati;

DATO ATTO altresì, che l'Ufficio Semplificazione oneri amministrativi alle imprese -SUAP del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti ha provveduto all'esame della documentazione presentata e che la stessa, ritenuta idonea, risulta depositata presso lo stesso Ufficio;

ACCERTATO, come previsto dall'art. 10 del D.M. n. 156/2011 soprarichiamato, che i designati sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 della legge 580/93;

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila;

ACQUISITO il parere favorevole sulla regolarità e correttezza amministrativa del presente atto espresso dal Dirigente del Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti con la firma in calce;

DECRETA

1. **di prendere atto** delle designazioni inviate da ciascuna organizzazione imprenditoriale, organizzazione sindacale e associazione dei consumatori, o loro raggruppamenti e dal Presidente della Consulta delle Professioni;
2. **di nominare**, quali componenti del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di L'Aquila, designati come da prospetto che segue, i signori:

Settore	In rappresentanza di	Designato	nato a	il
AGRICOLTURA 2	Apparentamento CIA COLDIRETTI	1. VOLPONE Massimiliano 2. RUBEI Filippo	Collecorvino (PE) Amatrice (RI)	25/08/1960 31/01/1983
ARTIGIANATO 3	Apparentamento CONFARTIGIANATO CNA AVEZZANO CNA L'AQUILA CONFESERCENTI	1. ANGELONE Lorenzo 2. COMPAGNO Claudia 3. STRINGINI Giorgio	Perne (PE) Tagliacozzo (AQ) L'Aquila	13/07/1958 12/01/1986 28/11/1970
INDUSTRIA 4	Apparentamento ANCE CONFINDUSTRIA APIINDUSTRIA	1. FRATTALE Giovanni 2. FRACASSI Marco 3. MORGA Paola 1. MARI FIANMA Massimiliano	Pizzoli (AQ) Avezzano (AQ) Avezzano (AQ) L'Aquila	28/07/1949 29/01/1972 29/04/1967 27/11/1967
COMMERCIO 4	Apparentamento CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI CONFINDUSTRIA FIT	1. VENDITTI Domenico 2. CAPRETTI Alberto 3. DELL'OLIO Gabriella 4. DONATELLI Roberto	Spsichingen (D) L'Aquila Avezzano (AQ) Avezzano (AQ)	25/06/1969 27/08/1961 06/08/1959 10/02/1950
COOPERATIVE 1	Apparentamento AGCI CONFCOOPERATIVE LEGACOOP	1. DEL CORVO Antonio	Celano (AQ)	20/08/1959
TURISMO 2	Apparentamento CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI CONFINDUSTRIA	1. ARDINGO Maurizio 2. QUAIANNI Mara	Amatrice (RI) L'Aquila	03/11/1982 23/10/1953
TRASPORTI E SPEDIZIONI 1	Apparentamento CONFCOMMERCIO CONFINDUSTRIA	1. IMPERATORE Carlo	Sulmona (AQ)	04/11/1959
CREDITO, ASSICURAZIONI SERVIZI IMPRESE 3	Apparentamento ABI ANIA Apparentamento CONFCOMMERCIO CONFESERCENTI CONFINDUSTRIA	1. SERAFINI Guido 1. CARDUCCI Mimmo 2. SANTILLI Lorenzo	Atessa (CH) L'Aquila L'Aquila	18/08/1958 23/11/1972 13/07/1958
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI 1	Apparentamento CGIL CISL	1. BENEDETTI Federica	L'Aquila	24/01/1975

TUTELA INTERESSI CONSUMATORI E UTENTI 1	ADICONSUM	1. FERRONI Maurizio	L'Aquila	06/04/1959
ORDINI PROFESSIONALI	CONSULTA	1. PERETTI Carlo	L'Aquila	25/05/1963

3. **di dare mandato** al Servizio Competitività e Attrazione degli Investimenti di:
- notificare il presente decreto a tutti i nominati, alle organizzazioni imprenditoriali e sindacali ed alle Associazioni che hanno partecipato al procedimento, al Ministero dello Sviluppo Economico ed alla Camera di Commercio di L'Aquila;
 - stabilire con lo stesso atto di notifica, ai sensi dell'art. 10 c. 4 del D.M. 04/08/2011 n. 156, la data dell'insediamento del nuovo Consiglio Camerale con all'o.d.g. della seduta, la nomina del Presidente;
 - pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

**PRESIDENTE DELLA REGIONE ABRUZZO
IN QUALITA' DI COMMISSARIO AD ACTA
(Deliberazione del Consiglio dei Ministri del
23/07/2014)**

DECRETO 22.03.2016 N. 27

Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo svolgimento delle attività operative del Centro Regionale Trapianti (c.r.t.) di cui all'art 10 comma 6 della legge 91/99.

IL COMMISSARIO AD ACTA

Omissis

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa che integralmente si richiamano

- di approvare** lo schema di convenzione avente ad oggetto l'Accordo di collaborazione tra la Regione Abruzzo e la Regione Molise per lo svolgimento delle attività operative del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.) di cui all'art 10 comma 6 della legge 91/99 allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato A);

- di precisare** che la predetta convenzione ha durata quinquennale a partire dalla data di sottoscrizione della stessa e regolamenta le attività svolte successivamente alla data di sottoscrizione;
- di dare atto** che la predetta convenzione sarà sottoscritta per la Regione Abruzzo dal Commissario ad Acta, per la ASL Avezzano - Sulmona - L'Aquila dal Direttore Generale e per la Regione Molise dal Commissario ad Acta;
- di precisare** che l'attuazione della convenzione non comporta costi aggiuntivi per la Regione Abruzzo;
- di trasmettere** il presente atto al Tavolo di monitoraggio del Piano di Risanamento del Sistema Sanitario Regionale, costituito dal Ministero della Salute e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la dovuta validazione;
- di trasmettere** il presente provvedimento alla Regione Molise, nonché al Coordinatore Regionale del Centro Regionale Trapianti (C.R.T.) e al Direttore Generale della ASL Avezzano-Sulmona-L'Aquila;
- di pubblicare** il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

IL COMMISSARIO AD ACTA
Dott. Luciano D'Alfonso

COMMISSIONI CONSILIARI

Omissis

MOZIONI

MOZIONE 08.03.2016 N. 2

"Mozione in sostegno al comparto degli operatori balneari marittimi".

**LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE
IN SEDUTA CONGIUNTA CON
LA TERZA COMMISSIONE CONSILIARE**

VISTA la Mozione n. 2 del 8.3.2016, a firma del Consigliere Monticelli recante: "Mozione in sostegno al comparto degli operatori balneari marittimi";

UDITA l'illustrazione del Consigliere Monticelli;

UDITI gli interventi dei Consiglieri Sospiri, Di Dalmazio, Gatti e Mercante;

VISTO l'art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive

PREMESSO che:

- gli stabilimenti balneari costituiscono un'importante realtà del sistema turistico abruzzese, sono costituiti in buona parte da imprese di tipo familiare che negli anni hanno effettuato consistenti investimenti per offrire servizi migliori, contribuendo ad innalzare la qualità dell'intero comparto e dando un contributo irrinunciabile all'economia della costa abruzzese;
- il tema delle concessioni demaniali marittime rappresenta un tema sensibile per il comparto degli operatori balneari ed è soggetto da tempo ad una situazione di profonda incertezza normativa venutasi a creare con la Direttiva 2006/123/CE, la cosiddetta Direttiva Bolkestein, recepita dall'Italia mediante il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; tale direttiva stabilisce che dal 1 gennaio 2016, le concessioni demaniali non potranno più essere rinnovate automaticamente (non valendo più il diritto di insistenza) ma dovranno essere oggetto di un bando con procedura di evidenza pubblica alla scadenza temporale di ogni concessione;
- per consentire al legislatore nazionale di intervenire in modo organico sulla disciplina del settore, il decreto legislativo 179/2012, con l'articolo 34-duodecies, ha portato fino al 31 dicembre 2020 le concessioni che scadevano il 31 dicembre 2012 e che erano già state prorogate una prima volta al 31 dicembre 2015;

TENUTO CONTO che le sentenze n. 2401 del 26 settembre 2014 del Tar Lombardia e n. 224

del 28 gennaio 2015 del TAR Sardegna si sono pronunciate in merito alle concessioni demaniali marittime a uso turistico-ricreativo, cioè quelle su cui sorgono le imprese balneari, richiedendo il parere pregiudiziale alla Corte di giustizia Ue; in particolare tali sentenze hanno contestato le proroghe concesse dal legislatore nazionale (la prima al 2015, la successiva al 2020) in quanto non compatibili con la normativa comunitaria, avendo impedito di indire le evidenze pubbliche come invece prevedrebbe la Direttiva Bolkestein;

RILEVATO che:

- la Corte di giustizia europea ha fissato per il 3 dicembre 2015 l'udienza dibattimentale sulle domande pregiudiziali, e che tale udienza potrebbe segnare un momento decisivo per il futuro del comparto degli operatori balneari che vede circa 30 mila piccole imprese in tutto il territorio nazionale;
- in particolare, la Corte di giustizia sarà chiamata ad esaminare i seguenti punti: se le concessioni di beni demaniali sono assimilabili alle autorizzazioni di cui alla Direttiva Bolkestein; se i beni demaniali sono risorse rare ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva citata; se la proroga della durata delle concessioni demaniali al 2015/2020 costituisce una restrizione alla libertà di stabilimento;

RICORDATO che:

- la Conferenza delle Regioni e delle province autonome si è espressa, il 26 marzo u.s., in merito al riordino della legislazione relativa alle concessioni demaniali marittime e più specificatamente sul tema delle proroghe dichiarandosi al fianco degli operatori balneari in relazione a quanto richiesto alla Corte di Giustizia europea sulla validità della proroga al 31 dicembre 2020;
- contestualmente, la Conferenza delle Regioni ha avanzato in quella sede tre proposte:
 - * convocare un tavolo di confronto con il Governo e gli Enti locali per trovare una sinergia tra le diverse istituzioni;
 - * fare chiarezza con la Commissione europea sulla possibilità di un regime transitorio delle attuali concessioni demaniali marittime, dato che in altri

Paesi dell'Unione risulterebbero essere state prolungate da 75, 50 o 30 anni a seconda della tipologia (Spagna), oppure sarebbero state mantenute forme di preferenza per il concessionario uscente (Portogallo);

* confermare la possibilità di attivare un "doppio binario" che distingua le concessioni attualmente in vigore (consentendo una proroga di lunga durata) da quelle nuove (sulle quali applicare subito procedure di evidenza pubblica);

- l'attività del Governo si è concentrata negli ultimi mesi a predisporre un provvedimento di riordino complessivo della disciplina legislativa in materia di concessione del demanio marittimo ed ha, nel contempo, avviato una trattativa con l'Unione europea al fine di garantire la tutela della realtà produttiva balneare italiana, anche attraverso l'ipotesi di un regime transitorio come congrua proroga delle concessioni demaniali;
- il giorno 4 agosto u. s., presso la sala D'Annunzio del Consiglio Regionale in L'Aquila, la Quarta Commissione consiliare permanente "Commissione per le politiche europee, internazionali, per i programmi della Commissione europea e per la partecipazione ai processi normativi dell'Unione Europea si è riunita per dibattere su "Concessioni demaniali marittime e diritto europeo: il punto della situazione e possibili sviluppi", ha ricevuto rappresentanti delle Associazioni di categoria e ha convenuto all'unanimità dei presenti sull'opportunità di sottoporre al Consiglio Regionale una risoluzione sull'argomento trattato;

RITENUTO che:

- come dichiarato da tutte le Associazioni di categoria, l'imminente pronunciamento della Corte di giustizia europea, qualora mettesse in discussione la validità della proroga delle concessioni al 2020, comporterebbe un ulteriore duro colpo ad un settore produttivo composto da piccole aziende di tipo familiare, che hanno sostenuto ingenti investimenti negli anni e che rappresenta un elemento determinante dell'economia

della costa abruzzese nel settore turistico;

- è inoltre opportuno intervenire, così come richiesto dalle stesse associazioni di categoria in sede di confronto sull'ultima Legge di Stabilità, sul tema della equità dei canoni demaniali per tutti gli operatori, risolvendo l'annosa ed insostenibile situazione dei concessionari pertinenziali, nonché predisporre un provvedimento che confermi la proroga delle concessioni demaniali fino a un termine anche più lontano del 2020, in modo da tutelare gli investimenti realizzati nel settore e tutelando il comparto economico interessato;

CONSIDERATO che:

- gli operatori balneari e gli stabilimenti presenti in Abruzzo sono una realtà economica, sociale ed imprenditoriale fondamentale per il sistema turistico della costa che merita di essere tutelato da una forte incertezza normativa e da una sentenza della Corte di giustizia europea che potrebbe aprire scenari alquanto complessi, con il rischio di vanificare gli investimenti portati avanti dalle imprese del settore;
- sia comunque opportuno continuare a chiedere una revisione della Direttiva Bolkestein per le aree demaniali marittime con finalità di turismo balneare a vantaggio di una nuova normativa che, pur riconoscendo il principio della concorrenza, salvaguardi le specificità del settore e tuteli gli attuali esercenti negli investimenti effettuati preservando, a beneficio degli utenti, l'esperienza professionale e le competenze maturate;

Tutto ciò premesso

ESPRIME

pieno sostegno al comparto balneare marittimo in relazione alla nota vicenda delle concessioni demaniali illustrata in narrativa e che da tempo tiene l'intero settore in un clima di incertezza estremamente dannoso per le imprese balneari e per lo sviluppo dell'intera economia turistica costiera;

AUSPICA

che, in seguito al prossimo pronunciamento della Corte di giustizia europea, si possa finalmente delineare una situazione di regole certe e tali da permettere a tutte le imprese balneari di svolgere la loro attività con la garanzia di vedere preservati gli investimenti effettuati, salvaguardate le esperienze professionali e le competenze maturate negli anni, a tutela di un settore che costituisce una realtà economica, sociale ed imprenditoriale fondamentale per l'intera economia regionale;

SI IMPEGNA

a seguire con la massima attenzione lo sviluppo della vicenda e delle prospettive dell'intero comparto balneare marittimo mediante i lavori delle Commissioni permanenti competenti, anche ai fini dell'elaborazione delle opportune previsioni, da inserire negli strumenti di programmazione, finalizzate al rafforzamento delle dinamiche di sviluppo della costa.

RISOLUZIONI

COMMISSIONE CONSILIARE*Omissis*

RISOLUZIONE 08.03.2016 N. 1

“Risoluzione in sostegno alle imprese balneari della Regione Abruzzo”.

LA QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE

VISTA la Risoluzione n. 1 del 8.3.2016 a firma dei Consiglieri Sospiri, D'Ignazio, Gatti, Chiodi e Di Dalmazio recante: “Risoluzione in sostegno alle imprese balneari della Regione Abruzzo”;

UDITA l'illustrazione del Consigliere Sospiri;

UDITI gli interventi del Presidente e del Consigliere Paolini;

VISTO l'Art. 158 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale;

All'unanimità dei Consiglieri presenti

L'APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive

PREMESSO che:

- Il Consiglio regionale, riprendendo l'iniziativa proposta nella Regione Marche tesa a "scongiorare" le evidenze pubbliche delle imprese balneari e l'aumento dei canoni demaniali, ha approvato una risoluzione che impegna il Presidente e la Giunta regionale a verificare la veridicità delle informazioni circa il disegno di legge sulle aste per le concessioni demaniali e l'aumento dei canoni demaniali, ed a mettere in atto tutte le azioni politico-istituzionali;
- Il tema delle concessioni demaniali marittime rappresenta un tema sensibile che vive di profonda incertezza normativa a seguito della Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein), recepita dal Governo italiano tramite il D.Lgs. 26 marzo 2010, n°59;
- Gli stabilimenti balneari costituiscono una importante realtà del sistema turistico della Regione Abruzzo rappresentando una realtà economica, sociale ed imprenditoriale fondamentale;

CONSIDERATO che:

- da quanto si apprende da organi di stampa del settore, in particolare dal sito MondoBalneare.com, il Governo sta lavorando a una bozza di disegno di legge di riordino del demanio marittimo che prevede le aste per le concessioni in essere e l'aumento spropositato dei canoni demaniali;

VISTO che:

- per gli operatori del settore balneare della nostra regione il disegno di legge di riordino del demanio marittimo costituirebbe un grave danno economico e sociale, così come per l'indotto del settore balneare, e nello specifico per le aziende di produzione dei prodotti per la balneazione, che sta vivendo una profonda crisi derivante dai mancati investimenti delle imprese balneari vista l'incertezza della titolarità delle concessioni;
- una situazione tale distruggerebbe un'eccellenza del turismo mondiale in

nome della burocrazia europea e delle multinazionali che ne trarrebbero vantaggio, mettendo a serio rischio il futuro di migliaia di aziende e di posti di lavoro, e rispetto alla quale nessuna soluzione è stata individuata dagli enti preposti a tutela delle imprese italiane e nello specifico abruzzesi;

RITENUTO che:

- L'imminente pronunciamento della Corte di Giustizia Europea, qualora mettesse in discussione la validità delle proroghe delle concessioni al 2020, comporterebbe un ulteriore danno al settore balneare della nostra Regione;
- La Corte di Giustizia sarà chiamata a pronunciarsi sulla proroga della durata delle concessioni demaniali;

Per tutto ciò premesso

ESPRIME

Pieno sostegno al comparto balneare marittimo per le vicende elencate in narrativa

IMPEGNA

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

- **a convocare** urgentemente un tavolo tecnico con le associazioni di categoria del settore balneare;
- **a favorire** PRIMA del prossimo pronunciamento della Corte di Giustizia Europea una Legge di riordino del settore, in attesa della riforma del demanio;
- **a mettere in atto** tutte le azioni politico-istituzionali con il Governo nazionale affinché chieda una revisione della Direttiva Bolkestein a vantaggio di una nuova direttiva che, pur riconoscendo il principio della concorrenza, salvaguardi le specificità del settore e tuteli gli attuali esercenti negli investimenti, preservando l'esperienza professionale e le competenze maturate.

COMMISSIONE CONSILIARE

Omissis

RISOLUZIONE 03.03.2016 N. 8

Ospedale “San Pio da Pietralcina” Vasto – presenza di ratti nell’area del centro dialisi.

LA QUINTA COMMISSIONE CONSILIARE

VISTA la risoluzione n. 8 del 3 marzo 2016 a firma dei Consiglieri Smargiassi e Olivieri recante: “Ospedale “San Pio da Pietralcina” Vasto – presenza di ratti nell’area del centro dialisi.

UDITA l’illustrazione del Consigliere Smargiassi;

VISTO l’Art. 158 del Regolamento interno dei lavori del Consiglio Regionale;

A maggioranza dei Consiglieri presenti

L’APPROVA

Nel testo che di seguito si trascrive:

PREMESSO che

- nella giornata di ieri alcuni pazienti del centro dialisi hanno segnalato la presenza di ratti all’interno della sala d’aspetto del reparto;
- l’episodio, peraltro, era stato segnalato anche nel passato dai degenti ospitati nella struttura senza trovare evidentemente soluzione;
- attualmente sono circa venti gli emodializzati in attesa di trapianto che frequentano giornalmente il reparto;
- è ipotizzabile che il problema nasca dal fatto che le porte della sala d’attesa del reparto, che di fatto è strutturato in un corridoio d’ingresso alla struttura, vengono spesso lasciate aperte;

EVIDENZIATO che:

- ai problemi sanitari che una tale situazione è in grado di comportare per i degenti della struttura vanno affiancati le criticità di carattere economico (si ricorda come i ratti siano in grado di danneggiare i cavi elettrici con la conseguenza di provocare corto circuiti in macchinari costosi e di importanza primaria per il paziente) e d’immagine per l’intera struttura ospedaliera di Vasto che, seppur

secondari rispetto alla salute dei cittadini ospitati, vanno comunque evidenziati;

RITENUTO che:

- qualunque siano le ragioni di una tale incredibile ed incresciosa situazione, è necessario ed urgente porre in atto:
 1. le idonee verifiche al fine di accertare che effettivamente i ratti si introducano dall'esterno e che sia scongiurata pertanto la denegata ipotesi che i roditori siano stabilmente all'interno del reparto;
 2. i necessari interventi tecnici per evitare che le porte di accesso restino aperte ed i reparti siano facilmente accessibili ai roditori;
 3. le procedure di disinfestazione qualora l'ambiente risultasse contaminato;

Per tutto quanto sopra

SI IMPEGNA

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
anche nel suo ruolo di Commissario ad Acta,
e/o IL COMPONENTE LA GIUNTA
REGIONALE PREPOSTO:**

1. **qualora ne ricorrano** i presupposti, porre in essere le attività di disinfestazione del reparto dialisi dell'Ospedale San Pio da Pietrelcina, al fine di ripristinare le condizioni di salubrità ed igienicità dei locali;
2. **a porre in atto**, in termini urgenti, tutte le misure necessarie per scongiurare il ripetersi di infiltrazioni di ratti all'interno delle strutture dell'Ospedale San Pio da Pietrelcina.

GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERAZIONE 10.03.2016 N. 154

Documento Tecnico di Accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale 2016. Variazione per reiscrizione di residui passivi perenti.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. **di approvare**, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario 2016 - 2018 di cui alla propria deliberazione approvata in data odierna, le conseguenti variazioni al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario gestionale 2016, come da Prospetti "Situazione variazioni per Macroaggregati" e "Situazione variazione per capitoli", allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **di disporre**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39, comma 16 del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 19, comma 4 della L.R. 6/2016, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo dedicato al Bilancio;
3. **di incaricare** il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture interessate;
4. **di dare atto** che per il presente provvedimento di variazione di bilancio, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.

Segue Allegato

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 154 del 1.0.MAR.2016
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Carlo Massacesi)
 AM. Ruben M. Amis

REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera per Macroaggregati

Pagina 1 di 2

Esecutività: N

Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
			In aumento	In diminuzione	
Delibera: 6666 del 03/03/2016 11:46:18	Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE				
2016	0112104 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		126.662.785,42	421,17	126.663.206,59
	Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		126.662.785,42	421,17	126.663.206,59
	MAgg. 04 Trasferimenti correnti		169.998.250,85	0,00	169.998.250,85
2016	0112205 Miss. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		154.309.188,79	474.400,60	154.783.589,39
	Prog. 12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		154.309.188,79	474.400,60	154.783.589,39
	MAgg. 05 Altre spese in conto capitale		370.997.684,61	91.511,88	371.089.196,49
2016	0601205 Miss. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		2.557.554,14	14.200,00	2.571.754,14
	Prog. 01 Urbanistica e assetto del territorio		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		2.557.554,14	14.200,00	2.571.754,14
	MAgg. 05 Altre spese in conto capitale		2.686.030,13	14.200,00	2.699.230,13
2016	0901204 Miss. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		5.750.000,00	17.106,00	5.767.106,00
	Prog. 01 Difesa del suolo		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		5.750.000,00	17.106,00	5.767.106,00
	MAgg. 04 Altri trasferimenti in conto capitale		13.253.371,67	0,00	13.253.371,67
2016	1101205 Miss. 11 Soccorso civile		13.556.333,60	139.948,62	13.696.282,22
	Prog. 01 Sistema di protezione civile		0,00	0,00	0,00
	Tit. 2 Spese in conto capitale		13.556.333,60	139.948,62	13.696.282,22
	MAgg. 05 Altre spese in conto capitale		17.813.072,85	0,00	17.813.072,85
2016	1301104 Miss. 13 Tutela della salute		2.375.649.377,42	31.000.000,00	2.406.649.377,42
	Prog. 01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia del LEA		0,00	0,00	0,00
	Tit. 1 Spese correnti		2.375.649.377,42	31.000.000,00	2.406.649.377,42
	MAgg. 04 Trasferimenti correnti		2.375.649.377,42	31.000.000,00	2.406.649.377,42
2016	200111C Miss. 20 Fondi da ripartire		2.759.297.495,81	0,00	2.759.297.495,81
	Prog. 01 Fondo di riserva		1.538.517.534,30	0,00	1.538.517.534,30
	Tit. 1 Spese correnti		1.538.517.534,30	0,00	1.538.517.534,30
	MAgg. 10 Altre spese correnti		150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
Totale Delibera: 6666 del 03/03/2016 11:46:18	Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE		4.217.002.773,67	31.646.078,39	4.217.002.773,67
	Fondo		0,00	0,00	0,00
	Stanziam. 4.217.002.773,67		31.646.078,39	31.646.078,39	4.217.002.773,67
	Cassa		3.484.155.945,92	105.711,88	3.484.155.945,92

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Riepilogo Entrata - Spesa

Pagina 2 di 2

Entrata (E)	Variazioni			Saldo (A-D)
	In aumento (A)	In diminuzione (D)		
Totale Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Previsione	31.646.078,39	31.646.078,39	31.646.078,39	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	31.646.078,39	31.646.078,39	31.646.078,39	0,00
Totale Cassa	105.711,88	105.711,88	105.711,88	0,00
Totale Previsione	-31.646.078,39	-31.646.078,39	-31.646.078,39	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	-31.646.078,39	-31.646.078,39	-31.646.078,39	0,00
Totale Cassa	-105.711,88	-105.711,88	-105.711,88	0,00
Totale di quadratura (E-S)				0,00

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 154 del 10 MAR 2016
 IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
 (Dott. Carlo Massacesi)
Am. Antonio de Amicis

REGIONE ABRUZZO
 (Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica



Pagina 1 di 3

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Descrizione	Esec.	C. Resp.	Voce di bilancio		Variazioni		Risultante
						Delibera: 6666 del 03/03/2016 11:46:18 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE	Attualizzazione DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA A STATO	In aumento	In diminuzione	
2016	12410	1	0112205	N	DPA012	Attualizzazione DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA A STATO	0,00	213.480,27	0,00	213.480,27
						Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
						Stanziamiento	0,00	213.480,27	0,00	213.480,27
2016	12411	1	0112205	N	DPA012	ATTUAZIONE DOCUP ABRUZZO 2000-2006 (OBIETTIVO 2) QUOTA U.E.	2.943.308,35	0,00	0,00	2.943.308,35
						Fondo	0,00	169.408,45	0,00	169.408,45
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12490	1	0112205	N	DPA012	ONERI PER INTERVENTI DI COFINANZIAMENTO DI PROGRAMMI COMUNITARI E NAZIONALI E DI INTERVENTI DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA	1.991.048,58	0,00	0,00	1.991.048,58
						Fondo	0,00	91.511,88	0,00	91.511,88
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	81500	1	1301104	N	DPF012	QUOTA DEL FONDO SANITARIO NAZIONALE DI PARTE CORRENTE - D.LGS. 30.12.1992, N. 502 E D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 112 IN MATERIA DI SALUTE E SANITA' VETERI	175.325,12	91.511,88	0,00	91.511,88
						Fondo	0,00	31.000.000,00	0,00	31.000.000,00
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	91502	1	0112104	N	DPE011	INTERVENTI NEL CAMPO DELLO SPORT - L.R. 7.3.2000 N. 20.	2.618.446.680,54	0,00	0,00	2.618.446.680,54
						Fondo	0,00	421,17	0,00	421,17
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152108	1	0901204	N	DPC	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETO IDRICO E IDROGEOLOGICO	966.809,69	0,00	0,00	966.809,69
						Fondo	0,00	17.108,00	0,00	17.108,00
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152187	1	1101205	N	DPC	FINANZIAMENTO STATALE PER IL FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE ART.138, COMMA 16, L.388/2000	12.687.958,65	0,00	0,00	12.687.958,65
						Fondo	0,00	129.288,45	0,00	129.288,45
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152188	1	1101205	N	DPC	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - L.R. N.58/1989, N.73/1989, N.25/1991N.76/1991, N.47/1992, N.72/1993 E N.77/1999	318.947,11	0,00	0,00	318.947,11
						Fondo	0,00	10.660,17	0,00	10.660,17
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	152300	1	0801205	N	DPC022	CONTRIBUTI AI PICCOLI COMUNI PER INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELL'ANNO 2001 - L.R. 04.10.2001, N.56	587.466,57	0,00	0,00	587.466,57
						Fondo	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00
						Stanziamiento	0,00	0,00	0,00	0,00
						Cassa	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera su capitoli di Spesa - Analitica

Esecutività: N

Anno	Capitolo/Art.	Cod. Bil.	Voce di bilancio Descrizione	Esec.	C. Resp.	Variazioni		Risultante	
						In aumento	In diminuzione		
Delibera: 6666 del 03/03/2016 11:46:18 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE									
2016	321910	1	200111C	N	DPB007	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
						Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00
							108.386.676,67	105.711,88	108.292.964,79
2016	321920	1	200111C	N	DPB007	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
						Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00
							1.710.000,00	116.793,22	1.593.206,78
2016	323700	1	200111C	N	DPB007	Previsione Fondo	0,00	0,00	0,00
						Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00
							106.830.320,00	31.529.285,17	75.301.034,83
Totale delibera: 6666 del 03/03/2016 11:46:18 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE						Previsione Fondo	2.423.270.540,30	31.646.078,39	2.423.270.540,30
						Stanziamiento Cassa	0,00	0,00	0,00
							2.423.270.540,30	31.646.078,39	2.423.270.540,30
							2.746.516.221,28	105.711,88	2.746.516.221,28

Pagina 3 di 3



REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Riepilogo Entrata - Spesa

	Variazioni			Saldo
	In aumento	In diminuzione		
Entrata				
Totale Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa				
Totale Previsione	31.646.078,39	31.646.078,39	31.646.078,39	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	31.646.078,39	31.646.078,39	31.646.078,39	0,00
Totale Cassa	105.711,88	105.711,88	105.711,88	0,00
Totali di quadratura				
Totale Previsione	-31.646.078,39	-31.646.078,39	-31.646.078,39	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	-31.646.078,39	-31.646.078,39	-31.646.078,39	0,00
Totale Cassa	-105.711,88	-105.711,88	-105.711,88	0,00

LA GIUNTA REGIONALE*Omissis*

DELIBERAZIONE 10.03.2016 N. 155

Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2016-2018 per reiscrizione residui passivi perenti-art. 51 comma 2 lett. g del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118.**LA GIUNTA REGIONALE***Omissis***DELIBERA**

1. **di approvare** le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione finanziario 2016-2018, per competenza e cassa, contenute nell'allegato prospetto "Situazione variazioni per atto per Programmi" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **di dare atto** che ai sensi e per gli effetti dei vigenti articoli 10, comma 4 e 51 comma 9 del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i., al tesoriere regionale sarà trasmesso, unito alla presente, il prospetto recante: "Allegato atto di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del Tesoriere", disposto in conformità al modello 8/1 allegato al medesimo decreto;
3. **di riservare** a separato atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 51 comma 7 del D.Lgs. 118/2011, la variazione al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio di previsione gestionale, tenuto conto della variazione al bilancio di previsione finanziario disposta con la presente deliberazione;
4. **di disporre**, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 39, comma 16 del D.lgs. 118/2011 e dell'articolo 19, comma 4 della L.R. 6/2016, la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito Internet della Regione Abruzzo dedicato al Bilancio;
5. **di incaricare** il Servizio Bilancio di effettuare la trasmissione del presente provvedimento alle Strutture interessate;

6. **di dare atto** che per il presente provvedimento di variazione di bilancio, non sussistono i requisiti per la trasmissione dello stesso al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione del parere, così come disposto dall'articolo 21 della L.R. 68/2012.


Segue Allegato

Pagina 1 di 2

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Situazione variazioni per delibera per Programmi

Esecutività: N	Cod. di Bilancio	Descrizione	Voce di bilancio	Variazioni		Risultante
				In aumento	In diminuzione	
	Delibera: 6666 del 03/03/2016 11:46:18 Organo deliberante: GR GIUNTA REGIONALE					
2016	0112	Miss. Prog. 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione		474.821,77	0,00	577.823.883,90
		12 Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		474.821,77	0,00	577.823.883,90
				91.511,88	0,00	1.108.223.428,81
2016	0801	Miss. Prog. 08 Assetto del territorio ed edilizia abitativa		14.200,00	0,00	8.626.752,20
		01 Urbanistica e assetto del territorio		14.200,00	0,00	8.626.752,20
2016	0901	Miss. Prog. 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente		17.108,00	0,00	32.730.272,38
		01 Difesa del suolo		17.108,00	0,00	32.730.272,38
2016	1101	Miss. Prog. 11 Soccorso civile		139.948,82	0,00	58.758.555,39
		01 Sistema di protezione civile		139.948,82	0,00	16.010.400,72
2016	1301	Miss. Prog. 13 Tutela della salute		31.000.000,00	0,00	22.416.384,56
		01 Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA		31.000.000,00	0,00	2.406.649.377,42
2016	2001	Miss. Prog. 20 Fondi da ripartire		31.000.000,00	0,00	2.406.649.377,42
		01 Fondo di riserva		31.000.000,00	0,00	2.759.297.495,81
				31.646.078,39	0,00	1.506.871.455,91
				31.646.078,39	0,00	1.506.871.455,91
				105.711,88	0,00	149.894.288,12
				31.646.078,39	31.646.078,39	4.548.712.142,53
				0,00	0,00	0,00
				31.646.078,39	31.646.078,39	4.548.712.142,53
				105.711,88	105.711,88	4.107.897.006,98



ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. **1.55** del **10 MAR. 2016**
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Carlo Massoceri)
Carlo Massoceri

Pagina 2 di 2

REGIONE ABRUZZO
(Esercizio 2016)

Riepilogo Entrata - Spesa

	Variazioni			Saldo (A-D)
	In aumento (A)	In diminuzione (D)		
Entrata (E)				
Totale Previsione	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Cassa	0,00	0,00	0,00	0,00
Spesa (S)				
Totale Previsione	31.646.078,39	31.646.078,39	31.646.078,39	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	31.646.078,39	31.646.078,39	31.646.078,39	0,00
Totale Cassa	105.711,88	105.711,88	105.711,88	0,00
Totali di quadratura (E-S)				
Totale Previsione	-31.646.078,39	-31.646.078,39	-31.646.078,39	0,00
Totale Fondo	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Stanziamento	-31.646.078,39	-31.646.078,39	-31.646.078,39	0,00
Totale Cassa	-105.711,88	-105.711,88	-105.711,88	0,00



DETERMINAZIONI

DIRETTORIALI

DIPARTIMENTO TRASPORTI, MOBILITA',
TURISMO E CULTURA

DETERMINAZIONE 08.03.2016 N. DPH/12
Sostituzione Presidente e componente Commissione Tecnica - art. 8 Regolamento n. 2/2014 emanato dal Presidente della Giunta regionale per la valutazione delle proposte presentate ai sensi della L.R. n.55/2013 - nominata con determinazione n. DD/245 del 21/10/2014.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Omissis

DETERMINA

Per quanto esposto in narrativa

1. **di sostituire** il dott. Giancarlo Zappacosta con il dott. Francesco Tentarelli, dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali, nella presidenza della Commissione Tecnica per la Valutazione delle proposte presentate ai sensi dell'art. 40 della L.R. n.55/2013 e di integrare la stessa con il nominativo della dott.ssa Teresa Barone, responsabile dell'Agenzia culturale di Avezzano;
2. **di dare atto** che la predetta commissione risulta così composta:
 - Dott. Francesco Tentarelli, presidente;
 - Dott.ssa Gabrielle Mancinelli;
 - Dott.ssa Teresa Barone;
3. **di specificare** che le funzioni della Commissione non comportano oneri a carico del bilancio regionale, esercizio finanziario 2015;
4. **di precisare** che i lavori della medesima saranno espletati durante l'orario di servizio;
5. **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul BURAT della Regione Abruzzo e nella sezione

“Avvisi” del Sito Istituzionale della Regione Abruzzo e del Portale Cultura.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

F.F.

Avv. Cristina Gerardis

DIRIGENZIALI

DIPARTIMENTO OPERE PUBBLICHE,
GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE
AMBIENTALI
*SERVIZIO POLITICA ENERGETICA, QUALITÀ
DELL'ARIA E SINA*

PROVVEDIMENTO AIA 18.03.2016 N.
DPC025/35

Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. - Autorizzazione Integrata Ambientale. Rettifica e aggiornamento AIA n. 260/21 del 25/05/15. DITTA: SAPA Buildex Atessa Spa Sede impianto: Contrada Saletti, Zona Industriale Atessa (CH). Attività svolta: Fonderia per fusione di Alluminio Codice IPPC: 2.5 b) “Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia), con una capacità di fusione superiore a 4 tonnellate al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 tonnellate al giorno per tutti gli altri metalli”.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

(DGR 469 del 24.06.15)

Omissis

DETERMINA

Art. 1

di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 260/21 del 25/05/15 rilasciata alla Ditta SAPA Buildex Atessa SPA nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, assunta al protocollo regionale n 1497 del 20 febbraio 2006, relativa alla Fonderia per fusione di Alluminio sito in Contrada Saletti, Zona Industriale, Atessa (CH).

Art. 2

il presente provvedimento decorre dalla data di comunicazione del presente provvedimento

alla Ditta. Decorsi 15 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento senza che sia stata possibile la consegna a mano, si procederà alla notifica dello stesso al Gestore via posta elettronica certificata.

In tal caso il provvedimento decorre dalla data di ricezione dello stesso da parte del destinatario.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott.ssa Iris Flacco

SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE 18.03.2016 N. DPC026/39
D.Lgs: 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007, n. 45 e s.m.i. - DGR n. 137 del 03/03/2014 avente per oggetto: "D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 e s.m.i. - L.R. 19/12/2007 n. 45 e s.m.i.- DGR n. 1529 del 27/12/2006 - DGR 777 del 11/10/2010 - Anagrafe regionale dei siti a rischio potenziale - Aggiornamento". Sito discarica pubblica dismessa ubicata in loc. "Malvò" nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH), Scheda ARTA VS220017. Esclusione dall'anagrafe regionale dei siti a rischio di potenziale inquinamento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui di seguito si intendono integralmente riportate e trascritte,

- di prendere atto** del parere tecnico conclusivo dell'ARTA Abruzzo, di cui alla nota prot.n. RA/58293 del 17/03/2016, riferito al sito della discarica pubblica dismessa ubicato in località "Malvò", nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH), scheda ARTA VS220017, nel quale si dichiara che: "omissis .. l'attività di bonifica svolta nel sito possa ritenersi positivamente conclusa. .. omissis";
- di escludere** a seguito delle procedure tecnico-amministrative attuate, dall'anagrafe regionale dei siti a rischio di potenziale inquinamento, ai sensi del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art.

242 ed ai sensi dell'art. 8, commi 11) e 12) dell'Allegato 2 alla L.R. 45/07 e s.m.i., il sito della discarica pubblica dismessa ubicato in località "Malvò", nel Comune di San Giovanni Lipioni (CH), scheda ARTA VS220017;

- di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e s.m.i. (TUEL);
- di redigere** il presente atto in n. 2 originali, di cui n. 1 esemplare viene notificato, ai sensi di legge, al Comune di San Giovanni Lipioni (CH);
- di comunicare** il presente provvedimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo, al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento, alla Provincia di Chieti, all'ARTA Abruzzo - Direzione Centrale di Pescara ed all'ARTA Abruzzo - Distretto provinciale di Chieti;
- di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento, limitatamente all'oggetto ed al dispositivo, sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo (B.U.R.A.T.) e, per esteso, sul sito web della Regione Abruzzo - Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dall'ultimo di pubblicazione all'albo pretorio (D.Lgs. 104 del 02/07/2010) oppure entro 120 (centoventi) giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 9 DPR 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Franco Gerardini

*SERVIZIO PREVENZIONE DEI RISCHI DI
PROTEZIONE CIVILE*

DETERMINAZIONE 11.03.2016 N. DPC029/7
DGR n. 637 del 09.09.2013: Approvazione graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati di cui all'O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012

(annualità 2011) ed all' OCDPC n. 52 del 20.02.2013 (annualità 2012).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

RITENUTO necessario, visti i riferimenti e la proposta dell'Ufficio sopra riportati, di:

- procedere all'approvazione della graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati riportata in Allegato A, di ammettere a finanziamento gli interventi in Allegato B, individuati tra le prime n. 97 istanze per un importo complessivo pari ad € 3.679.020,00;
- assegnare ai comuni di Avezzano (Aq) e Sulmona (Aq), le risorse indicate in narrativa, a valere sulle risorse finanziarie recate dall'O.P.C.M. n. 4007/2012 (annualità 2011) e dall'OCDPC n. 52/2013 (annualità 2012);

DATO ATTO che il presente pagamento non è soggetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria "punto 2.7 Determinazione n. 10 del 22/12/2010 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici";

VISTA la Legge Regionale di Bilancio n. 6 del 19/01/2016;

VISTO l'art. 23, comma 1, lettera h, e l'art. 24 della L.R. n. 77/1999;

VISTA la L.R. 25.03.2002 n. 3.

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa, quanto segue:

1. **di approvare** la graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati riportata in Allegato A, valevole per le risorse finanziarie recate dall'O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 (annualità 2011) e dall'OCDPC n. 52 del 20.02.2013 (annualità 2012);
2. **di ammettere** a finanziamento, sulla base delle somme disponibili, gli interventi indicati in Allegato B individuati tra le prime n. 97 istanze in Allegato A, per un importo complessivo pari ad € 3.679.020,00;
3. **di assegnare**, in base al numero di istanze ammesse a finanziamento per ciascuno ai comuni, le seguenti somme:
 - a. € 996.800,00 per il comune di Avezzano (Aq) per l'attuazione di n. 26 interventi;
 - b. € 2.682.220,00 per il comune di Sulmona (Aq) per l'attuazione di n. 71 interventi;
4. **di dare mandato** ai rispettivi Comuni di procedere con le verifiche puntuali delle domande presentate dai soggetti ammessi a finanziamento per verificare il possesso dei requisiti dichiarati;
5. **di assegnare** ai comuni di Avezzano (Aq) e di Sulmona (Aq) le somme necessarie per le verifiche preliminari, per la copertura delle spese di gestione tecnico-amministrativa e per i controlli sugli interventi di competenza finanziati, così come quantificato e disposto dalla citata DGR n. 637/2013, secondo le seguenti modalità:
 - a. € 15.360,82 per il comune di Avezzano (Aq) per l'attuazione di n. 26 interventi;
 - b. € 24.639,18 per il comune di Sulmona (Aq) per l'attuazione di n. 71 interventi;
6. **di riservarsi** di procedere allo scorrimento della graduatoria in Allegato A, qualora si riscontrassero delle rinunce da parte dei soggetti beneficiari e/o delle revoche da parte dei Comuni;
7. **di specificare** che:
 - a. la graduatoria in allegato A è stata elaborata unificando le due graduatorie elaborate ed approvate dai rispettivi Comuni, secondo le indicazioni dettate dall'OCDPC 52/2014 e della DGR n. 637/2013;
 - b. a seguito dell'individuazione degli interventi finanziabili in allegato B, ed in base alle risorse assegnate con DGR n. 637/2013, risulta un'economia pari ad € 605.603,74 da riutilizzare per l'eventuale scorrimento della graduatoria in caso di rinuncia e/o revoca o, in ultima istanza, nel successivo programma regionale relativo all'annualità finanziaria 2013 (OCDPC n. 171 del 19.06.2014), secondo quanto stabilito dall'art. 14, comma 10 dell'OCDPC n. 52/2013;

- c. i trasferimenti delle suddette somme ai rispettivi Comuni, saranno attuati con successivo apposito atto dirigenziale;
8. **di disporre** la pubblicazione del presente atto sul BURA e sul sito regionale nella sezione Amministrazione aperta in attuazione agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Ing. Carlo Giovani

Segue Allegato

ALL. A

Regione ABRUZZO - 08-03-2016

Attuazione dell'articolo 11 del decreto legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, O.C.D.P.C. n. 52 del 20/02/2013

GRADUATORIA REGIONALE

RICHIESTE						
Codice richiesta	Cognome	Nome	Comune	Intervento	Punteggio	Contributo
SBTLRD35P05E723D-22092015-172948-95851	SABATINI	ALFREDO	SULMONA	Rafforzamento _locale	7757	20000
LCVTTL47S16I804K-29092015-121330-87665	LA CIVITA	ATTILIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	4384	63700
NGLPLA72L29Z133A-16092015-180446-34177	ANGELILLI	PAOLO	SULMONA	Rafforzamento _locale	4355	22800
CLTSLD40B22V604W-30092015-184639-97021	COLETTI	OSVALDO	SULMONA	Rafforzamento _locale	4344	10000
RSIMRN80A62I804P-30092015-151344-44804	RISIO	MORENA	SULMONA	Rafforzamento _locale	3103	8000
BNLVNT69T54A515A-15052015-102738-27788	BENELLI	VALENTINA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	2830	84200
SCHNTN30D29I558X-22092015-172336-82615	SCHIAVO	ANTONINO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	2208	37950
CNTLCN59E67A515M-20042015-155102-55072	CONTESTABIL E	LUCIANA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	2173	10500
DLRGLL48P20M090P-15092015-160647-83279	DI LORETO	GUGLIELMO	SULMONA	Rafforzamento _locale	2069	18000
DGNMRA47D01A515Z-15092015-182830-86313	D'EUGENIO	MAURO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	2069	6000
LCVLSN48S10I804P-29092015-102734-78503	LA CIVITA	ALESSANDRO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1960	9500
DMNRLA57B53A345M-19112015-111446-93576	DE MONTE	AURELIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1960	19000
DPDSNO73M53I804L-16092015-162040-39787	DI PADOVA	SONIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1862	20000
BRBBRN63S06G492J-16092015-182548-55837	BARBATI	BRUNO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1862	20000
BNOGPP66C15I804U-16092015-185140-90856	BONO	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento _locale	1862	10000
DMBNTN56A01A603X-15042015-152251-94608	D'AMBROSIO	ANTONIO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1825	15000
FRTNRT67R52I804E-15092015-154637-40166	FUORTO	ANNA RITA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1671	26000
CNFMLE57M09H007F-16092015-171358-14395	CIANFAGLION E	EMILIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1655	15000
LBRMRA70P09I804G-29092015-111014-59320	LIBERALE	MARIO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1655	30000
STTFBA73H29E096H-23092015-160822-84844	SETTE	FABIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1630	49500
CSLFNC48S20I804S-18092015-162122-62931	CASALVIERI	FRANCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1602	15500
DLLNGL60C23G513N-13042015-155523-87555	DI LELLIO	ANGELO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1577	9000
PNTRFL51E14I804K-30092015-145111-33145	PANTALEO	RAFFAELE	SULMONA	Rafforzamento _locale	1560	35800
BRCMSM53H14I992O-16092015-185421-39100	BRACHETTA	MASSIMO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1551	20000
LMBPNT51D05I804M-29092015-123508-43010	LEOMBRUNO	SANTE	SULMONA	Rafforzamento	1551	20000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

				_locale	~	
CRSMML69L53I804H-19092015-101204-97448	CARSELLI	MARIELLA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1493	66500
RGGMVL47M19A515T-15042015-151343-65241	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1484	82000
DNGCRN68A45A515W-15052015-105320-84050	DE ANGELIS	CATERINA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1484	8200
SRTDTM43E63E723G-11052015-105236-60789	SARTORE	DIANA TOMMASINA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1460	50000
DRCDLN46H58G482D-16092015-155533-75441	DI ROCCO	ADELINA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1448	30000
LPRPFL51D24I804E-29092015-122930-10382	LEOPARDI	PANFILO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1448	22500
PNTNRT64C54I804O-25092015-165155-98083	PANTALEO	ANNA RITA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1413	52700
MSTRST29S48I804B-23092015-181423-76912	MASTROGIUS EPPE	ERNESTA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1396	10000
GLNSFT66E22I804H-12092015-124914-92262	GIULIANI	STEFANO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1379	18000
RGGMVL47M19A515T-15042015-150945-88587	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1369	40000
RNLMRN66B68I804H-30092015-153327-96871	RANALLI	MARIA CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1354	27500
RGGMVL47M19A515T-13042015-171343-22444	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1335	82000
PRZPFL55P13I804R-28102015-151613-32130	PORZIELLA	PANFILO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1330	14000
RGGMVL47M19A515T-15042015-151534-92573	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1322	145000
MRNFNC62P12A515F-14052015-163536-48564	MARIN	FRANCESCO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	1314	27000
LCNRF20P68I804G-16092015-180151-78304	ALICANDRI CIUFELLI	RAFFAELLA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1308	41500
CSLFNC48S20I804S-18092015-161637-90937	CASALVIERI	FRANCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1307	9500
MNGCMN42S27I804B-23092015-162300-28758	MANGIARELLI	CARMINE	SULMONA	Rafforzamento _locale	1307	9500
BNGMRA46A09L328O-20042015-154020-27844	BUONGIOVAN NI	MARIO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	1304	105000
CRRRCL73C05G878V-16092015-165712-45958	CARROZZA	ERCOLE	SULMONA	Rafforzamento _locale	1253	26000
DMTCSD48B61H007U-16092015-163208-99728	DI MATTIA	CESIDIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1241	20000
CLLDNC31D13I501Z-16092015-171612-81335	CELLITTI	DOMENICO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1241	15000
BLSMRZ58H29I804J-16092015-181925-14130	BALASSONE	MAURIZIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1241	20000
CSSMTT76D03I804X-18092015-162610-35388	CASASANTA	MATTEO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1241	40000
DRINTN23A02I804D-19092015-101419-86649	DI IORIO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1241	20000
MRCFNC55E07Z700Y-23092015-162911-45429	MARCANTONI O	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1241	20000
LPRPFL51D24I804E-29092015-121933-63102	LEOPARDI	PANFILO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1241	15000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

DLRGN57D27A515I-11052015-091939-22697	DI LORETO	GIOVANNI	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	1224	11600
SMBSVN41T45B606H-15042015-154705-81067	SAMBUCINI	SILVANA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1217	20000
DBNNNA51L51804Q-15092015-170335-79600	DI BENEDETTO	ANNA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1212	19200
DFNDNC67T15G482F-15092015-164413-33030	DI FONTE	DOMENICO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1193	15600
SRTRNN59M11I804J-15092015-171833-91878	D'ARTISTA	ERMANN0	SULMONA	Rafforzamento _locale	1185	48000
CVNVL141A41804A-12092015-123054-97939	IACOVONE	VIOLA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1182	10500
LPRRFL63H10Z614Z-29092015-122409-97907	LEOPARDI	RAFFAELE	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1182	10500
DNNNTN62H12H007P-15092015-184834-38492	DI NINO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1177	105450
DGNLDA32T02I804L-15092015-182435-55191	DI GENOVA	ALDO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1164	20000
DCNNTN69H11I804R-16092015-164955-43103	DI CENSO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1164	20000
LCVLSN48S10I804P-29092015-111443-12756	LA CIVITA	ALESSANDRO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1164	24000
CPLBRN65A53B526G-17102015-094006-73828	CAPALDO	BRUNA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1164	20000
CNFRRT63H07I804H-18092015-163016-10961	CIANFAGLION E	ROBERTO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1130	27450
MSTSFN59L44A515T-15042015-154957-25932	MASTROIANNI	STEFANIA	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	1118	20400
RNLNRA55D46I804V-30092015-152949-84907	RANALLI	MARIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	1095	17000
DLSMR263L21I804E-15092015-182049-91318	DEL SIGNORE	MAURIZIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1087	21400
SCBLND43H11I804K-22092015-171902-15228	SCIUBA	LANDO	SULMONA	Rafforzamento _locale	1069	104500
NZNNLN29D08A515P-13042015-155130-99421	ANZINI	ANGELO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	1056	19200
BNOSMN74C61A515C-14052015-162726-12208	BONI	SIMONA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1049	29000
CNTGDU58A12I804Z-16092015-171840-86912	CANTELMI	GUIDO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	1044	47550
RMNDNT59S20H007O-30092015-152618-97204	RAMUNNO	DANTE	SULMONA	Rafforzamento _locale	1034	30000
NFRSFN60A01A515Q-11052015-110826-37571	ONOFRI	STEFANO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	1014	20000
RMNRSN33M55I804I-30092015-151706-98158	ROMANO	ROSINA	SULMONA	Rafforzamento _locale	997	14000
DCSNTR47L63I804E-16092015-155744-95493	DI CESARE	ANNATERESA	SULMONA	Demolizione_e _ricostruzione	955	26000
RCCMRT59H24I804K-30092015-153641-17426	RICCIOTTI	UMBERTO	SULMONA	Rafforzamento _locale	955	13000
FRRFLC51L57C361A-12092015-130458-32382	FERRARA	FELICIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	946	13120
FLLLCN48T51L958T-12092015-115002-41055	IAFOLLA	ELENA CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento _locale	931	40000
DVNMRA60L07I804K-16092015-160251-27248	DE VICENTIS	MAURO	SULMONA	Rafforzamento _locale	931	20000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

SPNMSM70B20I804J-22092015-171121-18363	SPINOSA	MASSIMO	SULMONA	Rafforzamento _locale	931	40000
PTSNLL46D21A481Z-25092015-164235-26112	PITASSI	NELLO	SULMONA	Rafforzamento _locale	931	20000
VVNMGH31M53I804D-30092015-161124-64074	VIVENTI	MARGHERITA	SULMONA	Rafforzamento _locale	931	40000
DSNFBA62R12A515E-14052015-162949-77856	DE SANTIS	FABIO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	931	14700
CRLLNZ37E05A515P-14052015-162301-32189	CARIOLA	LORENZO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	913	65000
PTRFLL45L57A515N-14052015-164236-71879	PETRICCONE	IORELLA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	913	10000
MSCNTN43B26G524K-23092015-164330-45452	MOSCONI	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	887	28000
SLVDNC52M58B008G-13042015-160605-83766	SILVI	DOMENICA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	887	60000
GCCTSZ88P14A515P-20042015-154509-28114	GIACCHETTI	TOMASZ VALDO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	887	12000
CBCFNC72P26L049K-30092015-165124-28786	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	885	114000
RSSST55D0+I754K-12092015-114708-64557	RUSSO	SEBASTIANO	SULMONA	Rafforzamento _locale	880	640000
DLSNRT67L62I804N-15092015-183434-80672	DEL SIGNORE	ANNARITA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	878	16500
FRRCVN74A20A345W-15052015-110927-81561	FERRARO	VINCENZO	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	877	20800
LPRPFL51D24I804F-29092015-124316-36667	LEOPARDI	PANFILO	SULMONA	Rafforzamento _locale	873	32000
GLNSFT66E22I804H-12092015-124644-20745	GIULIANI	STEFANO	SULMONA	Rafforzamento _locale	859	130000
PTRFLL45L57A515N-15052015-101924-81332	PETRICCONE	IORELLA	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	845	10800
CBCFNC72P26L049K-18092015-171248-91605	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	838	720000
GRSPLA70A43A515P-20042015-160848-92853	GRASCIA	PAOLA	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	838	25400
BLNMNC69T48A515X-15042015-160109-98935	BLANDINI	MARIA NICOLETTA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	833	71250
PLLGCR69R02A515G-11052015-103958-80425	PELLICCIA	GIANCARLO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	830	11000
BRNNNT34P55A345P-12112015-115711-39264	BRUNETTI	ANTONIETTA MARIA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	827	30000
PTSGNN76D27C096T-25092015-164733-30324	PITASSI	GIOVANNI	SULMONA	Miglioramento_ sismico	827	30000
PRZGPP61C20I804X-23102015-171300-45642	PORZIELLA	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento _locale	827	30000
DNDLRT61T20C426W-13042015-160902-67605	D'ANDREA	LORETO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	827	27600
DMNRLA57B53A345M-16092015-165234-95986	DE MONTE	AURELIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	819	120000
PGLRRC58T15I804H-25092015-171416-73117	PAGLIARO	RICCARDO	SULMONA	Rafforzamento _locale	815	40000
MCZDNC58S24A515T-11052015-101915-65378	MICOZZI	DOMENICO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	811	150000
DLSGTA51L49I804Z-18092015-163339-99086	D'ALESSANDR O	AGATA	SULMONA	Rafforzamento _locale	806	58389



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

CPLGCR57E13A515M-15052015-103910-16215	CIPOLLONE	GIANCARLO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	798	17800
GRRNLS79B55H501J-12092015-125643-70968	GUERRI	ANNALISA	SULMONA	Rafforzamento _locale	796	15600
MRZSFN78C14G878L-23092015-172741-22463	MARZIALI	STEFANO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	796	39000
DBNFNC73A65A515S-15052015-103317-92411	DI BENEDETTO	FRANCA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	780	26000
DMTNN54E16I804S-12092015-114259-10101	DI MATTIA	ENNIO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	776	84000
PFNLUC52T53I804L-15092015-160003-70519	EPIFANO	LUCIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	776	6000
DPPVCN50P27G493A-15092015-161113-39238	DI PIPPO	VINCENZO	SULMONA	Rafforzamento _locale	776	16000
NNMNTN77R03I804K-19092015-110036-32637	IANNAMOREL LI	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	776	40000
MRTNTN71R12I804B-23092015-164808-72118	MARTINELLI	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	776	12000
SVNMRS31L67C426Y-15052015-105907-99312	SAVINA	MARISA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	772	27600
LGTCML67M20I804R-29092015-114705-97598	LA GATTA	CARLO MARIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	768	105000
SMNRNT35R31A515U-20042015-160258-44314	SIMONE	RENATO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	760	30000
GRRLNZ73B04I804F-30092015-174953-84536	GUERRA	LORENZO	SULMONA	Rafforzamento _locale	759	90000
TZUNZE60L04I389L-15052015-104619-56023	TUZI	ENZO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	744	16350
BNLVNT69T54A515A-13042015-170401-69198	BENELLI	VALENTINA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	742	160500
PNTNTN71D22I804I-30092015-144346-55736	PANTALEO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	736	25300
DLFLCN49C18I804J-16092015-153249-91381	DEL FORNO	LUCIANO	SULMONA	Rafforzamento _locale	735	19000
GZZRFL38C26I804V-12092015-123555-63517	GIZZI	RAFFAELE	SULMONA	Rafforzamento _locale	716	39000
CRRRFL59H20I804T-16092015-165956-94383	CARROZZA	RAFFAELE LUIGI	SULMONA	Rafforzamento _locale	700	26600
CNTGPP40L14I804L-12092015-115337-78341	CENTOFANTI	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento _locale	698	20000
CPLDNC58T14B526V-18092015-154736-84264	CAPALDO	DOMENICO	SULMONA	Rafforzamento _locale	698	20000
CPLFNC45R15I804T-18092015-161416-40254	CAPALDO	FRANCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	698	20000
VLRCMD89A66G878J-30092015-161944-87783	VALERI	CLAUDIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	698	20000
DGSFNC40R04I804K-16102015-091100-26576	D'AGOSTINO	FRANCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	698	20000
DPSSFN69M71I804H-15092015-165622-33038	DI PASQUALE	STEFANIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	694	152000
VCCNTN55C11A515E-04032015-134558-55380	VECCHIO	ANTONIO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	689	23850
DRCNNT53E64L263U-16092015-155041-47270	DI ROCCO	ANTONIETTA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	684	18150
DLFGUO35C07A515Y-15042015-152831-94653	DEL FOSCO	UGO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	684	20000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

GCCWTR6M31A515L-15042015-162805-23774	GIACCHETTI	WALTER	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	684	40000
DLSLBT51D63C426S-11052015-094303-91533	D'ALESSANDRO	ELISABETTA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	680	26850
MSCFMR67D20I804T-23092015-180719-96781	MASCIO	FABIO M ARI	SULMONA	Rafforzamento_locale	671	18500
GLNGRL67R41I804L-12092015-125214-17074	GIULIANI	GABRIELLA	SULMONA	Rafforzamento_locale	665	14000
GLNFRZ69P12I804X-12092015-125442-43652	GIULIANI	FABRIZIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	665	14000
DLNRRT58E58H007P-15092015-171529-12315	DI LORETO	ANNA RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	665	112000
LGTPLA77M02I804W-29092015-120929-63305	LA GATTA	PAOLO	SULMONA	Rafforzamento_locale	664	60000
RBSMTR53E51A515R-20042015-152004-19308	RUBEIS	MARIA TERESA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	663	16050
CRLLGU71H16A515U-14052015-162531-17068	CARIOLA	LUIGI	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	662	62000
STRMSS50M04C426C-13042015-170726-58960	STORNELLI	MARIA ASSUNTA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	661	6900
BLLMCR71P62E372A-16092015-184115-61864	BELLANO	MARIA CRISTINA	SULMONA	Miglioramento_sismico	660	28200
TSTLSE67L58A515U-15042015-152520-57211	TESTA	ELISA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	659	177000
CLZLRT54R09A515U-20042015-152240-83011	COLIZZA	LIBERATO	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	657	27800
DLSMHL46E08I804T-15092015-180014-13975	DEL SIGNORE	MICHELE	SULMONA	Rafforzamento_locale	649	50200
DCMNA57D46I804M-03102015-111559-66568	DI CAMILLO	ANNA	SULMONA	Rafforzamento_locale	649	47800
CLRMRT35C05I801K-16092015-170155-72434	COLAROSSO	UMBERTO	SULMONA	Rafforzamento_locale	646	20000
MCZDNC58S24A515T-11052015-101726-55620	MICOZZI	DOMENICO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	642	150000
PRTSFN76L53I804X-28102015-151935-98348	PROIETTI	STEFANIA	SULMONA	Miglioramento_sismico	637	19500
CRCLC68H56A515Q-11052015-111702-84169	CARIOLA	CRISTIANA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	632	65000
DPLSDR65S10I804I-16092015-163013-95240	DI PAOLO	SANDRO	SULMONA	Rafforzamento_locale	631	36865
PRTMRC37E07G142H-11052015-093452-98754	PARTEMI	AMERICO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	631	11250
DLFRTI53R44I804N-15092015-165834-22370	DEL FORNO	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	20000
DNGNLC41L62I804P-16092015-160735-40571	D'ANGELO	ANNA LUCIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	20000
DNSCTA64E62I804T-16092015-161032-75624	DI NISIO	CATIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	20000
BNCLSN80D18L186E-16092015-184605-18109	BIANCHI	ALESSANDRO	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	20000
LCVLSN48S10I804P-29092015-101854-28369	LA CIVITA	ALESSANDRO	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	15000
DGSNTN37H20I804F-17102015-093102-53751	D'AGOSTINO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	30000
PNTMTT86C26G878R-03022016-131227-71971	PANTALEO	MATTEO	SULMONA	Rafforzamento_locale	621	20000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

PGNMLS38M47A515O-13042015-161535-71249	PAGANI	MARIA LUISA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	608	40000
DRTRNN59M111804J-15092015-171108-54739	D'ARTISTA	ERMANNNO	SULMONA	Rafforzamento _locale	606	55500
DNNNEE44R56L958H-15092015-173938-42844	DI IANNI	ENEA	SULMONA	Rafforzamento _locale	597	52000
PLNNRT70H49I804N-30092015-151039-58894	POLANTONIO	ANNARITA	SULMONA	Rafforzamento _locale	591	21000
BTTRSRS56T24A515U-20042015-161124-58411	BUTTARI	ROSARIO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	591	30000
DLLSTN50A03I804U-16092015-154029-41524	DELLA LOGGIA	SABATINO	SULMONA	Rafforzamento _locale	582	40000
MNCLSA47H2I804F-23092015-182045-11350	MANCINI	ALESIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	582	40000
TRRMCR77D58I804I-30092015-160414-16708	TERRACCIAN O	MARIA CRISTINA	SULMONA	Rafforzamento _locale	568	164000
DLSGT51L49I804Z-12092015-120838-34730	D'ALESSANDR O	AGATA	SULMONA	Rafforzamento _locale	563	147092
PPLGCR64L17H772X-15042015-151908-53983	PAPILI	GIANCARLO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	563	9000
DLSGT51L49I804Z-12092015-121051-27584	D'ALESSANDR O	AGATA	SULMONA	Rafforzamento _locale	561	166000
MRNFRC76B53A515C-11052015-105504-38408	TERRA	MICHELA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	560	57000
LNSMRA34B51B008B-20042015-154246-98890	LANCIOTTI	MARIA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	553	8250
GMMNTN47P09I804F-12092015-130232-29435	GIAMMARCO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	543	20000
CNTNGL41H18I804Y-16092015-172630-45707	CANTELM	ANGELO	SULMONA	Rafforzamento _locale	543	20000
CNTNTN35C14I804F-16092015-172937-14731	CANTELM	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	543	20000
TRRMCR77D58I804I-18092015-164429-51010	TERRACCIAN O	MARIA CRISTINA	SULMONA	Rafforzamento _locale	543	182800
DRTRNN59M111804J-15092015-170850-59089	D'ARTISTA	ERMANNNO	SULMONA	Rafforzamento _locale	540	115000
DBSDTN56A21A515V-13042015-162401-96638	DI BIASE	DONATO ANTONIO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	532	60000
MSCNLT70D70A515G-15042015-160258-13982	MOSCHETTINI	NICOLETTA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	531	229200
TRRGPP51L08G210J-30092015-155253-71478	TERRACCIAN O	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento _locale	529	386000
CBCFNC72P26L049K-22012016-155356-89360	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	525	566590
GSTDNL62D67A515Z-11052015-111454-20403	AGOSTINI	DANIELA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	520	152000
BLLMCR71P62E372A-16092015-183834-51201	BELLANO	MARIA CRISTINA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	517	60000
CRGCT45H46G524N-18092015-172519-97415	CRUGNALE	CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento _locale	517	48000
DRTRNN59M111804J-15092015-172856-46488	D'ARTISTA	ERMANNNO	SULMONA	Rafforzamento _locale	513	55500
RSSSST55D06I754K-23092015-153716-13448	RUSSO	SEBASTIANO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	511	182250
CLBMSP49M47A515J-15042015-162058-50804	COLABIANCHI	MARIA SPERANZA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	510	26850



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

DLRMRZ66D01A515W-29042015-134054-74204	DI LORETO	MAURIZIO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	509	13950
PRSLLR64M10A515A-13042015-163252-25964	PARIS	LUIGI LORENZO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	507	90000
PRSLLR64M10A515A-13042015-163727-56058	PARIS	LUIGI LORENZO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	507	90000
DLSGNZ39P19A515T-15052015-103730-84397	D'ALESSANDRO	IGNAZIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	507	9000
RQLRTI53B59H166H-16092015-174543-51333	ARQUILLA	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	498	540000
SCNRTI78E62I804Y-23092015-154327-58976	SECONDO	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	496	100000
DVNMRA47H46A884A-13042015-170111-56616	DI VINCENZO	MARIA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	494	40000
DLSMNT70B45A515M-15042015-161049-17338	D'ALESSANDRO	MARIA ANTONIETTA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	487	312000
NBLT60M44I855Q-11052015-094741-38896	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	483	115500
RSCDNC56E24F022E-15042015-153200-45947	RUSCITTI	DOMENICO	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	482	56800
DCHMGR72P69I804Z-16092015-161321-52166	DE CHELLIS	MARIAGRAZIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	480	70000
RSCNNA54T68F022D-20042015-154756-72597	RUSCITTI	ANNA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	476	52200
PRSLLR64M10A515A-13042015-164019-32918	PARIS	LUIGI LORENZO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	468	136500
FRSNTN47S27I804J-15092015-155748-40880	FRASCARELLI	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	465	20000
BFFMSS60D63I804B-16092015-184902-78200	BIFFI	MARIA ASSUNTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	465	20000
DLSLM49A67I804P-21092015-145824-56777	DEL SIGNORE	ILMA	SULMONA	Miglioramento_sismico	465	30000
LDNCST47B07A481G-29092015-125147-63431	LE DONNE	CELESTINO	SULMONA	Rafforzamento_locale	465	60000
VVNMGH31M53I804D-30092015-160812-15639	VIVENTI	MARGHERITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	465	40000
CBCFNC72P26L049K-30092015-171054-79660	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	465	100000
CBCFNC72P26L049K-30092015-172228-32366	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	465	100000
DRNNTL59T58I804W-19092015-103714-64722	DI RIENZO	NATALIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	464	214000
NTRPRC62S69A515Z-20042015-151500-18424	NOTARANTONIO	PATRICIA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	461	26400
DNPTTR73E30I804M-15092015-181446-13916	DI NAPOLI	ETTORE	SULMONA	Rafforzamento_locale	460	27000
PGLRTT42E64I804E-30092015-150024-10891	PUGLIELLI	ROSETTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	460	13500
CVNSMN78M65G482D-13042015-152425-26375	IACOVONE	SIMONA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	456	10000
DMRNMR58A42Z700T-19092015-100925-47405	DI MARCO	ANNA MARIA	SULMONA	Miglioramento_sismico	455	27288
DLSGTA51L49I804Z-30092015-180205-69384	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	454	102531
CBCFNC72P26L049K-30092015-170520-43995	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	453	400000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

DLSGTA51L49I804Z-12092015-120328-16541	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	442	91200
BNLVNT69T54A515A-11052015-101525-26805	BENELLI	VALENTINA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	439	152500
DLSGTA51L49I804Z-16092015-170459-93992	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	434	58389
DLSGTA51L49I804Z-30092015-175816-73799	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	434	136000
GGLMFL49P28A515A-11052015-092243-12036	GAGLIARDI	MARIO FELICE	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	430	16500
FRCLN28T63A515C-11052015-093021-59347	FRACASSI	NATALINA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	430	8250
DLSGTA51L49I804Z-12092015-121534-54358	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	429	332500
NBLT60M44I855Q-11052015-100247-14445	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	426	107000
PTRFNC42R09D53ON-30092015-150616-58554	PETREVIC	FRANCESCO	SULMONA	Miglioramento_sismico	424	58500
NBLT60M44I855Q-11052015-100647-69518	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	421	65000
CBCFNC72P26L049K-30092015-164708-68702	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	416	112000
MSTNRZ5L14I804H-23092015-184948-27531	MASTRANGIOLI	NAZZARENO	SULMONA	Miglioramento_sismico	414	30000
TRRGP51L08G210J-30092015-154441-45428	TERRACCIANI	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento_locale	414	300000
RSSST55D06I754K-30092015-152102-74124	RUSSO	SEBASTIANO	SULMONA	Rafforzamento_locale	413	1015000
LGTCML67M20I804R-18092015-172234-77463	LA GATTA	CARLO MARIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	410	121000
VRRNTN40D09A515J-20042015-151715-45005	VERRECCHIA	ANTONIO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	410	14850
DLSGTA51L49I804Z-12092015-121749-46023	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	408	175000
PNADNL70M71A515Q-15042015-154419-62303	PANEI	DANIELA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	406	30000
DLSMNT70B45A515M-15042015-160847-11394	D'ALESSANDRO	MARIA ANTONIETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	406	180000
MSCNLT70D70A515G-15042015-160455-66546	MOSCHETTINI	NICOLETTA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	405	564000
DMRTR55T61B656O-15042015-161400-20922	DI MARCO	MARIA TERESA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	403	34000
DRTRNN59M11I804J-15092015-171308-69199	D'ARTISTA	ERMANNNO	SULMONA	Rafforzamento_locale	400	84000
DLMLCN49T54I804R-19092015-101754-45602	DEL MONACO	LUCIA CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	400	62050
GRGVNC76S62A515H-13042015-153944-50818	GREGORINI	VERONICA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	389	945000
LBNRTI52D70G210D-16092015-175232-50511	ALBONI	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	388	12000
LBNRTI52D70G210D-16092015-175853-44143	ALBONI	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	388	12000
CMPMRA58H06I804Z-03102015-112131-46982	CIAMPAGLIONE	MARIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	388	28000
CLLDNI72H28H501Y-11052015-094517-90823	COLELLA	DINO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	380	100000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

PRSLLR64M10A515A-13042015-165754-32510	PARIS	LUIGI LORENZO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	375	138000
SCLGPP55B21D681K-22092015-173457-62681	SCELLI	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento_locale	373	58200
DNPPCL67E14I804B-15092015-180742-15850	DI NAPOLI	PERICLE	SULMONA	Rafforzamento_locale	372	50000
FRNGRG42D05H501R-15092015-155007-14484	FARINA	GIORGIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	369	100800
CBCFNC72P26L049K-30092015-164215-77447	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	369	140000
RCCRLL69S57A515C-11052015-092531-18928	RICCI	ROSELLA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	368	12400
PTRFL45L57A515N-15052015-102205-36975	PETRICCONE	IORELLA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	368	24800
DLSGTA51L49I804Z-12092015-120032-24557	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	366	410000
MSCNLT70D70A515G-15042015-155738-88360	MOSCHETTINI	NICOLETTA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	366	450000
GRFRSL44E67L334E-13042015-161141-15987	GAROFALI	ERSILIA	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	364	19500
PZZSFN73D02I804H-25092015-172231-80426	PIZZOLANTE FANELLI	STEFANO	SULMONA	Rafforzamento_locale	362	20000
DRTRNN59I11I804J-21092015-150351-68636	D'ARTISTA	ERMANNNO	SULMONA	Rafforzamento_locale	361	172100
SFRPLG61H18A509H-23092015-160256-26423	SFERA	PELLEGRINO	SULMONA	Rafforzamento_locale	358	85000
PRSLLR64M10A515A-13042015-163459-21029	PARIS	LUIGI LORENZO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	355	180000
MSCNLT70D70A515G-15042015-155244-76698	MOSCHETTINI	NICOLETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	355	398800
ZVRRFL51B21I804P-30092015-162709-47328	ZAVARELLA	RAFFAELE	SULMONA	Rafforzamento_locale	353	26400
DLSMNT70B45A515M-15042015-160701-37755	D'ALESSANDRO	MARIA ANTONIETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	351	208000
NBLBLT60M44I855Q-11052015-100845-75071	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	346	82000
SCHFCT64H70B256A-22092015-170258-34108	SCHIAVO	FELICETTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	343	120600
CBCFNC72P26L049K-30092015-171406-84519	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	340	114000
RQLRTI53B59H166H-18092015-164037-52643	ARQUILLA	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	339	420000
RQLRTI53B59H166H-18092015-163656-35729	ARQUILLA	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	337	315000
DGRNTN43D10H007D-15092015-185835-13607	DI GIROLAMO	ANTONIO	SULMONA	Miglioramento_sismico	335	1395900
MRCLDL29H56I804A-23092015-172040-36448	MARCANTONIO	ALBA DELIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	334	55700
RQLRTI53B59H166H-17102015-093528-49256	ARQUILLA	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	328	265000
CLLDNI72H28H501Y-29042015-133231-17516	COLELLA	DINO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	322	118000
PLMRLD57P47A515X-15052015-103530-22702	PALUMBO	ROSILDE	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	315	14500
DLSGTA51L49I804Z-12092015-115605-94310	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	311	332500



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

CNTMRA40D42E307B-12092015-120607-56866	CENTOFANTI	MARIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	310	20000
DCMNR74A26I804Y-15092015-165028-77159	DI CAMILLO	ANDREA FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	310	20000
DMTLCU72E06Z347J-15092015-173727-93355	D'AMATO	LUCIO	SULMONA	Rafforzamento _locale	310	20000
NTLNRS37E49I804K-29092015-130838-22628	NATALE	ANNA ROSA	SULMONA	Rafforzamento _locale	310	20000
DLSGTA51L49I804Z-12092015-121946-79448	D'ALESSANDR O	AGATA	SULMONA	Rafforzamento _locale	308	168000
TRRGPP51L08G210J-30092015-155617-45239	TERRACCIAN O	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento _locale	306	245000
PCTNTN75A30A515J-15042015-162528-56941	PACIOTTI	ANTONIO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	304	30000
STRRMD35P13B008T-11052015-111032-52362	STORNELLI	ARMANDO	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	304	20000
DLSGTA51L49I804Z-12092015-121312-39996	D'ALESSANDR O	AGATA	SULMONA	Rafforzamento _locale	301	215000
GVNNNA44T46I804P-12092015-113918-39228	GIOVANNUCCI	ANNA	SULMONA	Rafforzamento _locale	291	16000
LGTCML67M20I804R-23102015-170524-69887	LA GATTA	CARLO MARIA	SULMONA	Rafforzamento _locale	287	151500
TRRGPP51L08G210J-30092015-154937-43646	TERRACCIAN O	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento _locale	286	860000
CBCFNC72P26L049K-22012016-154815-81757	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	281	92000
VGNGTN79H07I804J-30092015-161447-81709	VAGNOZZI	GAETANO	SULMONA	Rafforzamento _locale	279	250000
MRTMNN82H67A515A-20042015-153028-72519	MARTEORELLI	MARIANNA	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	274	22200
GGLMFL49P28A515A-11052015-093241-56874	GAGLIARDI	MARIO FELICE	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	263	27000
DLSCCT41A69G524U-16092015-153535-52734	D'ALESIO	CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento _locale	259	20000
CBCFNC72P26L049K-30092015-173112-82898	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento _locale	259	380000
DRTRNN59M11I804J-15092015-183648-32196	D'ARTISTA	ERMANN0	SULMONA	Rafforzamento _locale	257	151200
NBLBLT60M44I855Q-11052015-100051-69454	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	255	338000
RCCRL69S57A515C-11052015-092811-94313	DANESE	ALESSANDRA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	254	13950
GLNNRC49L30L334V-13042015-162106-22509	GALANO	ENRICO	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	253	24000
GBRDRN32B50H501F-20042015-152505-35795	GABRIELE	ADRIANA	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	253	18000
NBLBLT60M44I855Q-11052015-101053-15270	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento _locale	246	299200
BNLVNT69T54A515A-20042015-152757-68798	BENELLI	VALENTINA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	242	272400
MRNGNN48H14I804S-23092015-183955-26376	MARINUCCI	GIANNI	SULMONA	Rafforzamento _locale	240	19400
DCRLBT71D47H501J-15092015-174758-22077	DI CARLO	ELISABETTA	SULMONA	Miglioramento_ sismico	238	52050
BNCGNN64R26A515Y-20042015-160544-43938	BIANCHI	GIOVANNI	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	237	15000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

FRCMRA60B28A515O-11052015-091721-50295	FRACASSI	MARIO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	237	15000
NNTLDA36M18A515N-11052015-094022-82596	IANNOTTI	ALDO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	237	30000
FRRNTN65S01H501A-15092015-154335-91425	FERRARI NASI	ANTONIO	SULMONA	Miglioramento_sismico	233	60000
DRRRKE80M65E801E-15092015-170117-39395	D'AURORA	ERIKA	SULMONA	Rafforzamento_locale	233	20000
VLNVNC69M07I804I-22012016-155920-48947	VALENTINI	VINCENZO	SULMONA	Rafforzamento_locale	233	20000
NBLBLT60M44I855Q-11052015-100456-32766	NOBILI	ELISABETTA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	230	275000
FBFMFL40T46A603K-29042015-133647-98327	FANTAUZZI	MARIA FLAVIA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	228	20000
LGTCLM67M20I804R-29092015-113835-52680	LA GATTA	CARLO MARIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	222	140000
GFFGNN50D29C426N-15042015-161617-80180	GIFFI	GIOVANNI	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	217	28000
DBSMRA65H05A515N-11052015-111241-21121	DI BIASE	MAURO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	217	105000
TRRMCR77D58I804I-30092015-154005-82760	TERRACCIANO	MARIA CRISTINA	SULMONA	Miglioramento_sismico	215	300000
TRRGPP51L08G210K-30092015-160020-78730	TERRACCIANO	GIUSEPPE	SULMONA	Miglioramento_sismico	215	240000
PMPGNN40S03I838E-13042015-153422-32638	POMPONIO	GIOVANNI	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	213	20000
DFRMLS40R53I804P-15092015-160239-50506	DI FIORE	MARIA LUISA	SULMONA	Miglioramento_sismico	209	59502
CRSRLF47R12A515N-14052015-163222-12296	CRISTALLINI	RODOLFO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	209	351000
MSTMRA59A06I804O-23092015-163528-36199	MASTRANGOLI	MARIO	SULMONA	Miglioramento_sismico	207	30000
RQLRTI53B59H166H-16092015-174036-25165	ARQUILLA	RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	205	543900
RSCLRD45B20F022F-13042015-154617-73899	RUSCITTI	ALFREDO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	205	45000
TNLFBDB3S25A515E-20042015-150650-46356	TONELLI	FABIO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	203	22500
SCPLNS40R06A515V-15052015-102413-84740	SCIPIONI	ALFONSO	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	202	17600
DLSGTA51L49I804Z-30092015-175502-53526	D'ALESSANDRO	AGATA	SULMONA	Rafforzamento_locale	197	141579
PNDSL87U18A515U-20042015-151239-94895	PENDENZA	ALESSANDRO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	192	36900
GMMRTI73R46A345Z-12092015-123823-36504	GIAMMARCO	RITA	SULMONA	Demolizione_e_ricostruzione	188	33000
RDNGUA74D03G878X-18092015-165914-57311	ARDINI	UGO	SULMONA	Rafforzamento_locale	179	80700
MRNFR67B53A515C-11052015-105006-77475	MARINI	FEDERICA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	179	127500
DLNLGL60C23G513N-13042015-155803-38785	DI LELLIO	ANGELO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	169	12000
DCCVNC46C53G492M-20042015-155315-43071	DI CIOCCIO	VINICE	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	166	21400
DRZNL62R60I804O-15092015-185118-83780	D'ORAZIO	ANGELA	SULMONA	Miglioramento_sismico	165	300000



Regione ABRUZZO - 08-03-2016

MDDBRC62S62H501V-18092015-171655-70700	MADDALENA	BEATRICE	SULMONA	Rafforzamento _locale	163	256800
GRRLNZ73B04I804F-30092015-174447-87675	GUERRA	LORENZO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	163	1620000
RCCRLL69S57A515C-11052015-093725-84328	IANNOTTI	ASCENZO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	162	37500
DCNFDN51E14I804T-15092015-164148-16335	DI CENSO	FERDINANDO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	155	30000
CSCFNC68D19I804N-18092015-160641-75340	CASCIANI	FRANCO ANDREA	SULMONA	Rafforzamento_ _locale	155	20000
STRMSS50M04C426C-13042015-171045-26337	STORNELLI	MARIA ASSUNTA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	152	30000
CNCNRC42L15C862D-29042015-133434-47316	CIANCIUSI	ENRICO	AVEZZANO	Rafforzamento_ _locale	152	20000
MRNNTN36H22E372B-29042015-133850-51281	MARINO	ANTONIO	AVEZZANO	Rafforzamento_ _locale	152	20000
DFNCMN77C20I804J-15092015-170610-78936	DI FONSO	CARMINE	SULMONA	Demolizione_e _ricostruzione	151	24000
DSTGND58D51F022K-20042015-161428-86325	DI STEFANO	GIOCONDA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	135	30000
DCNRST45A04E307Z-15092015-165232-86182	DI CENSO	ERNESTO	SULMONA	Miglioramento_ sismico	126	368550
NNMNDR46C07I804F-19092015-122923-77264	IANNAMOREL LI	ANDREA	SULMONA	Rafforzamento_ _locale	125	49800
BNCCRN59H67D218B-20042015-161725-55141	BIANCA	CATERINA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	100	40500
DRBGLN58A59A515I-20042015-155601-65269	DE RUBEIS	GIULIANA	AVEZZANO	Demolizione_e _ricostruzione	89	39800
SMNRFL70H67H501S-20042015-160001-31618	SIMONE	RAFFAELLA	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	84	24000
TNLRRT66L28A515S-20042015-150919-79819	TONELLI	ROBERTO	AVEZZANO	Miglioramento_ sismico	70	21600
MRNNMR37L67A515P-15052015-103012-14935	MARIANELLA	ANNA MARIA	AVEZZANO	Rafforzamento_ _locale	41	75000
CSCRFLL63H29I804H-18092015-160355-51866	CASCIANI	RAFFAELE	SULMONA	Rafforzamento_ _locale	0	20000
DLSFNC54H26I804O-18092015-160958-79409	DEL SIGNORE	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_ _locale	0	20000





ALLEGATO B

DGR n. 637 del 09.09.2013: Approvazione graduatoria regionale di interventi antisismici su edifici privati di cui all'O.P.C.M. n. 4007 del 29.02.2012 (annualità 2011) ed all'OCDPC n. 52 del 20.02.2013 (annualità 2012)

ELENCO SOGGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

	Cognome	Nome	comune	intervento scelto	punteggio	contributo concesso
1	SABATINI	ALFREDO	SULMONA	Rafforzamento_locale	7757	20.000,00
2	LA CIVITA	ATTILIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	4384	63.700,00
3	ANGELILLI	PAOLO	SULMONA	Rafforzamento_locale	4355	22.800,00
4	COLETTI	OSVALDO	SULMONA	Rafforzamento_locale	4344	10.000,00
5	RISIO	MORENA	SULMONA	Rafforzamento_locale	3103	8.000,00
6	BENELLI	VALENTINA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	2830	84.200,00
7	SCHIAVO	ANTONINO	SULMONA	Miglioramento_sismico	2208	37.950,00
8	CONTESTABILE	LUCIANA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	2173	10.500,00
9	DI LORETO	GUGLIELMO	SULMONA	Rafforzamento_locale	2069	18.000,00
10	D'EUGENIO	MAURO	SULMONA	Miglioramento_sismico	2069	6.000,00
11	LA CIVITA	ALESSANDRO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1960	9.500,00
12	DE MONTE	AURELIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1960	19.000,00
13	BONO	GIUSEPPE	SULMONA	Rafforzamento_locale	1862	10.000,00
14	DI PADOVA	SONIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1862	20.000,00
15	BARBATI	BRUNO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1862	20.000,00
16	D'AMBROSIO	ANTONIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1825	15.000,00
17	FUORTO	ANNA RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1671	26.000,00
18	CIANFAGLIONE	EMILIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1655	15.000,00
19	LIBERALE	MARIO	SULMONA	Miglioramento_sismico	1655	30.000,00
20	SETTE	FABIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1630	49.500,00
21	CASALVIERI	FRANCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1602	15.500,00
22	DI LELLIO	ANGELO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1577	9.000,00
23	PANTALEO	RAFFAELE	SULMONA	Rafforzamento_locale	1560	35.800,00
24	BRACHETTA	MASSIMO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1551	20.000,00
25	LEOMBRUNO	SANTE	SULMONA	Rafforzamento_locale	1551	20.000,00
26	CARSELLI	MARIELLA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1493	66.500,00
27	DE ANGELIS	CATERINA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1484	8.200,00
28	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1484	82.000,00
29	SARTORE	DIANA TOMMASINA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1460	50.000,00
30	DI ROCCO	ADELINA	SULMONA	Miglioramento_sismico	1448	30.000,00
31	LEOPARDI	PANFILO	SULMONA	Miglioramento_sismico	1448	22.500,00
32	PANTALEO	ANNA RITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1413	52.700,00
33	MASTROGIUSEPPE	ERNESTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1396	10.000,00
34	GIULIANI	STEFANO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1379	18.000,00
35	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1369	40.000,00
36	RANALLI	MARIA CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1354	27.500,00
37	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1335	82.000,00
38	PORZIELLA	PANFILO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1330	14.000,00
39	RUGGERI	MILVIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1322	145.000,00
40	MARIN	FRANCESCO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	1314	27.000,00
41	ALICANDRI CIUFELLI	RAFFAELLA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1308	41.500,00
42	MANGIARELLI	CARMINE	SULMONA	Rafforzamento_locale	1307	9.500,00
43	CASALVIERI	FRANCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1307	9.500,00
44	BUONGIOVANNI	MARIO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	1304	105.000,00
45	CARROZZA	ERCOLE	SULMONA	Rafforzamento_locale	1253	26.000,00
46	DI MATTIA	CESIDIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1241	20.000,00
47	LEOPARDI	PANFILO	SULMONA	Miglioramento_sismico	1241	15.000,00
48	BALASSONE	MAURIZIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1241	20.000,00
49	CASASANTA	MATTEO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1241	40.000,00
50	MARCANTONIO	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1241	20.000,00
51	DI IORIO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1241	20.000,00

	Cognome	Nome	comune	intervento scelto	punteggio	contributo concesso
52	CELLITI	DOMENICO	SULMONA	Miglioramento_sismico	1241	15.000,00
53	DI LORETO	GIOVANNI	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	1224	11.600,00
54	SAMBUCINI	SILVANA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1217	20.000,00
55	DI BENEDETTO	ANNA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1212	19.200,00
56	DI FONTE	DOMENICO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1193	15.600,00
57	D'ARTISTA	ERMANNIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1185	48.000,00
58	IACOVONE	VIOLA	SULMONA	Miglioramento_sismico	1182	10.500,00
59	LEOPARDI	RAFFAELE	SULMONA	Miglioramento_sismico	1182	10.500,00
60	DI NINO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1177	105.450,00
61	DI GENOVA	ALDO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1164	20.000,00
62	DI CENSO	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1164	20.000,00
63	CAPALDO	BRUNA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1164	20.000,00
64	LA CIVITA	ALESSANDRO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1164	24.000,00
65	CIANFAGLIONE	ROBERTO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1130	27.450,00
66	MASTROIANNI	STEFANIA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	1118	20.400,00
67	RANALLI	MARIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	1095	17.000,00
68	DEL SIGNORE	MAURIZIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1087	21.400,00
69	SCIUBA	LANDO	SULMONA	Rafforzamento_locale	1069	104.500,00
70	ANZINI	ANGELO	AVEZZANO	Miglioramento_sismico	1056	19.200,00
71	BONI	SIMONA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1049	29.000,00
72	CANTELMI	GUIDO	SULMONA	Miglioramento_sismico	1044	47.550,00
73	RAMUNNO	DANTE	SULMONA	Rafforzamento_locale	1034	30.000,00
74	ONOFRI	STEFANO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	1014	20.000,00
75	ROMANO	ROSINA	SULMONA	Rafforzamento_locale	997	14.000,00
76	DI CESARE	ANNATERESA	SULMONA	Demolizione_e_ricostruzione	955	26.000,00
77	RICCIOTTI	UMBERTO	SULMONA	Rafforzamento_locale	955	13.000,00
78	FERRARA	FELICIA	SULMONA	Rafforzamento_locale	946	13.120,00
79	VIVENTI	MARGHERITA	SULMONA	Rafforzamento_locale	931	40.000,00
80	DE SANTIS	FABIO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	931	14.700,00
81	PITASSI	NELLO	SULMONA	Rafforzamento_locale	931	20.000,00
82	IAFOLLA	ELENA CONCETTA	SULMONA	Rafforzamento_locale	931	40.000,00
83	DE VICENTIS	MAURO	SULMONA	Rafforzamento_locale	931	20.000,00
84	SPINOSA	MASSIMO	SULMONA	Rafforzamento_locale	931	40.000,00
85	CARIOLA	LORENZO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	913	65.000,00
86	PETRICCONE	FIGURELLA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	913	10.000,00
87	MOSCONI	ANTONIO	SULMONA	Rafforzamento_locale	887	28.000,00
88	SILVI	DOMENICA	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	887	60.000,00
89	GIACCHETTI	TOMASZ VALDO	AVEZZANO	Rafforzamento_locale	887	12.000,00
90	IACOBUCCI	FRANCESCO	SULMONA	Rafforzamento_locale	885	114.000,00
91	RUSSO	SEBASTIANO	SULMONA	Rafforzamento_locale	880	640.000,00
92	DEL SIGNORE	ANNARITA	SULMONA	Miglioramento_sismico	878	16.500,00
93	FERRARO	VINCENZO	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	877	20.800,00
94	LEOPARDI	PANFILO	SULMONA	Rafforzamento_locale	873	32.000,00
95	GIULIANI	STEFANO	SULMONA	Rafforzamento_locale	859	130.000,00
96	PETRICCONE	FIGURELLA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	845	10.800,00
97	GRASCIA	PAOLA	AVEZZANO	Demolizione_e_ricostruzione	838	25.400,00

TOT 3.679.020,00



*SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI
PROTEZIONE CIVILE*

DETERMINAZIONE 21.03.2016 N. DPC031/49
D.G.R. N. 392 DEL 19/05/2014: "Primi indirizzi regionali in materia di volontariato di protezione civile e requisiti per l'iscrizione." Iscrizione Organizzazioni anno 2016.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa:

- **di iscrivere** con decorrenza immediata all' Elenco territoriale delle Organizzazioni di Volontariato di protezione civile le seguenti Organizzazioni:

ORGANIZZAZIONE	INDIRIZZO	NUMERO ISCRIZIONE
Sky Life Corpo Volontari Protezione Civile Villa Lempa (TE)	Via Provinciale II, n.6 64010 Villa Lempa (TE)	227
Associazione Pubblica Assistenza Croce Verde Avezzano Soccorso Onlus (AQ)	Via Lago di Scanno n. 43, 67051 Avezzano (AQ)	228

- **di comunicare** l'avvenuta iscrizione alle Organizzazioni interessate e al servizio Emergenza di Protezione Civile;
- **di pubblicare** l'Elenco Territoriale aggiornato sul sito ufficiale della protezione Civile della Regione Abruzzo;
- **di trasmettere** l' Elenco territoriale alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile ed ai Prefetti della Regione;
- **di pubblicare** per estratto la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Antonio Iovino

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA
*SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA
ABRUZZO OVEST AVEZZANO*

DETERMINAZIONE 21.03.2016 N. DPD025/95
L.R. 31 luglio 2012 n. 38 - Aggiornamento Elenco Provinciale degli Operatori Agrituristici della Provincia di L'Aquila.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTA la L.R. n. 31 luglio 2012 n. 38 art. 4 comma 2 che prevede l'istituzione, presso la Direzione Agricoltura della Giunta Regionale, dell'elenco regionale degli imprenditori agrituristici che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) definiti "Operatori Agrituristici";

CONSIDERATO che la tenuta dell'elenco regionale degli "Operatori Agrituristici" ha come finalità, ai sensi dell'art. 4 comma 3 della L.R. 38/2012, il monitoraggio, il controllo e gli adempimenti previsti dall'art. 13 della Legge 20 febbraio 2006 n. 96 (Disciplina dell'Agriturismo);

RICHIAMATA la determinazione DPD/DH26/17 del 14.04.2015 del Dipartimento Sviluppo Economico e Politiche Agricole - Servizio Interventi Strutturali che affida ai Servizi territorialmente competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca il compito di provvedere direttamente all'aggiornamento degli Elenchi di rispettiva competenza con cadenza annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base delle modifiche che dovessero essere registrate dagli stessi, disponendone la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo;

VISTA la nota n° 155748 del 12 giugno 2015 con la quale sono state definite le fasi e le modalità operative circa le attività di controllo sull'aggiornamento e la revisione dell'elenco degli operatori agrituristici di competenza di ciascun Servizio Territoriale;

VISTO il verbale di estrazione del campione di controllo degli operatori agrituristici in data 8 febbraio 2015 n° 027780 parte integrante del presente atto (Allegato A);

VISTE le risultanze istruttorie dei tecnici incaricati di procedere alla verifica ed al controllo delle ditte sorteggiate a campione;

PRESO ATTO che, allo scrivente Servizio, non sono pervenute dai Comuni della Provincia di L'Aquila segnalazioni di irregolarità e/o di inattività da parte degli operatori agrituristici ricompresi nel proprio territorio comunale e tantomeno sono pervenute autonome comunicazioni di cancellazione presentate dagli stessi operatori agrituristici;

ACQUISITA la comunicazione via mail da parte della ditta MACINO MONICA, nata a Sulmona il 4 ottobre 1967 C.F. MCM MNC67A44I804Q con la quale la medesima segnala che il proprio nominativo non risulta nell'elenco degli

operatori agrituristici approvato con DPD/DH26/17 del 14/04/2015;

RITENUTO opportuno procedere all'aggiornamento dell'Elenco Provinciale degli "Operatori Agrituristici" (Allegato B);

VISTA la L.R. 77/99 e successive modificazioni ed integrazioni;

DETERMINA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- **di aggiornare** l'elenco degli "Operatori Agrituristici" della Provincia di L'Aquila come riportato nell'allegato B;
- **di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sul sito internet della Regione Abruzzo;
- **di considerare** parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli allegati A) e B).

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Francesco Luca

Segue Allegato

REGIONE
ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ALLEGATO A)

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
DPD025 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVESTI - AVEZZANO
ex UFFICIO SVILUPPO RURALE, AGROAMBIENTE E COMPETITIVITA' - AVEZZANO (DPD/74 del 23/07/2015)
P.zza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 - Fax 0863502406

Prot. n° RA/027780

Avezzano li, 08 FEB. 2016

VERBALE DI ESTRAZIONE DEL CAMPIONE DI CONTROLLO DEGLI OPERATORI AGRITURISTICI - L.R. 38/2012

Vista la L.R. 31 luglio 2012, n° 38 ed il relativo Regolamento di attuazione pubblicato sul BURA ordinario 11/06/2013, n° 23;

Vista la Determinazione DPD/DH26/17 del 14/04/2015 con la quale i Servizi territorialmente competenti del Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca sono stati incaricati di procedere all'aggiornamento degli elenchi di rispettiva competenza con cadenza almeno annuale, entro il mese di gennaio di ciascun anno, disponendone la relativa pubblicazione sul BURA e sul sito internet della Regione Abruzzo;

Vista la nota n° 155748 del 12 giugno 2015 con la quale sono state definite le fasi e le modalità operative circa l'attività di controllo sugli imprenditori agrituristici nonché le fasi di aggiornamento e revisione dell'elenco degli operatori agrituristici di competenza di ciascun Servizio Territoriale;

Vista la L.R. n° 6 del 17 gennaio 1996 art. 2, comma 3;

Il giorno 8 del mese di febbraio dell'anno 2016 alle ore 10,20 presso gli uffici dello STA Abruzzo Ovest di Avezzano si sono riuniti i Sigg.:

- Dott. Francesco Luca, Dirigente;
- Dott. Giancarlo Ludovici, Responsabile dell'Ufficio,
- Gabriella Nemesi, assistente amministrativo.

per procedere al sorteggio delle ditte riportate nell'elenco regionale degli Operatori Agrituristici della provincia di L'Aquila approvato con DPD/DH26/17 del 14/04/2015 da sottoporre a controllo amministrativo e documentale in applicazione della L.R. 38/2012 e con le modalità previste dalla L.R. 6/96. Non sono presenti i rappresentanti delle OO.PP. pur essendo stati invitati con nota n° 025784 del 4 febbraio 2016..

Funge da segretario la Sig.ra Gabriella Nemesi.

I presenti dopo aver visionato l'elenco allegato alla citata DPD/DH26/17 del 14/04/2015 composto da n° 3 fasciate con n° 79 ditte complessive (n° 1 D'Amico Sandra- n° 79 Marrama Marincila) ritengono che lo stesso possa essere utilizzato per gli adempimenti, formando parte integrante e sostanziale al presente verbale. Il controllo deve essere effettuato sul 5% della totalità delle ditte di cui all'elenco precitato.

Il 5% di 79 è 3,95 in cifra tonda 4. La cadenza di scelta è 19,75 arrotondata a 20 ($79/4=19,75$).

Si procede al sorteggio dopo aver controllato i biglietti che riportano i numeri da 1 a 20. Il sorteggio viene effettuato dalla sig.ra Angela Di Massimo.

Il numero sorteggiato è l'11 e determina la prima ditta selezionata a questa si somma l'intervallo statistico di 20 e si prosegue con il campionamento.

Le ditte sorteggiate sono: Ruscitti Rocco Giovanni; Sebastiani Nino; Iacobacci Ilenia e Pensa Rossana.

REGIONE
ABRUZZO


GIUNTA REGIONALE

REGIONE ABRUZZO
DIPARTIMENTO POLITICHE DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA
DPD025 SERVIZIO TERRITORIALE PER L'AGRICOLTURA ABRUZZO OVEST - AVEZZANO
ex UFFICIO SVILUPPO RURALE, AGROAMBIENTE E COMPETITIVITA' - AVEZZANO(DPD/74 del 23/07/2015)
P.zza Torlonia, 91 - 67051 Avezzano (AQ) - Tel. 08635021 - Fax 0863502406


Alle ore 10,45 esperite le procedure di rito, si da lettura del verbale ai presenti, lo si approva e lo si sottoscrive.

FIRMA PRESENTI:


Dott. Francesco Luca



Dott. Giancarlo Ludovici



Gabriella Nemesi



ALLEGATO B)

REGIONE ABRUZZO
- ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4

Progr.	C.U.A.A. (C.F./P.IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristiche	Località	Alloggio Posti Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricoltura/Piazza	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
1	DMCS2R0M6BC096Z	DAMICO	SANDRA	AZ. AGR. DAMICO SANDRA	ALFEDENA	V.A. DELLAGO	8			30			SI				
2	DLVWRC39P69HED1N	DE - VECCHIO	ENRICA		ZIVIGNA DEBIT		8										
3	0200490030	COOP. ASCA		LA FORTE DEI PARCHI	ARVERSA DEBIT	C. DA ARENARA	30			50		10	SI				
4	FORMBMS366A318N	FEDERICO	MARIA BAMBINA		ARVERSA DEGLI ABRUZZI	CASTRO VALVA	30			30	SI						
5	PLCGNS9H41H501W	PLACIDI	AGNESE	ANTICA ILENUTA	BALSORANO	LOC. VICENNE	30				SI						
6	PKNP_A71F7A345E	PANONE	PAOLA		BARISCIANO	SANTO STEFANO				15	SI						
7	SLVPRZ5RD47B318G	SALVATORE	PATRIZIA	CUPELLO	CAGNANO AMITERNO	FOSSATILLO	14			50		10					
8	DXCFHNGZMBE9024N	DE CHELLIS	RILOMENA	IL CAPRICCIO D. GIOVE	CANSANO	VAR'E	12			30					SI		
9	RSCPFL69E13E840W	RUSCOTTI	PANFILO		CANSANO	S. ANTONIO				40		30					
10	DLSNIN061H05210C	DIL SIC	MIRANDA	L'AGRIFOGLIO	CANSANO	VIA CASA. E	16				SI						DEGLI STAZIONE =
11	R3CR3571078524H	RUSCOTTI	ROCCO GIOVANNI	IL FORTINO	CANSANO	VIA ROMA 34	18			20	SI						DEGLI STAZIONE =
12	31654186682	S. S. IL FORTINO		L'OSTERIA DEL CAVALERE	CAPESTRANO	LOC. FORCICURO	25			25							DEGLI STAZIONE =
13	P3RV7R48-11A120P	PERCOTTI	VITTORIO		CAPESTRANO	COLLE FRIVELLO	13			30			SI				
14	RS_NLR79L20A345U	IURISINI	ALFREDO		CAPESTRANO	CAPOCACCOLA	12				SI						
15	MRCNLN35A4158662	MARCI LUTTI	LORENZA		CAPISTRELLO	CORCIUMELIC	12				SI						
16	SVZSDR99D54Z514 L	COMMENTUCC.	GIUSEPPE	I.A. CAVESTRA	CAPITIGNANO	COLLENOVER	10			15							
17	BTMARN63A6A345D	BATTISTELLA	MARINA	4A	CAPORCIANO	CAPORCIANO	14			8	S						
18	LTPV7532A3DB842E	ELEUTER	VITTORIA	SENTE-FONT	CARSOLI	S. VINCENZO	15			25							
19	SLVWTR9047C279Z	SILVERI	MARIA TERESA	CASASO. E	CASALE LIPERNI	CASTELNUOVO	4										
20	CFLVC469815C0680	CIANFLOCCA	VINCENZO		CASALE LIPERNI	SUBBIAIO	4										
21	CNCQFPR8L28C098U	CENCI	GIUSEPPE	AZ. AGR. CENCI GIUSEPPE	CASTEL D. SANGRO	PIANO ZITTOIA	6			15	SI	20	SI				DEGLI STAZIONE =
22	LM6D1072L251396	LOMBARDOZZI	DAVID	AZ. AGR. LOMBARDOZZI DAVID	CASTEL D. SANGRO	LOC. LETIZIA	18			42		4	SI	SI	SI	SI	DEGLI STAZIONE =
23	COOP_481D70A5169	CACCIÀ	PAOLA	- MELE E LE STELLE	CELANO	LOC. PONTONI	3			20	SI						DEGLI STAZIONE =
24	SC2LN259Z4A518F	SCOCCIA	LORENZO	FORTE LA ROSSA	CELANO	VIA CIVITTE	12			20	SI				SI		DEGLI STAZIONE =
25	MRCSS7B9R28C346S	MARGIDITA'	SALVATORE	LA. M. M. MARGIDITA'	CIVITA' D'ANTINO	ROSCIA	5			35				SI			
26	GTTCLM76C09P205K	GATTI	CARICO	AZ. AGR. GATTI CARLU	CORFINO	LOC. IMPALATA	20			80	SI						
27	PGLSFM65B8A346W	PAGLIARANI	MASSIMILIANO	REGINA DI CUORI	CORFINO	S. DA GIULIO CESARE	6			20	SI						
28	ZOOD_T4H57A348M	ZACCAGNO	STEFANIA		L'AQUILA	SAN GIACOMO	6			20							
29	TNNMRC71022112H	TENNINA	DONATELLA	LA-FOGLIETTA	L'AQUILA	ARISCI-A	12			50	SI						
			MARCO		L'AQUILA	PAGANICA											

ALLEGATO B)

REGIONE ABRUZZO
- ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4


Prog.	C.U.A.A. (C.F./P. IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristiche	Località	Alloggio Post Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricoltura Piazze	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
30	TSCFDN8210A3463	TUSCANO	FERDINANDO		L'AQUILA	SAN VITO TORINO	20			14	SI			SI	SI		
31	585NA7518A3450	SEBASTIANI	NINO	LA MORGIA	L'AQUILA	VASCHE DI TEMPERA	16			50						SI	
32	DRELDN04A04345Z	GIURISIO	LIRDA	IL BOSCHIETTO	L'AQUILA	CANSATESSA	6			38	SI						
33	DITNMR2548E193N	DA TULLO	ANNA MARIA	SAN GREGORIO	L'AQUILA	SAN GREGORIO	16			50			SI				
34	CPOMM77168A346L	CIPICCHIA	MIRINA	IL FENILE	L'AQUILA	ASSERGI	13			45	SI						
35	CSTMAL58151A346F	CASSELLANI	MANUELA	FATTORIA ANTICA FORCONIA	L'AQUILA	CESE DI PEFURO VIA MURMELLA DA NOTTE FRAZ. CIVITA DI PARNIC.	12			12	SI						
36	91730909282	SOC. AGRIC. DI GIOVANNI SINIC	GILIBO		L'AQUILA - FRAZ. ROIO	LODA CAVALLI	12			35			SI				
37	CI DG. 158E31Z10X	CALDARELLI	DANIELA		L'AQUILA - FRAZ. PAGANICA	VIA S. GIUSTINO	9			43	SI	8				SI	
38	RMNDX189V33A345X	ROMANO	MARIA		LUCO DEI MARS		6			30	SI	10				SI	DEGUST. E TRASF.
39	FSOMR328H42H801Y	FOCI	ANTONIO	AZ. AGRIC. DEL CASAPERS ANTONIO	LUCO DEI MARS	VAL FETOSVA	6			50							
40	DGSKM6007A315	DE GASPERIS	GIUSEPPINA	IL TIMO	MASSA D'ALBE	ROSCIOLO	11			20	SI	25					
41	PDRGPP70BA2A55I	PIETRANCELI	GIOVANNI	CA' MARTINO - FORME	MONTEREALE	FRAZ. ARINGO	10			40			SI				
42	CFVGN8222A5151V	COFIN	REMATO	LE VERANDE SULLA TERNO	MONTEREALE	FRAZ. VERRICO	20			18							
43	SPOBRN53107F96K	SOC. F. LUSPECCHIOILI	RTA		MONTEREALE	CESARROBA	8			33	SI						
44	FGI. RUT68M04F66I	FOGLIETTA	DINA	CASA VERDE	NAVELLI	COLLE VERRICO	8			7							
45	GWMR157A54190L	S. AMMARINI	ALESSANDRO	LA COSA ROSA	MONTEREALE	OFENA	15			35							
46	NVLLSN76E19H801	NOVELLI	FRANCESCO		OFENA	COLONIA FRASCA	12			30	SI	14				SI	DEGUST. E TRASF.
47	PLT3N172P61A346F	PAOLETTI	ILENA	CASA VERDE	ORICOLA	ISTR. PROV. CAVALIERE	8			45							DEGUST. E TRASF.
48	CPG3NN47E12C278I	COOP. AGRIC. COLLE ROTONDO	ERCOLE FELICE	COLLE ROTONDO	ORTONA DEI MARS	RIVOLI	15			40							DEGUSTAZIONE
49	DBTLVTR64RH81C	D. BATTISTA	MARGHERITA	SAPORI DI CAMPAGNA	OFENA	CONCA	16			30							
50	DSNFCZ7H17-501V	DE SANTIS	FRANCESCO	IL QUARTUCCIO	OFENA	LOC. CENTO	24			45							
51	CBCIN196C45A15E	MCCOBBACCI	ILENA	A SCUOLA DELLE API	PETTORANO SUL GIZO	LOC. CENTO	15			30							
52	R5TCDX5P12G078U	URSITI	ERCOLE FELICE	PRETELI	PETTORANO SUL GIZO	LOC. CENTO	15			30							
53	5TVMGH86A30304D	RESTAINO	MARGHERITA	LA FANTASIA	PRATOLA PELIGNA	LOC. S. BRIGIDA	24			30							
54	01058600866	SOC. IANVELLI	ANALISA	AZ. AGR. VASTROCIUSEPPE	PRATOLA PELIGNA	LOC. S. BRIGIDA	24			30							
55	MSTNLS56R44B04H	MASTROGIUSEPPE	CARLO MARIO	AZ. AGR. MARE OTTA CARLO	PRATOLA PELIGNA	VIA CORFINIENSE	24			30							
56	MRSUCL107103879C	MARGIOTTA	CARLO MARIO	AZ. AGR. MARE OTTA CARLO	PRATOLA PELIGNA	VIA CORFINIENSE	24			30							
57	T7VGN690C06C228T	OTTAVIANI	IGNO	AZ. AGR. MARE OTTA CARLO	PRATOLA PELIGNA	VIA CORFINIENSE	24			30							
58	CSLCS160770H501N	CASELLI	CRISTINA	AZ. AGR. MARE OTTA CARLO	PRATOLA PELIGNA	VIA CORFINIENSE	24			30							
59					ROCCA DI CAMBIO	CAPO R. TORTO				30							
					ROCCA DI MEZZO	VIA DELLE PEZZELLE				30							

ALEGATO B)

REGIONE ABRUZZO
- ELENCO OPERATORI AGRITURISTICI DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA -
L.R. 31 luglio 2012, n. 38 - art. 4

Prog.	C.U.A.A. (C.F./P. IVA)	Cognome	Nome	Denominazione Agriturismo	Comune Azienda Agrituristiche	Località	Alloggio Post Letto	Alloggio con Ristorazione	Alloggio con Colazione	Posti Ristoro	Punto Vendita Prodotti	Agricoltura/Piazzola	Attività Equestre	Attività Sportive	Attività Ricreative e Culturali	Attività Didattica	Trasformazione e Degustazione
56	00501077000096J	ODDIO	GIULIA		ROCCARASO	PIETRANERI	27			30	SI		SI				
57	020106561012-V	FENEZIA	FIO		SPICELLE CAMERE	VIA AGRILLI				30							
58	020106561012-V	D'ANDREA	ALESSANDRO	SOC. AGR. D'ANDREA	SAN PO' DELLE VIA AGRILLI	VIA AGRILLI	10			30							
59	020106561012-V	ALBERTI	ANNA MARIA		SAN GIAMPIERONE	SAN GIOVANNI	16			29							
60	020106561012-V	COCCIANIG	LILIANA		SAN GIAMPIERONE	SAN GIAMPIERONE	18			10					SI		
61	020106561012-V	CARPAGNINI	ROBERTA		SESSANO	SESSANO	20			50	SI		SI				
62	020106561012-V	CETRONI	SILVIA	AGRI. S. GIUSEPPE	SCANNO	LOC. D. RIENZO	39			50	SI			SI			
63	020106561012-V	NOTARLUZZI	PASQUALE		SCANNO	LE PRATE	7										
64	020106561012-V	SILLA	MELINA ROSAR A	AL PESCHIO PZAUO	SCANNO	LOC. LE PRATE	6			30		8					
65	020106561012-V	PIACENTE	LARA		SCURCOIA	SCURCOIA	4			48							
66	020106561012-V	RUSSO	PIERLUIGI		MARSCIANA	MARSCIANA	4			50							
67	020106561012-V	PENSA	ROSSANA		SULLMONA	COLA BADA											
68	020106561012-V	DE CARDI	LUCA		TAGLIACOZZO	VIA SETTIMA STRADA		12			50			SI			
69	020106561012-V	AGRIT. RUELLA	LUCA	AZ. AGRIT. RUELLA	TAGLIACOZZO	LOC. VA. LE BONA		14		30		15	SI	SI	SI	SI	DEGIUSTAZIONE
70	020106561012-V	DI GOLA	GIULIO	SOC. AGR. LA SIEPE S.S.	TORNIMPARTE	FRAZ. COLLE S. VITO		30		50			SI				
71	020106561012-V	DE MATTEIS	ILSE	AZ. AGR. LA VILLA	FRASCO	VIA ROMA 17	10			39							
72	020106561012-V	CARPAGNINI	MARIANNA		VILLA SAN ANGELO	VIA S. GIULIO UT	30			50					SI		
73	020106561012-V	DI PAOLO	SEVERINO	LAPE	VILLALAGO	VILLALAGO											
74	020106561012-V	MARRAMA	MARRAMA	CASALE DELLE CAMPITELLE	VILLETTA BARREA	CAMPITELLE	18										
75	020106561012-V	MARRAMA	MARRAMA		VITTORIO	VIA PANTANO		4					SI	SI	SI	SI	
76	020106561012-V	MACCINO	MONICA	AZ. AGR. "GILIANA"	PESCOOSTANZO	COLA MEDICAGNE	13				SI						TRAS. PROD. DEGUST.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dr. Francesco Luca)



DIPARTIMENTO PER LA SALUTE E IL
WELFARE
SERVIZIO SANITA' VETERINARIA, IGIENE E
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI

DETERMINAZIONE 18.03.2016 N. DPF011/51
**Iscrizione dei richiedenti nell'Elenco
Regionale dei Consulenti sull'impiego dei
prodotti Fitosanitari.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Omissis

DETERMINA

Per le ragioni e le finalità espresse in narrativa

1. **di accogliere** le istanze come da allegato, e di inserire i richiedenti nell'Elenco Regionale Consulenti sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari;
2. **di dare atto** che l'Elenco regionale dei Consulenti sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, a seguito dei presenti inserimenti, risulta integrato con i nominativi dei nuovi iscritti dal N° RA/50/FT al N° RA/89/FT come da allegato, quale parte integrante e sostanziale;
3. **di pubblicare** l'Elenco Regionale dei Consulenti sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari, come aggiornato con il presente provvedimento, sul sito Web della Regione Abruzzo, nell'apposita pagina riservata al Servizio Veterinario e destinata allo scopo;
4. **di rilasciare** ai titolari dell'attività di consulente sull'impiego dei Prodotti Fitosanitari il certificato di abilitazione previsto dalla Determinazione n. DG/21/86 del 4.6.2015;
5. **di dare atto** che il certificato di abilitazione all'attività di consulente, alla scadenza anzidetta, sarà rinnovato, a richiesta del titolare, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n° 150/2012;
6. **di dare atto** che il soggetto che esercita l'attività di consulenza; non può esercitare l'attività di vendita;
7. **di trasmettere** copia della presente Determina, per e-mail, ai Direttori dei S.I.A.N. delle Aziende Sanitarie Locali regionali e all'Ordine regionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali

dell'Abruzzo

(protocollo.odaf.abruzzo@conafpec.it);

8. **di trasmettere** copia della presente determinazione al Direttore Dipartimentale DPF, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Giuseppe Bucciarelli

Segue Allegato

Regione Abruzzo
ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 Allegato alla Determinazione n° DPF011/51 DEL 18/03/2016

.N°	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	Via e n. civico	Data prima iscrizione	Validità confermata fino alla data del
RA/01/FT	Franco D'Aloisio	DLSFNC53B12F908U	Nocciano (PE)	C.da Fonteschiavo, 150	15/02/2016	14/02/2021
RA/02/FT	Marrone Tonio	MRRTN069T12G438V	Loreto Aprutino (PE)	Via Valle Passeri, 1A	15/02/2016	14/02/2021
RA/03/FT	Tiritico Alessandro	TRTLN76A14G141V	Ortona (CH)	C.da Lazzaretto, 9	15/02/2016	14/02/2021
RA/04/FT	Di Giuliantonio Remo	DGLRME58L22F764V	Mosciano S. Angelo (TE)	Via Valle Carmania, 21	15/02/2016	14/02/2021
RA/05/FT	Cimini Fausto	CMNFST70B16A485G	Paglieta (CH)	C.da Sant'Egadio n. 37/A	15/02/2016	14/02/2021
RA/06/FT	Tieri Matteo	TRIMTT81A28G482J	Nocciano (PE)	C.da Casali, 56	15/02/2016	14/02/2021
RA/07/FT	Oliveri Davide	LVRDVD72S19A345W	L'Aquila	Via Cantarello - Preturo 7/C	15/02/2016	14/02/2021
RA/08/FT	Zarrolì Graziano	ZRRGZN72T2A515B	Trasacco (AQ)	Via F. Baracca, 76	15/02/2016	14/02/2021
RA/09/FT	Massaro Giovanni	MSSGNN93A01A515J	Luco dei Marsi (AQ)	Via dei Benedettini, 5	15/02/2016	14/02/2021
RA/10/FT	Di Biase Nicola	DBSNCL71H15E435X	Lanciano (CH)	Via S. Onofrio 7/A	15/02/2016	14/02/2021
RA/11/FT	Crivelli Luciano Alfonso	CRVLNL71H27G482A	Manoppello (PE)	Via Martiri Pennesi, 2	15/02/2016	14/02/2021
RA/12/FT	Dimarcolberardini Domenico	DMRDNC64H18A515F	San Benedetti dei Marsi (AQ)	Via Salso 1	15/02/2016	14/02/2021
RA/13/FT	Carminati Gabriele	CRMGR82L27A485J	Montediorisio (CH)	Via Monte le forche, 14	15/02/2016	14/02/2021
RA/14/FT	Angelucci Pietro	NGLPTR70S24A515N	Luco dei Marsi (AQ)	Via E. Cialdini, 15	15/02/2016	14/02/2021
RA/15/FT	Di Genova Vincenzo	DGNVNC56R31H772I	San Benedetti dei Marsi (AQ)	Via Virgilio, 1	15/02/2016	14/02/2021
RA/16/FT	Catenacci Rosa	CTNRSO66E44H501U	San Benedetti dei Marsi (AQ)	Via Salso, 1	15/02/2016	14/02/2021
RA/17/FT	De Luca Nicola	DLCNCL7522Z112W	Lanciano (CH)	C.da Sant'Amato, 114	15/02/2016	14/02/2021
RA/18/FT	Cavalera Vito	CVLVTI73M29D643H	Foggia	Via Padre Ardello della Bella, n. 578	15/02/2016	14/02/2021



Regione Abruzzo
ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 Allegato alla Determinazione n° DPF011/51 DEL 18/03/2016

N°	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	Via e n. civico	Data prima iscrizione	Validità confermata fino alla data del
RA/19/FT	Aquilano Antonio	QLNNTG2R31C428H	Celenza sul Trigno (CH)	C.so Umberto I, n. 17	15/02/2016	14/02/2021
RA/20/FT	Marisi Mario	MRS5MRA72M24E052A	Gissi (CH)	C.da Terzi, 9	15/02/2016	14/02/2021
RA/21/FT	Simoncini Maurizio	SMNMRZ59P26G482D	Penne (PE)	Via Nazareno Fonticoli 9/A	15/02/2016	14/02/2021
RA/22/FT	Della Penna Walter	DLLWTR66T28E372Y	Vasto (CH)	Via G. D'annunzio, 11	15/02/2016	14/02/2021
RA/23/FT	Angiolini Sergio	NGLSRG58H09B519B	Campobasso (CB)	Via Campania, 203	15/02/2016	14/02/2021
RA/24/FT	Fattoretti Marco	FTTMRC66C10A515T	Tagliacozzo (AQ)	Via delle Orchidee, 42	15/02/2016	14/02/2021
RA/25/FT	Di Ciano Nicola	DCNNCL7T22G141J	Ortona (CH)	C.da Colombo s.n.	15/02/2016	14/02/2021
RA/26/FT	Santoponte Edoardo Pietro Paolo	SNTDDP53H29E811O	Magliano dei Marsi (AQ)	Via Fonte Nuova, 53	15/02/2016	14/02/2021
RA/27/FT	De Berardinis Valerio	DBRVLR63H20L103K	Roseto degli Abruzzi (TE)	Via c. Romualdi, 53 Cologna Spiaggia	15/02/2016	14/02/2021
RA/28/FT	Santoponte Riccardo	SNTRCR89L14A515R	Magliano dei Marsi (AQ)	Via Fonte Nuova, 53	15/02/2016	14/02/2021
RA/29/FT	Di Francesco Roberta	DFRRRT78E49E372Q	Vasto (CH)	Via Parini, 24	15/02/2016	14/02/2021
RA/30/FT	Palatella Luigi Francesco	PLTLFR96C31D643D	Foggia (FG)	Via Maria De Prospero, 105	15/02/2016	14/02/2021
RA/31/FT	Staniscia Alberto	STNLRT65L27A485G	Atessa (CH)	C.da Ala S. Maria n° 102	01/03/2016	28/02/2021
RA/32/FT	Sborgia Maurizio	SBRMRZ60T07G482K	Spoltore (PE)	Via Gran Sasso, 13	01/03/2016	28/02/2021
RA/33/FT	Recchia Franco	RCCFNC65L03G482X	Montesilvano (PE)	Via Moncenisio 28/A	01/03/2016	28/02/2021
RA/34/FT	Rasiccì Giuseppe	RSCGPP66R22G141X	Ortona (CH)	Via Principe - Villa S. Leonardo	01/03/2016	28/02/2021
RA/35/FT	Rabottini Carlo Massimo	RBTCLM69P15C632D	S. Giovanni Teatino (CH)	Via Ciancetta, 25	01/03/2016	28/02/2021
RA/36/FT	Piucci Maurizio	PCCMRZ59A221804R	Fossacesia (CH)	Via Canaparo, 146	01/03/2016	28/02/2021



Regione Abruzzo
ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 Allegato alla Determinazione n° DPF011/51 DEL 18/03/2016

N°	Cognome e Nome	Codice Fiscale	Residenza	Via e n. civico	Data prima iscrizione	Validità confermata fino alla data del
RA/37/FT	Petrella Shara Annamaria	PTRSRN86D50A515E	Barrisciano (AQ)	Via Le Pastine 11/B	01/03/2016	28/02/2021
RA/38/FT	Pescara Guerino	PSCGRN85T02G878R	Pratola Peligna (AQ)	Via S.S. 5 DIR	01/03/2016	28/02/2021
RA/39/FT	Oblatter Giulio	BLTGLI58S17C632P	Chieti	Via Arcivescovado, n. 5	01/03/2016	28/02/2021
RA/40/FT	Masciulli Alessio	MSCLSS85C23C632P	Bucchianico (CH)	Via Piane, n. 21	01/03/2016	28/02/2021
RA/41/FT	Giusti Michele	GSTMHL71O23Z133A	Trasacco (AQ)	Via Caravaggio, n. 7	01/03/2016	28/02/2021
RA/42/FT	Fontanarosa Maria Teresa	FNTMTR73E47L736X	Caivi (BN)	Via R. Villanacci 1/A	01/03/2016	28/02/2021
RA/43/FT	Durakova Katya Georgieva	DRKKYG73S43Z104N	Avezzano (AQ)	Via America, n. 64	01/03/2016	28/02/2021
RA/44/FT	Di Virgilio Silvio	DVRSLV81H01A485Q	Pollutri (CH)	Via Piano Valle, n. 7	01/03/2016	28/02/2021
RA/45/FT	Di Sarfo Alfonso	DSRLNS50B13B620S	Canosa Sannita (CH)	Via Garibaldi, n. 34	01/03/2016	28/02/2021
RA/46/FT	Di Pardo Mario	DPRMRA69R29E435E	Lanciano (CH)	Via Da Costa di Chieti, n. 48	01/03/2016	28/02/2021
RA/47/FT	Chiarieri Francesco	CHRFNC88T16G48ZC	Pianella (PE)	P.zza Sant'Angelo, n. 14	01/03/2016	28/02/2021
RA/48/FT	D'Ambrosio Francesco Paolo	DMBFNC69T26E435A	Frisa (CH)	Viale Madonna del Popolo, n. 73	01/03/2016	28/02/2021
RA/49/FT	Di Domenico Marco	DDMMRC65S29E058E	Tortoreto (TE)	Via Po, n. 21	01/03/2016	28/02/2021
RA/50/FT	Bianchi Battista	BNCBT54B23A515A	Avezzano (AQ)	Via Celano 52a	18/03/2016	17/03/2021
RA/51/FT	Bianchi Francesco	BNCFNC84T10A515H	Avezzano (AQ)	Via Celano 52a	18/03/2016	17/03/2021
RA/52/FT	Chiavaroli Di Cristoforo Antonio	CHVNTNG2R27C474D	Cepagatti (PE)	Via Matilde Serao 19	18/03/2016	17/03/2021
RA/53/FT	Chiavaroli Giovanni	CHVGNN83D13G482W	Pianella (PE)	Via Pratodomico Sn	18/03/2016	17/03/2021
RA/54/FT	Civitarese Carlo Donato	CVTCLD57R12G141P	Ortona (CH)	C.da Civitaresse 44	18/03/2016	17/03/2021



Regione Abruzzo
ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 Allegato alla Determinazione n° DPF011/51 DEL 18/03/2016

N°	Cognome E. Nome	Codice Fiscale	Residenza	Via e n. civico	Data prima iscrizione	Validità confermata fino alla data del
RA/55/FT	Coccia Paolo	CCCLP76D23A515T	Villavallelonga (AQ)	Via Domenico Giancursio 26	18/03/2016	17/03/2021
RA/56/FT	Crescenzi Gianpaolo	CRSGPL62M09A233V	Altidona (FM)	Via F. Magellano 29	18/03/2016	17/03/2021
RA/57/FT	Crisante Carlo	CRSCL70H20C632N	Chieti	Via Colle Dell'ara Sn	18/03/2016	17/03/2021
RA/58/FT	Croce Carlo	CRCRL52M23A488W	Spoltore (PE)	Via Colle San Giovanni 1	18/03/2016	17/03/2021
RA/59/FT	De Bosis Antonio	DBSNTN82B19C632Y	Giuliano Teatino (CH)	Via San Rocco 30	18/03/2016	17/03/2021
RA/60/FT	Dell'orso Luca	DLLLCU79H20G482C	Planella (PE)	Via San Nicola 156	18/03/2016	17/03/2021
RA/61/FT	D'emilio Antonio	DMLNTN55C06L194A	Tollo (CH)	Via Perruna 44	18/03/2016	17/03/2021
RA/62/FT	Di Ciero Mariela	DCRMLN76S64E243M	Orsogna (CH)	Via Sterparo 19	18/03/2016	17/03/2021
RA/63/FT	Di Giacomo Mario	DGCMRA61B02D078L	Rosciano (PE)	Via Delle Magnolie 25	18/03/2016	17/03/2021
RA/64/FT	Di Nardo Corrado	DNRCRD71R07C632F	Fara Filiorum Petri (CH)	Via Colle San Donato 213	18/03/2016	17/03/2021
RA/65/FT	Di Pasquale Fabio	DPSFBA85L19A488V	Civitella Casanova (PE)	Contrada Pastini 13	18/03/2016	17/03/2021
RA/66/FT	Leopardi Emanuele	LPRMNL67A13C351L	Teramo	Via Don Milani 3	18/03/2016	17/03/2021
RA/67/FT	Nicolo' Luigi	NCLLGU52D12H320N	Ripa Teatina (CH)	Via Arenile 15	18/03/2016	17/03/2021
RA/68/FT	Pacifico Paride	PCFPRD64D06C632G	Ari (CH)	Via Santa Maria 36	18/03/2016	17/03/2021
RA/69/FT	Pantalone Silvio	PNTSLV78A27C632N	Vacri (CH)	Cda Porcareccia 47	18/03/2016	17/03/2021
RA/70/FT	Paolini Mauro	PLNMRA80M18C632G	Pescara	Via Socrate 5	18/03/2016	17/03/2021
RA/71/FT	Piccioni Giacomo	PCCGCM82H03G878Z	Castiglione A Casauria (PE)	Via Grotte 14	18/03/2016	17/03/2021
RA/72/FT	Scioli Silvano	SCLSVN74M14E243Y	Pennapiedimonte (CH)	C.da Spinaro	18/03/2016	17/03/2021
RA/73/FT	Silvestri Edoardo	SLVDRD67R07H769P	Alba Adriatica (TE)	Via Della Centenaria 3	18/03/2016	17/03/2021
RA/74/FT	Sitti Antonio	SITNTN67S14L194C	Franca Villa Al Mare (CH)	Via Villaggio Unrra 49	18/03/2016	17/03/2021
RA/75/FT	Staffolani Angelo Sandro Piero	STFPNG61T19L263K	Manoppello (PE)	Via Tiburtina 428	18/03/2016	17/03/2021



Regione Abruzzo
ELENCO REGIONALE DEI CONSULENTI SULL'IMPIEGO DEI PRODOTTI FITOSANITARI
 Allegato alla Determinazione n° DPF011/51 DEL 18/03/2016

N°	Cognome E Nome	Codice Fiscale	Residenza	Via e n. civico	Data prima iscrizione	Validità confermata fino alla data del
RA/76/FT	Tatoni Stefano	TTNSFN85M09G482G	Planella (pe)	Via Dei Platani 45	18/03/2016	17/03/2021
RA/77/FT	Pachioli Silverio	PCHSVR71P825E245C	Scerni (CH)	Via IV Novembre, 40	18/03/2016	17/03/2021
RA/78/FT	Leva Cristiano	LVE CST79T17A488F	Montesilvano (PE)	C.so Umberto	18/03/2016	17/03/2021
RA/79/FT	Santone Massimo	SNTMSM77L28A488E	Silvi (TE)	Via Genova, n° 1	18/03/2016	17/03/2021
RA/80/FT	Bellone Nicola	BLLINCL49B26L103T	Teramo	C.da Ponte a Catena	18/03/2016	17/03/2021
RA/81/FT	Scè Angelo	SCENGL88B14E372S	Monteodorisio (CH)	C.da S. Bernardino, 23	18/03/2016	17/03/2021
RA/82/FT	Fedele Piergiorgio	FDLPGR59S08E435T	Lanciano (CH)	Via Follani, n° 177/b	18/03/2016	17/03/2021
RA/83/FT	Di Giovanni Lucia	DGVLCU79P51E435S	Scerni (CH)	C.da Cerase n° 13	18/03/2016	17/03/2021
RA/84/FT	Di Bussolo Orlando	DBSRND66C05Z133E	Vasto (CH)	Via Istonia, n° 30	18/03/2016	17/03/2021
RA/85/FT	Carbonetti Giovanni	CRBGN73P11A485L	Atessa (CH)	C.da Colle San Giovanni, 19	18/03/2016	17/03/2021
RA/86/FT	Graziani Franco	GRZPNC71A11E435B	Pollutri (CH)	Via Cerchigrossi, n° 13	18/03/2016	17/03/2021
RA/87/FT	La Palombara Luigi	LPLLGU67B22E372R	Vasto (CH)	Via Palombari, n° 33	18/03/2016	17/03/2021
RA/88/FT	Recchiuti Bruno	RCCBRNG69C04Z133G	Basciano (TE)	Via San Rustico, n° 8	18/03/2016	17/03/2021
RA/89/FT	Fecondo Giovanni	FCNGNG64T16E435W	Scerni (CH)	C.so L. Umile, n° 118	18/03/2016	17/03/2021

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
 Piero Bertazzi



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
 Dr. Giuseppe Bucciarelli

PARTE II

Avvisi, Concorsi, Inserzioni

COMUNE DI CHIETI

Decreto Sindacale 14.03.2016 N. 41.



COMUNE DI CHIETI

Prot. n. 13580 del 14 MAR 2016

41

Decreto Sindacale n.

OGGETTO: *Accordo di Programma sottoscritto in data 13.01.2016 tra ADSU, Regione Abruzzo e Comune di Chieti finalizzato al recupero funzionale della Caserma "Adelchi Pierantoni" e dell'Istituto "Santa Maddalena" da adibire a residenze per studenti universitari*

IL SINDACO

Premesso:

- che in data 13.01.2016, tra ADSU, Regione Abruzzo e Comune di Chieti, è stato sottoscritto l' *Accordo di Programma per la partecipazione al IV Bando ex Legge 338/2000 i cui Decreti Ministeriali sono in fase di pubblicazione per il cofinanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia ed urbanistica volti al recupero della Caserma Adelchi Pierantoni e dell'Istituto Santa Maddalena, immobili ubicati nella Città di Chieti, da adibire a residenze per studenti universitari;*
- che l'Accordo di Programma costituisce Variante Urbanistica al PRG per quanto precisato nell'Accordo stesso;
- che con Delibera del Consiglio Comunale n. 87 del 08.02.2016, immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000, è stata ratificata l'adesione del Sindaco al citato Accordo di Programma;

DECRETA

- 1) è approvato l'Accordo di Programma sottoscritto in data 13.01.2016 fra ADSU, Regione Abruzzo e Comune di Chieti, ratificato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 87 del 08.02.2016;
- 2) si dà atto che la pubblicazione sul BURA del presente Decreto, ai sensi dell'art. 8/ter della L.R. 18/83 nel testo in vigore, produce l'effetto di Variante dello Strumento Urbanistico Generale vigente del Comune di Chieti;
- 3) che il presente Decreto sia notificato all'ADSU e alla Regione Abruzzo, nonché comunicato a tutti gli altri soggetti interessati.

14 MAR. 2016
Chieti,

Il Dirigente del VI Settore
Arch. Silvia Marrocco

IL SINDACO
Avv. Umberto Di Primio

COMUNE DI GIULIANOVA

Estratto di Deliberazione Consiliare 29.02.2016 N. 22.



ESENTE DA BOLLO
Tab. B, Art. 16, DPR 642/1972 e ss.mm.ii.

CITTA' DI GIULIANOVA

(Provincia di Teramo)

AREA IV - SERVIZI ALLA CITTA' ED AL TERRITORIO
Settore Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata e Sportello Unico

Deliberazione Consiglio Comunale n. 22 del 29.2.2016: *Variante specifica al P.R.G. vigente per comparto edificatorio in Via Turati - Approvazione.*

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis

DELIBERA

- 1) la premessa e la narrativa formano parte integrante del presente atto e ne costituiscono motivazione ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- 2) prendere atto, in merito alla variante specifica al P.R.G. dell'area in Via Turati, che, entro il prescritto termine, corrispondente al periodo di deposito, nessuna opposizione da parte di titolari di diritti reali, né osservazioni da parte di privati cittadini sono state presentate, come si evince dalla certificazione in atti, a firma del Dirigente dell'Area competente;
- 3) prendere atto che, il Dirigente della IV Area di questo Ente, in qualità di Autorità competente e procedente, per la predetta proposta di variante, al fine di accertare la necessità di sottoporla alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), di cui ai titoli I e II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., prima della sua adozione, ha attivato la preliminare verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo;
- 4) precisare che, il rispetto delle prescrizioni e dei suggerimenti della Provincia di Teramo, nonché delle precisazioni e indicazioni formulate dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio dell'Abruzzo, contenuti nei pareri richiamati in narrativa, di cui al provvedimento n. 2139 del 31.12.2015 (Registro di Settore n. 1086 del 14.12.2015), a firma del Dir

gente del Settore B12, acquisito al protocollo generale del Comune il 12.1.2016 al n. 1043, e alla nota n. 658 del 19.1.2016, acquisita al protocollo generale del Comune il 21.1.2016 al n. 2634, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti, sarà prescritto al proponente nell'ambito del P.P.U. attuativo degli interventi;

- 5) approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 3.3.1999, n. 11, la variante specifica al P.R.G. vigente, relativa all'area in Via Turati, posta in posizione arretrata rispetto alla viabilità principale, distinta in catasto terreni al foglio 16, particelle 322, 1582, 1583, 1584, 1585, 1587 e 1588, estesa complessivamente mq. 8.547, proposta dalla ditta Clementoni Giuseppe e Ianni Franca, redatta dall'ing. Edmondo Papile, costituita da: relazione illustrativa, n. 2 tavole grafiche e dall'art. 2.5.4 bis delle N.T.A. del P.R.G., integrativo delle norme vigenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, ma che, per ragioni pratiche, non si allegano e vengono conservati, invece, presso il Settore Pianificazione Urbanistica;

Omissis

Il Presidente
F.to Avv. Jurghens Cartone

Il Segretario Generale
F.to D.ssa Daniela Marini

Giulianova, lì 23.3.2016

Il Dirigente della IV Area
Ing. Maria Angela Mastropietro



COMUNE DI PALENA

Graduatoria definitiva alloggi E.R.P. bando di concorso 2014.

CLASSIFICATO	RICHIEDENTE	Condizioni soggettive Art.8 - A							Condizioni oggettive Art.8 - B					TOTALE				
		Reddito art.21 L.457/78	Nucleo familiare	Anziani	Famiglie di nuova formazione	Per presenza handicappati	Emigrati e profughi	Punti max 5	Coabitazione unico alloggio più ric. fam., ognuno con almeno 2 unità che usano gli stessi servizi	Alloggio sovraffollato	Alloggio antigienico	Strato o rilascio			punti max 9			
												A1	A2			A3	A4	A5
1°	CARUSO GIOVANNI	2	3															6
2°	KUSHNIRUK OLEKSANDR	2	2															4
3°	DI MARINO GIUSEPPE	2	1															3
4°	DI GIULIO GEMMA	2	1															3
5°	DI MARINO SALVATORE	2	1															3
6°	SHVED OKSANA	2																2
7°	PATERRA MARCO	1																1

CELIO ROBERTO	Escluso - superamento limite di reddito previsto dal Bando di Concorso
---------------	--

La presente Graduatoria Definitiva è stata formulata da questa Commissione nella seduta del 9 Marzo 2016.
Tra i richiedenti che hanno avuto lo stesso punteggio è stato effettuato il sorteggio in forma pubblica ai sensi dell'art.9 L.R.n.96/96.

Lanciano, 9 Marzo 2016



COMUNE DI PENNE

Pratica SUAP in variante al P.R.G. Ditta Alimonti & Giancola.

COMUNE DI PENNE (PE)

AVVISO APPROVAZIONE

Pratica SUAP in Variante al P.R.G. Ditta Alimonti & Giancola snc.

Il Responsabile dell'Area V rende noto che con la deliberazione di Consiglio Comunale n° 6 del 23.02.2016 è stata approvata la pratica:

- Ditta Alimonti & Giancola snc. Pratica SUAP in variante allo strumento urbanistico. Approvazione.

Penne, li 15 marzo 2016

Il responsabile dell'Area V
(ing. Piero Antonacci)

COMUNE DI PIETRACAMELA

Graduatoria alloggi E.R.P. bando di concorso anno 2015.

COMUNE DI PIETRACAMELA
PROVINCIA DI TERAMO

GRADUATORIA BANDO DI CONCORSO GENERALE 01/2015 DEL 08/01/2015 PER
LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE PER L'ASEGNAZIONE DI ALLOGGI
E.R.P.

- 1) *KURTISI BESNIK* *punti 4*
- 2) *LANNETTI PASQUALE* *punti 2*
- 3) *FEDELE MARIA TERESA* *esclusa per superamento reddito*

Pietracamela, 15/03/2016

Resp. Arch.
Arch.



COMUNE DI ROCCARASO

Avviso di deposito di variante semplificata per approvazione progetto "Completamento viario e delle opere di urbanizzazione primaria in zona C".**AVVISO DI DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE DI VARIANTE SEMPLIFICATA PER APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE DELL'OPERA PUBBLICA DENOMINATA "COMPLETAMENTO VIARIO E DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA IN ZONA C"****IL RESPONSABILE DEL III SETTORE AREA TECNICA**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 19 del D.P.R. n. 327 del 08.08.2001

RENDE NOTO

che presso la Segreteria Comunale, per la durata di giorni 45 (quarantacinque) dalla pubblicazione è depositata

- La Deliberazione del Consiglio Comunale n.46 del 30.11.2015, esecutiva, concernente "Approvazione progetto preliminare dell'opera pubblica denominata - Completamento viario e delle opere di urbanizzazione primari in zona C".

Detta deliberazione costituisce adozione di specifica variante al Piano Regolatore Generale.

Chiunque ne abbia interesse può prendere visione e presentare osservazioni entro il termine del periodo di deposito.

Roccaraso li 19 FEB 2016

Il Responsabile del Terzo Settore Area Tecnica
(Ing. Nicolino D'Amico)

U.S.R.A. – U.S.R.C.

Decreti di Esproprio Comune di Barete n. 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 652 del 07/04/2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 2297

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2297 - Ex 1017 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 2297 - Ex 1017 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 7.189,00, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3860 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: MARCELLO SANTUCCI prot. 8243 del 08/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 2297 - Superficie mq 341 - di proprietà di: SANTUCCI MARCELLO - C.F. SNTMCL75L26A345E nato a L'AQUILA (AQ) il 26/07/1975 e residente in BARETE (AQ) alla PIAZZA QUATTRO NOCI 4 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 7.189,00 (euro settemilacentottantanove\00) è stata liquidata con determina n. del ; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the signature.

COMUNE DI BARETE

17 MAR 2016

DECRETO DI ESPROPRIO n. 651 del _____
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 2299

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2299 - Ex 1350 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenda del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 2299 - Ex 1350 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 7.037,33, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3877 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: MARCELLO SANTUCCI prot. 8245 del 08/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 2299 - Superficie mq 337 - di proprietà di: SANTUCCI MARCELLO - C.F. SNTMCL75L26A345E nato a L'AQUILA (AQ) il 26/07/1975 e residente in BARETE (AQ) alla PIAZZA QUATTRO NOCI 4 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 7.037,33 (euro settemilatrentasette\33) è stata liquidata con determina n. 92 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 652 del 7 MAR 2009
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 212

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 212 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 212 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13/08/2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 6.529,25, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 03/04/2014 prot. 3931 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: FRANCA GIOACCHINI prot. 8656 del 15/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LUCIANO GIOACCHINI prot. 8658 del 15/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARIA MORELLI prot. 8661 del 15/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 212 - Superficie mq 315 - di proprietà di: GIOACCHINI FRANCA - C.F. GCCFNC51D64H501B nata a ROMA (RM) il 24/04/1951 e residente in ROMA (RM) alla VIA VILLA BELARDI N.24 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, GIOACCHINI LUCIANO - C.F. GCCLCN51T31H501Y nato a ROMA (RM) il 31/12/1951 e residente in ROMA (RM) alla VIA LUIGI MANFREDINI N.80 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, MORELLI MARIA - C.F. MRLMRA63L7OZ700C nata a AUSTRALIA il 30/07/1963 e residente in ROMA (RM) alla VIA FRATELLI POGINI N.55 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 6.529,25 (euro seimilacinquecentoventinove\25) è stata liquidata con determina n. 70 del 11/08/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 653 del 17 MAR 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 129

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 129 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 129 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009 all., da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 4.603,08, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3870 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: FRANCA GIOACCHINI prot. 8662 del 15/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LUCIANO GIOACCHINI prot. 8659 del 15/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARIA MORELLI prot. 8657 del 15/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 129 - Superficie mq 120 - di proprietà di: GIOACCHINI FRANCA - C.F. GCCFNC51D64H501B nata a ROMA (RM) il 24/04/1951 e residente in ROMA (RM) alla VILLA BELARDI N.24 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, GIOACCHINI LUCIANO - C.F. GCCLCN52T31H501Z nato a ROMA (RM) il 31/12/1952 e residente in ROMA (RM) alla VIA LUIGI MANFREDINI N80 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, MORELLI MARIA - C.F. MRLMRA63L70Z700C nata a AUSTRALIA il 30/07/1963 e residente in ROMA (RM) alla VIA FRATELLI POGGINI N.55 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 4.603,08 (euro quattromilaseicentotré\08) è stata liquidata con determina n. 80 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 654 del _____

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 1084

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1084 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1084 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009 all., da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 5.278,96, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 03/04/2014 prot. 3922 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine ROSINA SCIARRA non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per ROSINA SCIARRA per € 1.669,30 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1248638 prot. 29752 del 05/11/2014;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: VANDA CERVELLI prot. 8885 del 21/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, VERA CERVELLI prot. 9379 del 28/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, VINCENZA CERVELLI prot. 9610 del 01/08/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 1084 - Superficie mq 262 - intestato in Catasto alla Ditta: CERVELLI VANDA - C.F. CRVVND57A64A656R nata a BARETE (AQ) il 24/01/1957 e residente in ARISCHIA (AQ) alla VIA CACCIANO 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 2/9, CERVELLI VERA - C.F. CRVVRE67B44A656F nata a BARETE (AQ) il 04/02/1967 e residente in ROMA (RM) alla PIAZZALE DEL VERANO 11 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 2/9, CERVELLI VINCENZA - C.F. CRVVCN57A64A656M nata a BARETE (AQ) il 24/01/1957 e residente in PIZZOLI (AQ) alla VIA RANATI 22 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 2/9, SCIARRA ROSINA - C.F. SCRRSN25M65A656Q nata a BARETE (AQ) il 25/08/1925 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 5.278,96 (euro cinquemiladuecentosettantaotto\96) è stata per € 1.669,30 depositata presso il MEF con determina n. 109 del 27/11/2014 e per € 3.609,66 liquidata con determina n. 84 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto

disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the signature.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 655 del 17 MAR 2011
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 1083

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "*di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione*" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1083 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1083 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009 all., da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.064,68, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3874 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine ROSINA SCIARRA non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per ROSINA SCIARRA per € 336,67 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1248638 prot. 29752 del 05/11/2014;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: VANDA CERVELLI prot. 8886 del 21/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, VERA CERVELLI prot. 9378 del 28/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, VINCENZA CERVELLI prot. 9607 del 01/08/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 1083 - Superficie mq 53 - intestato in Catasto alla Ditta: CERVELLI VANDA - C.F. CRVVD57A64A656R nata a BARETE (AQ) il 24/01/1957 e residente in ARISCHIA (AQ) alla VIA CACCIANO 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 2/9, CERVELLI VERA - C.F. CRVVRE67B44A656F nata a BARETE (AQ) il 04/02/1967 e residente in ROMA (RM) alla PIAZZALE DEL VERANO 11 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 2/9, CERVELLI VINCENZA - C.F. CRVVCN57A64A656M nata a BARETE (AQ) il 24/01/1957 e residente in PIZZOLI (AQ) alla VIA RANATI 22 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 2/9, SCIARRA ROSINA - C.F. SCRRSN14M25A656G nato a BARETE (AQ) il 25/08/2014 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.064,68 (euro millesessantaquattro\68) è stata per € 336,67 depositata presso il MEF con determina n. 108 del 27/11/2014 e per € 728,01 liquidata con determina n. 83 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto

disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line, passing through the signature.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 656 del 17 MAR 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 1023

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1023 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1023 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009 all., da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.659,23, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3876 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: EUGENIO CIONNI prot. 8724 del 16/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 1023 - Superficie mq 40 - di proprietà di: CIONNI EUGENIO - C.F. CNNGNE72C07A345D nato a L'AQUILA (AQ) il 07/03/1972 e residente in BARETE (AQ) alla VIA IV NOVEMBRE 2 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.659,23 (euro milleseicentocinquantanove\23) è stata liquidata con determina n. 82 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'L. Gattuso'.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 657 del 17 MAR 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 1022

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1022 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1022 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009 all., da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.571,11, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 03/04/2014 prot. 09826 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine CONCETTA ANASTASIO, ARTURO DE SANTIS, ISOLINA DE SANTIS, MARIA DE SANTIS, non hanno comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero hanno espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per CONCETTA ANASTASIO, ARTURO DE SANTIS, ISOLINA DE SANTIS, MARIA DE SANTIS, per € 1.571,11 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1244256 prot. 18663 del 24/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 1022 - Superficie mq 40 - intestato in Catasto alla Ditta: ANASTASIO CONCETTA nata a PIZZOLI (AQ) il 02/06/1886 con il titolo di USUFRUTTO per la quota di 1/1, DE SANTIS ARTURO - C.F. DSNRTR25S22A656B nato a BARETE (AQ) il 22/11/1925 e residente in ROMA (RM) alla VIA FLAVIO GIOIA 2 con il titolo di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/3, DE SANTIS ISOLINA - C.F. DSNSLN30H43A656U nata a BARETE (AQ) il 03/06/1930 e residente in ROMA (RM) alla VIA FLAVIO GIOIA 2 con il titolo di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/3, DE SANTIS MARIA - C.F. DSNMRA25S62A656D nata a BARETE (AQ) il 22/11/1925 e residente in ROMA (RM) alla VIA FLAVIO GIOIA 2 con il titolo di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/3.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.571,11 (euro millecinequecentosettantuno\11) è stata depositata presso il MEF con determina n. 89 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 658 del 27 APR 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 1141

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1141 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1141 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009 all. 1, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 16.325,49, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3871 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: DOMENICO CERVELLI prot. 9995 del 11/08/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 1141 - Superficie mq 750 - di proprietà di: CERVELLI DOMENICO - C.F. CRVDNC60R24A656W nato a BARETE (AQ) il 24/10/1960 e residente in BARETE (AQ) alla VIA DELLA VALLE 21 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 16.325,49 (euro sedicimilatrecentoventicinque\49) è stata liquidata con determina n. 85 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

}

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 659 del 13 MAR 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 2301

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2301 - Ex 1427 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 2301 - Ex 1427 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 14.123,26, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3878 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ALFREDO CURTACCI prot. 8492 del 10/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ANKA TAFRA prot. 8493 del 10/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 2301 - Superficie mq 511 - di proprietà di: CURTACCI ALFREDO - C.F. CRTLRD47C02A656P nato a BARETE (AQ) il 02/03/1947 e residente in BARETE (AQ) alla VIA SAN VITO 9 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, TAFRA ANKA - C.F. TFRNKA48L57Z118A nata a IUGOSLAVIA () il 17/07/1948 e residente in BARETE (AQ) alla VIA SAN VITO N.1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 14.123,26 (euro quattordicimilacentotrenta e 26/100) è stata liquidata con determina n. 79 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta, nonché l'indennità per manufatti e danni;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the end of the signature.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 560 del 27 MAR 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 2307

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2307 - Ex 210 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 2307 - Ex 210 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 12.186,42, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3858 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: EUGENIO CIONNI prot. 8725 del 16/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 2307 - Superficie mq 580 - di proprietà di: CIONNI EUGENIO - C.F. CNNGNE72C07A345D nato a L'AQUILA (AQ) il 07/03/1972 e residente in BARETE (AQ) alla VIA IV NOVEMBRE 2 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 12.186,42 (euro dodicimilacentottantasei\42) è stata liquidata con determina n. 87 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE

Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'L. Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the horizontal line.

COMUNE DI BARETE

DECRETO DI ESPROPRIO n. 661 del _____
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di BARETE – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 9 - Particella: 2303

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 2303 - Ex 182 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di BARETE del 28/04/2014 n. 1171 con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 2303 - Ex 182 - Foglio 9 - Comune di BARETE, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 20/07/2009, rep. n. 13, è stato redatto, in data 10/08/2009, specifico verbale prot. n. 1363 13.08.2009, da parte di tecnici designati dalla struttura commissariale e dall'Agenzia del Territorio;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 36.411,90, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 02/04/2014 prot. 3868 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: FLORIANA CONTENTO prot. 11494 del 18/09/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, GIULIO CONTENTO prot. 11491 del 18/09/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, SILVIA CONTENTO prot. 11493 del 18/09/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, FRANCESCO MAURIZIO prot. 11492 del 18/09/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, GIULIO MAURIZIO prot. 11495 del 18/09/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di BARETE C.F. 00148360662, con sede in BARETE piazza Duomo, n°1, del bene immobile ricadente nel Comune di BARETE iscritti nel Catasto terreni di BARETE - Foglio 9 - Particella 2303 - Superficie mq 1.714 - di proprietà di: CONTENTO FLORIANA - C.F. CNTFRN73A49A345Y nata a L'AQUILA (AQ) il 09/01/1973 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA EDOARDO SCARFOGLIO 28 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/5, CONTENTO GIULIO - C.F. CNTGLI77H13A515W nato a AVEZZANO (AQ) il 13/06/1977 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA EDOARDO SCARFOGLIO 28 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/5, CONTENTO SILVIA - C.F. CNTSLV80B55A515J nata a AVEZZANO (AQ) il 15/02/1980 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA SOLARIA 15 PETTINO con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/5, MAURIZIO FRANCESCO - C.F. MRZFNC57D08A345Z nato a L'AQUILA (AQ) il 08/04/1957 e residente in L'AQUILA (AQ) alla PIAZZA SAN PIO X 16 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/5, MAURIZIO GIULIO - C.F. MRZGLI60S09A345S nato a L'AQUILA (AQ) il 09/11/1960 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA TRECCO 2 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/5.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 36.411,90 (euro trentaseimilaquattrocentoundici\90) è stata liquidata con determina n. 93 del 09/10/2014; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di BARETE
Il Sindaco Leonardo Gattuso



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Leonardo Gattuso', is written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the center of the signature.

Decreti di Esproprio Comune di Montorio al Vomano n. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 01 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Sezione: - Foglio: 47 - Particella: 701

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 701 - Ex 537 - Foglio 47 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previo ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 4.322,50, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: AMALIA ABATUCCI prot. 12908 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, GIORGIO DE REMIGIS prot. 12911 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, PAOLO DE REMIGIS prot. 12912 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 58 del 03/02/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 47 - Particella 701 - Superficie mq 100 - di proprietà di: ABATUCCI AMALIA - C.F. BTCMLA38P66F690F nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/09/1938 e residente in TORINO (TO) alla VIA MILLIO FRANCESCO, 57 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, DE REMIGIS GIORGIO - C.F. DRMGRG68E27L219V nato a TORINO (TO) il 27/05/1968 e residente in TORINO (TO) alla VIA OSASCO, 89 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, DE REMIGIS PAOLO - C.F. DRMP1A64A11L219Q nato a TORINO (TO) il 11/01/1964 e residente in TORINO (TO) alla VIA MALTA, 51 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 4.322,50 (euro quattromilatrecentoventidue\50), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 02 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Sezione: - Foglio: 47 - Particella: 699

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 699 - Ex 536 - Foglio 47 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle"*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 22.909,25, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che l'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 12904 del 23/10/2014 - Entrata – Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 57 del 03/02/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 47 - Particella 699 - Superficie mq 530 - di proprietà di: DE REMIGIS CLETA – C.F. DRMCLT28R41F690S nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 01/10/1928 e residente in TORINO (TO) alla VIA MILLIO FRANCESCO, 57 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 22.909,25 (euro ventiduemilanovecentonove\25), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 03 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Sezione: - Foglio: 47 - Particella: 697

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 697 - Ex 534 - Foglio 47 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agazia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 15.128,75, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che l'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 12907 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 56 del 03/02/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 47 - Particella 697 - Superficie mq 350 - di proprietà di: DE REMIGIS CLETA - C.F. DRMCLT28R41F690S nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 01/10/1928 e residente in TORINO (TO) alla VIA MILLIO FRANCESCO, 57 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 15.128,75 (euro quindicimilacentotrentasette\75), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo – L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 04 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Sezione: - Foglio: 47 - Particella: 693

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 693 - Ex 343 - Foglio 47 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 24.638,25, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: AMALIA ABATUCCI prot. 12918 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, GIORGIO DE REMIGIS prot. 12916 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, PAOLO DE REMIGIS prot. 12914 del 23/10/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 29 del 22/01/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 47 - Particella 693 - Superficie mq 570 - di proprietà di: ABATUCCI AMALIA - C.F. BTCMLA38P66F690F nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 26/09/1938 e residente in TORINO (TO) alla VIA MILLIO FRANCESCO, 57 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, DE REMIGIS GIORGIO - C.F. DRMGRG68E27L219V nato a TORINO (TO) il 27/05/1968 e residente in TORINO (TO) alla VIA OSASCO, 89 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, DE REMIGIS PAOLO - C.F. DRMPLA64A11L219Q nato a TORINO (TO) il 11/01/1964 e residente in TORINO (TO) alla VIA MALTA, 51 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 24.638,25 (euro ventiquattromilaseicentotrentaotto\25), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Marjani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 05 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Sezione: - Foglio: 47 - Particella: 703

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 703 - Ex 684 - Foglio 47 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 6.210,23, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che l'interessato ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 07237 del 20/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 648 del 17/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 47 - Particella 703 - Superficie mq 145 - di proprietà di: DI GIROLAMO GIUSEPPE - C.F. DGRGPP44805L307C nato a TORTORETO (TE) il 05/02/1944 e residente in TERAMO (TE) alla VIALE DELLA RESISTENZA 15 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 6.210,23 (euro seimiladuecentodieci\23), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 06 del 18 FEB. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 47 - Particella: 695

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 695 - Ex 39 - Foglio 47 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 428,29, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: AUGUSTO MODANO prot. 07737 del 30/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LIDA MODANO prot. 07739 del 30/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, WALTER MODANO prot. 07740 del 30/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 647 del 17/07/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 47 - Particella 695 - Superficie mq 10 - di proprietà di: MODANO AUGUSTO - C.F. MDNGST53E09E343Q nato a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 09/05/1953 e residente in MONZA (MB) alla VIA LUDOVICO ARIOSTO, 10 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MODANO LIDA - C.F. MDNLDI51M41E343V nata a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 01/08/1951 e residente in PESCARA (PE) alla VIA MAESTRI DEL LAVORO, 49 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MODANO WALTER - C.F. MDNWTR54L21E343J nato a ISOLA DEL GRAN SASSO D'ITALIA (TE) il 21/07/1954 e residente in MONTESILVANO (PE) alla VIA CHIETI, 40 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 428,29 (euro quattrocentoventiotto\29), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 07 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 37 - Particella: 1592**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1592 - Ex 1216 - Foglio 37 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 57.020,65, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che l'interessata ha sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria prot. 07157 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 646 del 17/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 37 - Particella 1592 - Superficie mq 1.295 - di proprietà di: DI CESARE ADELE - C.F. DCSDLA50P68F690V nata a MONTORIO AL VOMANO (TE) il 28/09/1950 e residente in MONTORIO AL VOMANO (TE) alla VIA PIANE, 174 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 57.020,65 (euro cinquantasettemilaventisei\65), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 08 del 18 FEB. 2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 37 - Particella: 1379**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1379 - Foglio 37 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima della indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agazia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 374.971,31, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ANNA ROSA CHIAVATTI prot. 07364 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, DONATO CHIAVATTI prot. 07183 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, PASQUALE CHIAVATTI prot. 07182 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, RITA CHIAVATTI prot. 07213 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARANO PIETRO, in qualità di Rappresentante Legale di MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE prot. 07365 del 24/01/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 645 del 17/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 37 - Particella 1379 - Superficie mq 8.516 - di proprietà di: CHIAVATTI ANNA ROSA - C.F. CHVNRS39R41L314N nata a TOSSICIA (TE) il 01/10/1939 e residente in MONTORIO AL VOMANO (TE) alla V.LE RISORGIMENTO, 33 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI DONATO - C.F. CHVDNT46D29L103X nato a TERAMO (TE) il 29/04/1946 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF1,74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI PASQUALE - C.F. CHVPQL53B25L103Z nato a TERAMO (TE) il 25/02/1953 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF1,74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI RITA - C.F. CHVRTI34E62L314Q nata a TOSSICIA (TE) il 22/05/1934 e residente in TOSSICIA (TE) alla V.LE DE GASPARI con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 01606480679 con sede a MONTORIO AL VOMANO (TE) in V.LE RISORGIMENTO, 51/53 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 374.971,31 (euro trecentosettantaquattromilanovecentosettantuno\31), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 09 del 18 FEB. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 37 - Particella: 1389

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1389 - Foglio 37 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

- VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;-
- VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 21.839,57, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ANNA ROSA CHIAVATTI prot. 07369 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, DONATO CHIAVATTI prot. 07188 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, PASQUALE CHIAVATTI prot. 07186 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, RITA CHIAVATTI prot. 07215 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARANO PIETRO, in qualità di Rappresentante Legale di MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE prot. 07370 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 644 del 17/07/2014;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 37 - Particella 1389 - Superficie mq 496 - di proprietà di: CHIAVATTI ANNA ROSA - C.F. CHVNRS39R41L314N nata a TOSSICIA (TE) il 01/10/1939 e residente in MONTORIO AL VOMANO (TE) alla V.LE RISORGIMENTO, 33 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI DONATO - C.F. CHVDNT46D29L103X nato a TERAMO (TE) il 29/04/1946 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF, 74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI PASQUALE - C.F. CHVPQL53B25L103Z nato a TERAMO (TE) il 25/02/1953 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF, 74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI RITA - C.F. CHVRTI34E62L314Q nata a TOSSICIA (TE) il 22/05/1934 e residente in TOSSICIA (TE) alla V.LE DE GASPERI con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 01606480679 con sede a MONTORIO AL VOMANO (TE) in V.LE RISORGIMENTO, 51/53 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 21.839,57 (euro ventunomilaottocentotrentanove\57), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 10 del 18 FEB. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 37 - Particella: 1365

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* ed ancora *"di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione"*;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;

- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1365 - Foglio 37 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle*

procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 14.706,48, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ANNA ROSA CHIAVATTI prot. 07360 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, DONATO CHIAVATTI prot. 03582 del 04/07/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, in qualità di procuratore CHIAVATTI DONATO di PASQUALE CHIAVATTI prot. 03578 del 27/03/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, RITA CHIAVATTI prot. 07212 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARANO PIETRO, in qualità di Rappresentante Legale di MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE prot. 07362 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 643 del 17/07/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 37 - Particella 1365 - Superficie mq 334 - di proprietà di: CHIAVATTI ANNA ROSA - C.F. CHVNRS39R41L314N nata a TOSSICIA (TE) il 01/10/1939 e residente in MONTORIO AL VOMANO (TE) alla V.LE RISORGIMENTO, 33 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI DONATO - C.F. CHVDNT46D29L103X nato a TERAMO (TE) il 29/04/1946 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF, 74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI PASQUALE - C.F. CHVPQL53B25L103Z nato a TERAMO (TE) il 25/02/1953 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF, 74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI RITA - C.F. CHVRTI34E62L314Q nata a TOSSICIA (TE) il 22/05/1934 e residente in TOSSICIA (TE) alla V.LE DE GASPERI con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 01606480679 con sede a MONTORIO AL VOMANO (TE) in V.LE RISORGIMENTO, 51/53 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 14.706,48 (euro quattordicimilasettecentosei\48), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



COMUNE DI MONTORIO AL VOMANO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 11 del 18 FEB. 2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di MONTORIO AL VOMANO -- Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Sezione: - Foglio: 37 - Particella: 1388

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 17 del 12/08/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed ai Moduli ad Uso Scolastico Provvisorio ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce decreto di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 e 2 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" ed ancora "di moduli ad uso scolastico provvisorio e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione

- devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 12/08/2009, rep. n. 17, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1388 - Foglio 37 - Sezione - Comune di MONTORIO AL VOMANO, oggetto del presente decreto di esproprio;
- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti*

giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis";

VISTA la determinazione n.26 del 6 maggio 2013, con cui l'Ufficio speciale per la città dell'Aquila ha stabilito di conferire all'Ing. Antonio Gabrielli l'incarico coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione dell'istruttoria relativa alle procedure di esproprio;--

VISTO che, ai fini della redazione degli stati di consistenza e dell'immissione nel possesso delle aree localizzate con il citato decreto 12/08/2009, rep. n. 17, è stato redatto, in data 04/09/2009, specifico verbale, da parte di tecnici designati;

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 17.568,52, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO, che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ANNA ROSA CHIAVATTI prot. 07367 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, DONATO CHIAVATTI prot. 07185 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, PASQUALE CHIAVATTI prot. 07184 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, RITA CHIAVATTI prot. 07214 del 19/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARANO PIETRO, in qualità di Rappresentante Legale di MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE prot. 07368 del 24/06/2014 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;

CONSIDERATO, pertanto, l'avvenuta liquidazione delle citate indennità con determinazione del Comune di MONTORIO AL VOMANO n. 642 del 17/07/2014;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di MONTORIO AL VOMANO C.F. 80002070672, con sede in MONTORIO AL VOMANO Via Poliseo De Angelis, 24 - 64046 Montorio al Vomano, del bene immobile ricadente nel Comune di MONTORIO AL VOMANO iscritti nel Catasto terreni di MONTORIO AL VOMANO - Foglio 37 - Particella 1388 - Superficie mq 399 - di proprietà di: CHIAVATTI ANNA ROSA - C.F. CHVNRS39R41L314N nata a TOSSICIA (TE) il 01/10/1939 e residente in MONTORIO AL VOMANO (TE) alla V.LE RISORGIMENTO, 35 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI DONATO - C.F. CHVDNT46D29L103X nato a TERAMO (TE) il 29/04/1946 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF, 74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI PASQUALE - C.F. CHVPQL53B25L103Z nato a TERAMO (TE) il 25/02/1953 e residente in PESCARA (PE) alla VIA GUELF, 74 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, CHIAVATTI RITA - C.F. CHVRTI34E62L314Q nata a TOSSICIA (TE) il 22/05/1934 e residente in TOSSICIA (TE) alla V.LE DE GASPERI 2 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MARANO PIETRO S.R.L. UNIPERSONALE - C.F. 01606480679 con sede a MONTORIO AL VOMANO (TE) in V.LE RISORGIMENTO, 51/53 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/6, sotto la condizione sospensiva che il presente decreto sia notificato ed eseguito.

Art. 2

L'indennità complessiva lorda per i suddetti immobili è pari a € 17.568,52 (euro diciassettemilacinquecentosessantaotto\52), comprende l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di MONTORIO AL VOMANO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ing. Mariani Caterina



Decreti di Esproprio Comune di Rocca di Cambio n. 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769.

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 752 del 03-03-2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio: 11 - Particella: 1292

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "*di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione*" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1292 - Ex 932 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1292 - Ex 932 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.249,65, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 415 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine ANGELA PIETROPAOLI, ANGELO SULPIZI, ANTONIO SULPIZI, LUCIA SULPIZI, MADDALENA SULPIZI, non hanno comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero hanno espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per ANGELA PIETROPAOLI, ANGELO SULPIZI, ANTONIO SULPIZI, LUCIA SULPIZI, MADDALENA SULPIZI, per € 1.249,65 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263887 prot. 17820 del 17/07/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1292 - Superficie mq 123 - intestato in Catasto alla Ditta: PIETROPAOLI ANGELA nata a ROCCA DI CAMBIO il 01/01/1900 Con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, SULPIZI ANGELO - C.F. SLPNGL91H05H400E nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 05/06/1891 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, SULPIZI ANTONIO nato a ROCCA DI CAMBIO il 01/01/1900 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, SULPIZI LUCIA nata a ROCCA DI CAMBIO il 01/01/1900 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4, SULPIZI MADDALENA nata a ROCCA DI CAMBIO il 01/01/1900 con il titolo di USUFRUTTO per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.249,65 (euro milleduecentoquarantanove\65) è stata depositata presso il MEF con determina n. 8 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;



Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 753 del 03-03-2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio: 11 - Particella: 931

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 931 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 931 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 761,98, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 452 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine FILOMENA DI STEFANO non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per FILOMENA DI STEFANO per € 761,98 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1265824 prot. 21425 del 03/09/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 931 - Superficie mq 75 - intestato in Catasto alla Ditta: DI STEFANO FILOMENA nata a ROCCA DI CAMBIO il 01/01/1900 alla con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 761,98 (euro settecentosessantuno\98) è stata depositata presso il MEF con determina n. 17 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 754 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 200**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 200 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 200 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.483,32, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 409 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine FILOMENA DI STEFANO non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per FILOMENA DI STEFANO per € 1.483,32 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1265825 prot. 21424 del 03/09/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 200 - Superficie mq 146 - intestato in Catasto alla Ditta: DI STEFANO FILOMENA nata a ROCCA DI CAMBIO il 01/01/1900 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.483,32 (euro millequattrocentoottantatre\32) è stata depositata presso il MEF con determina n. 15 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;



Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO
Il responsabile del servizio
Arch. Santino Spaziani

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 755 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 1294**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1294 - Ex 202 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1294 - Ex 202 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.706,83, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 414 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine CAROLINA AGNIFILI non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per CAROLINA AGNIFILI per € 1.706,83 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263898 prot. 17828 del 17/07/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1294 - Superficie mq 168 - intestato in Catasto alla Ditta: AGNIFILI CAROLINA nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 27/06/1942 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.706,83 (euro millesettecentesei\83) è stata depositata presso il MEF con determina n. 9 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Santino Spaziani". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text "COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO" around the perimeter and a central emblem, likely the coat of arms of the municipality.

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 756 del 03.03.2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 1280

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1280 - Ex 813 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1280 - Ex 813 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 8.505,14, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 423 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine INES CAPURRO, MARCO PIETROPAOLI, TIZIANA PIETROPAOLI, non hanno comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero hanno espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per INES CAPURRO, MARCO PIETROPAOLI, TIZIANA PIETROPAOLI, per € 8.505,14 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263914 prot. 17844 del 17/07/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1280 - Superficie mq 780 - intestato in Catasto alla Ditta: CAPURRO INES - C.F. CPRNSI46L55A506W nata a AVEGNO (GE) il 15/07/1946 e residente in AVEGNO (GE) alla VIA C. COLOMBO, 26 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, PIETROPAOLI MARCO - C.F. PTRMRC74C27D969S nato a GENOVA (GE) il 27/03/1974 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, PIETROPAOLI TIZIANA - C.F. PTRTZN71L66C621R nata a CHIAVARI (GE) il 26/07/1971 e residente in AVEGNO (GE) alla VIA SALITA SOPRANO, 3 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 8.505,14 (euro ottomilacinquecentocinque\14) è stata depositata presso il MEF con determina n. 4 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 757 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio: 11 - Particella: 1296

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1296 - Ex 933 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1296 - Ex 933 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 6.166,95, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 413 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine UMBERTO MARINANGELI non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per UMBERTO MARINANGELI per € 6.166,95 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263940 prot. 17851 del 17/07/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1296 - Superficie mq 607 - intestato in Catasto alla Ditta: MARINANGELI UMBERTO - C.F. MRNMRT44D04H400K nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 04/04/1944 e residente in ROMA (RM) alla VIA MONTELUPO FIORENTINO, 59 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 6.166,95 (euro seimilacentosessantasei\95) è stata depositata presso il MEF con determina n. 10 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;



Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 758 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio: 11 - Particella: 1276

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "*di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione*" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1276 - Ex 212 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1276 - Ex 212 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 1.361,36, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 00495 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ELENA GIALLORETI prot. 9730 del 19/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LAURA GIALLORETI prot. 8958 del 08/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1276 - Superficie mq 130 - di proprietà di: GIALLORETI ELENA - C.F. GLLNE72B43H501L nata a ROMA (RM) il 03/02/1972 e residente in ROMA (RM) alla VIA MONTE SERRONE 11 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, GIALLORETI LAURA - C.F. GLLRA44B62H400M nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 22/02/1944 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA LUIGI FALCONI N. 23 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 1.361,36 (euro milletrecentosessantuno\36) è stata liquidata con determina n. 85 del 29/07/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



Pur

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 759 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 1289**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1289 - Ex 844 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1289 - Ex 844 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 238,91, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 00416 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ENRICHETTA AGNIFILI prot. 9729 del 19/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1289 - Superficie mq 22 - di proprietà di: AGNIFILI ENRICHETTA - C.F. GNFNCH34D45H4000 nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 05/04/1934 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DELLA PACE con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 238,91 (euro duecentotrentaotto\91) è stata liquidata con determina n. 86 del 29/07/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani

The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Santino Spaziani', written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO' around the perimeter and a central emblem, likely the coat of arms of the municipality.

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 760 del 03.03.2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 913

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 913 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 913 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 6.713,24, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 06/07/2015 prot. 10644 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ANNA MARIA DI STEFANO prot. 17996 del 17/12/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, GIUSEPPINA DI STEFANO prot. 18002 del 17/12/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 913 - Superficie mq 572 - di proprietà di: DI STEFANO ANNA MARIA - C.F. DSTNMR48E64H400P nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 24/05/1948 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 22 con il titolo di NUDA PROPRIETA' per la quota di 1/1, DI STEFANO GIUSEPPINA - C.F. DSTGPP26M55H400X nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 15/08/1926 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DUCA DEGLI ABRUZZI 22 C/O DI STEFANO ANNA MARIA con il titolo di USUFRUTTO per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 6.713,24 (euro seimilasettecentotredici\24) è stata liquidata con determina n. 29 del 22/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 761 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 1300**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1300 - Ex 197 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1300 - Ex 197 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 2.285,94, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 410 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: GIUSEPPE DI STEFANO prot. 9069 del 09/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, SIMONA DI STEFANO prot. 9068 del 09/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1300 - Superficie mq 225 - di proprietà di: DI STEFANO GIUSEPPE - C.F. DSTGPP74S25A345F nato a L'AQUILA (AQ) il 25/11/1974 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DEL ROCCHIO, 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, DI STEFANO SIMONA - C.F. DSTSMN73R66A345F nata a L'AQUILA (AQ) il 26/10/1973 e residente in OCRE (AQ) alla VIA BELVEDERE FRAZ. SAN MARTINO con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 2.285,94 (euro duemiladuecentoottantacinque\94) è stata liquidata con determina n. 88 del 29/07/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 762 del 03.03.2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 912

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 912 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 912 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 9.346,32, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 00450 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: SABRINA MANETTI prot. 9984 del 24/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LIBERATA PACE prot. 9630 del 18/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LILIANA PACE prot. 9169 del 11/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARIA LAURA PACE prot. 9167 del 11/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, AUGUSTO PIETROPAOLI prot. 9983 del 24/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ERSILIA PIETROPAOLI prot. 8987 del 08/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, FILIPPO PIETROPAOLI prot. 8986 del 08/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, DOMENICO SCOPANO prot. 9038 del 09/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO Via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 912 - Superficie mq 572 - di proprietà di: MANETTI SABRINA - C.F. MNTSRN67D44H501Q nata a ROMA (RM) il 04/04/1967 e residente in GUIDONIA MONTECELIO (RM) alla VIA TERRACINI N. 35 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/8, PACE LIBERATA - C.F. PCALRT38H69G513A nata a PETRELLA SALTO (RI) il 29/06/1938 e residente in PESCARA (PE) alla VIA MONTE AMARO 9 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/12, PACE LILIANA - C.F. PCALLN39E54H400M nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 14/05/1939 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DELLE AIE 6 DOMICILIATA IN VIA DELLA PACE, N.3 ROCCA DI CAMBIO con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/12, PACE MARIA LAURA - C.F. PCAMLR41H48H400C nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 08/06/1941 e residente in PESCARA (PE) alla VIA MONTE AMARO 9 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/12, PIETROPAOLI AUGUSTO - C.F. PTRGST40H09H400B nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 09/06/1940 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA REGINA MARGHERITA 2 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/8, PIETROPAOLI ERSILIA - C.F. PTRRSL47E68H400H nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 28/05/1947 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA MONS. PIETROPAOLI 7 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/8, PIETROPAOLI FILIPPO - C.F. PTRFPP45D19H400J nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 19/04/1945 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA SALARIA ANTICA EST, 33/B con il titolo di COMPROPRIETARIO PER per la quota di 1/8, SCOPANO DOMENICO - C.F. SCPDNC44A15A345Q nato a L'AQUILA (AQ) il 15/01/1944 e residente in L'AQUILA (AQ) alla VIA LA COSTA, 47 (BAGNO PICCOLO) con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/4.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 9.346,32 (euro novemilatrecentoquarantasei\32) è stata liquidata con determina n. 84 del 29/07/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;


Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO
Il responsabile del servizio
Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 763 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio: 11 - Particella: 1290

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1290 - Ex 844 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1290 - Ex 844 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 3.301,36, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 00417 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ENRICHETTA AGNIFILI prot. 9731 del 19/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1290 - Superficie mq 304 - di proprietà di: AGNIFILI ENRICHETTA - C.F. GNFNCH34D45H4000 nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 05/04/1934 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DELLA PACE 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 3.301,36 (euro tremilatrecentouno\36) è stata liquidata con determina n. 87 del 29/07/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7


Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;

Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO
Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to read 'Santino Spaziani', written over a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO' around the perimeter and 'ROCCA DI CAMBIO - CAMBIO' in the center.

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 764 del 03.03.2011
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 1282**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 1282 - Ex 963 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 1282 - Ex 963 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 14.650,32, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 420 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine CARLA DI STEFANO, ROBERTA DI STEFANO, LUCIA MORGANTE, non hanno comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero hanno espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per CARLA DI STEFANO, ROBERTA DI STEFANO, LUCIA MORGANTE, per € 14.650,32 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263960 prot. 17853 del 20/07/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 1282 - Superficie mq 1.442 - intestato in Catasto alla Ditta: DI STEFANO CARLA – C.F. DSTCRL62S48H501C nata a ROMA (RM) il 08/11/1962 e residente in ROMA (RM) alla VIA NONANTOLA, 10 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, DI STEFANO ROBERTA – C.F. DSTRRT66A69H501W nata a ROMA (RM) il 29/01/1966 e residente in ROMA (RM) alla VIALE GUGLIELMO MARCONI, 881 PAL. C con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, MORGANTE LUCIA – C.F. MRGLCU27P42H400X nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 02/09/1927 e residente in ROMA (RM) alla VIA NONANTOLA, 10 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 14.650,32 (euro quattordicimilaseicentocinquanta\32) è stata depositata presso il MEF con determina n. 5 del 12/01/2016; Le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



Santino Spaziani

COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 45 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 911**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 911 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 911 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 12.290,36, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del prot. sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine AGNESE PIETROPAOLI, ANICETO PIETROPAOLI, non hanno comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero hanno espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per AGNESE PIETROPAOLI, ANICETO PIETROPAOLI, per € 12.290,36 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263938 prot. 17846 del 17/07/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 911 - Superficie mq 572 - intestato in Catasto alla Ditta: PIETROPAOLI AGNESE – C.F. PTRGNS47P53H400S nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 13/09/1947 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA SICINITO con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PIETROPAOLI ANICETO – C.F. PTRNCT46L06H4000 nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 06/07/1946 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA MONTE CAGNO con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 12.290,36 (euro dodicimiladuecentonovanta\36) è stata depositata presso il MEF con determina n. 13 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;



Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 766 del 03.03.2016

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI

Foglio: 11 - Particella: 868

Il responsabile del servizio

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 868 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 868 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 16.484,06, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 445 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: LIBERATA PACE prot. 9629 del 18/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, LILIANA PACE prot. 9161 del 11/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, MARIA LAURA PACE prot. 9163 del 11/06/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, ;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 868 - Superficie mq 1.595 - di proprietà di: PACE LIBERATA - C.F. PCALRT38H69G513A nata a PETRELLA SALTO (RI) il 29/06/1938 e residente in PESCARA (PE) alla VIA MONTE AMARO, N.9 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, PACE LILIANA - C.F. PCALLN39E54H400M nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 14/05/1939 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA DELLE AIE 6 DOMICILIATA IN VIA DELLA PACE, N.3 ROCCA DI CAMBIO con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3, PACE MARIA LAURA - C.F. PCAMLR41H48H400C nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 08/06/1941 e residente in PESCARA (PE) alla VIA MONTE AMARO 9 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/3.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 16.484,06 (euro sedicimilaquattrocentoottantaquattro\06) è stata liquidata con determina n. 83 del 29/07/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile

entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;



Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 767 del 03.03.2010
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di ROCCA DI CAMBIO - Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 867**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 "*Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile*" con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione "*di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione*" e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante "*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile*" con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 867 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 867 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 17.697,30, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 444 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che gli interessati hanno sottoscritto l'accettazione di cessione volontaria, rispettivamente: ANTONIO PACE prot. 5868 del 16/04/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri, GESUALDO PACE prot. 5865 del 16/04/2015 - Entrata - Ufficio Centralizzato Espropri,;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 867 - Superficie mq 1.700 - di proprietà di: PACE ANTONIO - C.F. PCANTN39M12H400Z nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 12/08/1939 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA ANSELMI 1 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2, PACE GESUALDO - C.F. PCAGLD35H28Z326O nato a LIBIA () il 28/06/1935 e residente in PESCARA (PE) alla VIA PIETRO NENNI 29 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1/2.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 17.697,30 (euro diciassettemilaseicentonovantasette\30) è stata liquidata con determina n. 62 del 16/06/2015; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;



Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 762 del 03.03.2011

(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 205**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 205 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziare per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 205 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;

VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--

CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 16.093,00, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;

CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 412 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;

CONSIDERATO che trascorso tale termine MARIA OTTAVIANI non ha comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero ha espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;

CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per MARIA OTTAVIANI per € 16.093,00 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263975 prot. 17856 del 20/07/2015;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 205 - Superficie mq 1.584 - intestato in Catasto alla Ditta: OTTAVIANI MARIA - C.F. TTMRA13L52H400T nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 12/07/1913 con il titolo di PROPRIETA' per la quota di 1000/1000.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 16.093,00 (euro sedicimilanovantatre\00) è stata depositata presso il MEF con determina n. 3 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;



Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani



COMUNE DI ROCCA DI CAMBIO

DECRETO DI ESPROPRIO n. 769 del 07.03.2016
(ex D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)Comune di ROCCA DI CAMBIO – Area: 06_07 - ALTRI COMUNI
Foglio: 11 - Particella: 962**Il responsabile del servizio**

- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286, recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito il territorio della regione Abruzzo;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009, con il quale è stato dichiarato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in ordine ai citati eventi sismici che hanno interessato la provincia di L'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e sono stati conferiti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri i poteri di Commissario delegato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato rep. n. 13 del 20/07/2009, che individua le aree destinate ai Moduli Abitativi Provvisori ed alle connesse opere di urbanizzazione e che comportala dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli insediamenti. Il quale costituisce provvedimento di occupazione d'urgenza delle aree individuate, variante dei vigenti strumenti urbanistici e produce l'effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all'espropriazione in favore dei rispettivi comuni nei quali sono localizzate le aree;
- VISTE le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 1, che prevede un programma straordinario ed urgente per la realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione nonché delle connesse opere di urbanizzazioni e servizi, da destinare in via temporanea ai terremotati;
- VISTO la O.P.C.M. del 9 luglio 2009 n. 3790 *"Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella Regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 ed altre disposizioni urgenti di Protezione Civile"* con specifico riferimento all'art. 7 commi 1 che integrano le disposizioni di cui al sopra richiamato Decreto Legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito dalla Legge 24 giugno 2009, n. 77, con un programma per la realizzazione *"di moduli abitativi provvisori e delle relative opere di urbanizzazione"* e delle connesse opere di urbanizzazione";
- VISTO il decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, recante *"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile"* con specifico riferimento all'articolo 2 comma 6 che stabilisce che le indennità di esproprio e di occupazione devono essere determinate tenuto conto delle destinazioni urbanistiche antecedenti la data del 6 aprile 2009;
- VISTO il decreto del Commissario Delegato del 20/07/2009, rep. n. 13, con il quale è stata disposta l'occupazione della Particella 962 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto di esproprio;

- VISTO l'art. 4, comma 1, della O.P.C.M. del 17 settembre 2010, n. 3898 che autorizza il Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad istituire una Struttura di Missione, operante a L'Aquila, al fine di gestire efficacemente le procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni finalizzate alla realizzazione di moduli abitativi di durevole utilizzazione, di cui all'art. 2 del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonché di moduli abitativi provvisori e di moduli scolastici ad uso provvisorio di cui all'art. 7, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. 9 luglio 2009, n. 3790, e connesse opere di urbanizzazione;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 dicembre 2011 concernente la proroga dello stato d'emergenza fino al 31 dicembre 2012;
- VISTO l'articolo 7 dell'O.P.C.M. 17 gennaio 2012, n. 3996, che così testualmente recita: *"Al fine di assicurare la massima tempestività nell'espletamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni di cui all'art. 4, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, nonché per contenere i relativi costi, il Dipartimento della Protezione Civile provvede in deroga agli artt. 21, 41 e 50 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto che la stima delle indennità di occupazione e di esproprio già si avvale dell'Agenzia del Territorio, sulla base della convenzione dell'11 maggio 2009 e successive integrazioni"*, integrata nel protocollo di intesa del 17/07/2013 tra Uffici Speciali per la Ricostruzione e Agenzia del Territorio;
- VISTO l'art.67-bis del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, con il quale è stato dichiarato cessato lo stato d'emergenza sancito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2009;
- VISTO l'art.67-ter comma 1 del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n.134, che così testualmente recita: *"a decorrere dal 16 settembre 2012, la ricostruzione e ogni intervento necessario per favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 sono gestite sulla base del riparto di competenze previsto dagli articoli 114 e seguenti della Costituzione...omissis"*;
- VISTO l'art. 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n.83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che alla fine di favorire e garantire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal terremoto dell'Abruzzo del 2009, prevede l'istituzione di due Uffici Speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere, individuandone, altresì, le relative funzioni e compiti istituzionali;
- VISTO l'art.67-quinquies, comma 2, del D.L. del 22 giugno 2012 n.83, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n.134 che così testualmente recita: *"Fino all'adozione di un testo unico delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009, restano efficaci le disposizioni delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri emanate in attuazione del decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.77, che presentano ancora ulteriori profili di applicabilità"*;
- VISTO il decreto del Capo Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali del 13 settembre 2012 n.1609, con il quale sono state demandate agli Enti Locali, tra l'altro, le attività espropriative;
- VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 20 settembre 2012 n.20 con la quale si dispone che *"i comuni...omissis... sono individuati quali amministrazioni competenti in via ordinaria al completamento delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza e le espropriazioni, già di competenza della Struttura di missione di cui all'art.4, comma 1, dell'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3898 del 17 settembre 2010, avviate in proprio favore...omissis...previa ricognizione ed accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alle citate amministrazioni...omissis...gli oneri per il pagamento delle indennità dovute all'esito delle procedure amministrative di cui al presente articolo, sono a carico delle risorse finanziarie già stanziata per l'anno 2012 dall'art.20 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n.4013/2012...omissis"*;

- VISTO il decreto del Comune di ROCCA DI CAMBIO del n. con il quale è stata disposta la proroga dei provvedimenti di Occupazione della Particella 962 - Foglio 11 - Comune di ROCCA DI CAMBIO, oggetto del presente decreto d'esproprio;
- VISTA la Determinazione congiunta n.8 del 15 settembre 2015 con cui l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila e l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei comuni del Cratere hanno stabilito di conferire all'Arch. Fausto Pedetta Peccia l'incarico di coordinatore responsabile delle unità da destinare alla definizione delle istruttorie relative alle procedure di esproprio;--
- CONSIDERATO che, in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, sono state determinate le indennità di espropriazione e di occupazione, con la maggiorazione in caso di cessione volontaria per le aree edificabili, nella misura di € 16.093,00, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
- CONSIDERATO che, con nota del 09/01/2015 prot. 454 sono state comunicate all'interessato le richiamate indennità da accettare nel termine perentorio di giorni trenta dalla notificazione della suddetta comunicazione;
- CONSIDERATO che trascorso tale termine ANGELA DI STEFANO, ANNA DI STEFANO, GENNARINO DI STEFANO, CLELIA PIETROPAOLI, non hanno comunicato la condivisione dell'indennità offerta, ovvero hanno espressamente comunicato la non condivisione delle indennità;
- CONSIDERATO l'avvenuta costituzione del deposito per ANGELA DI STEFANO, ANNA DI STEFANO, GENNARINO DI STEFANO, CLELIA PIETROPAOLI, per € 16.093,00 presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale dello Stato di L'Aquila, con numero di apertura deposito definitivo 1263972 prot. 17855 del 20/07/2015;
- CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui all'articolo 8 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 è può essere dato seguito alla procedura espropriativa;

DECRETA

Art. 1

L'esproprio a favore del Comune di ROCCA DI CAMBIO C.F. 00213130669, con sede in ROCCA DI CAMBIO via Duca degli Abruzzi, 1, del bene immobile ricadente nel Comune di ROCCA DI CAMBIO iscritti nel Catasto terreni di ROCCA DI CAMBIO - Foglio 11 - Particella 962 - Superficie mq 1.584 - intestato in Catasto alla Ditta: DI STEFANO ANGELA - C.F. DSTNGL47A69H400J nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 29/01/1947 con il titolo di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/3, DI STEFANO ANNA - C.F. DSTNNA50P57H400X nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 17/09/1950 con il titolo di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/3, DI STEFANO GENNARINO - C.F. DSTGNS53S15H400L nato a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 15/11/1953 e residente in ROCCA DI CAMBIO (AQ) alla VIA REGINA ELENA con il titolo di COMPROPRIETARIO per la quota di 1/3, PIETROPAOLI CLELIA - C.F. PTRCLL24C45H400R nata a ROCCA DI CAMBIO (AQ) il 05/03/1924 con il titolo di USUFRUTTO per la quota di 1/1.

Art. 2

L'indennità complessiva pari a € 16.093,00 (euro sedicimilanovantatre\00) è stata depositata presso il MEF con determina n. 14 del 12/01/2016; le indennità comprendono l'indennità di esproprio, l'indennità di occupazione e la maggiorazione per le aree edificabili in caso di cessione volontaria, determinata in ottemperanza agli art. 20, 22-bis e 50, comma 1, e 45, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, tenuto conto anche di quanto disposto nel richiamato art. 2, comma 6, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, oltre ad iva se dovuta;

Art. 3

La registrazione, trascrizione e voltura catastale del presente decreto saranno eseguite a cura dell'ufficio centralizzato espropri dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere;

Art. 4

La notifica a tutti i soggetti interessati;

Art. 5

La trasmissione dell'estratto del presente decreto al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo per la relativa pubblicazione (ai sensi art. 23 comma 5 del DPR 327/2001). L'opposizione del terzo è proponibile entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali, in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità di cui al presente decreto resta fissata per la somma depositata;

Art. 6

La trasmissione della copia del presente decreto di esproprio all'ufficio istituito ai sensi dell'art.14, comma 1, del D.P.R. 327/2001;

Art. 7

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e s.m.i. i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento espropriativo;


Art. 8

Avverso il presente provvedimento è dato ricorso al T.A.R. Abruzzo - L'Aquila nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni; per le controversie riguardanti la determinazione dell'indennità, la competenza spetta all'autorità giurisdizionale ordinaria.

Comune di ROCCA DI CAMBIO

Il responsabile del servizio

Arch. Santino Spaziani





**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it